SERIE GENERALE

Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I (70%) **Anno 132° — Numero 147**

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 25 giugno 1991** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

La **Gazzetta Ufficiale**, *oltre alla* **Serie generale**, *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO IMPORTANTE

Per informazioni e reclami attinenti agli abbonamenti oppure alla vendita della *Gazzetta Ufficiale* bisogna rivolgersi direttamente all'Amministrazione, presso l'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi n. 10 - 00100 Roma, telefoni (06) 85082149/2221.

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero del tesoro

DECRETO 13 dicembre 1990.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa previdenza fra i lavoratori del porto di Savona . . . . Pag. 3

DECRETO 20 giugno 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001 . . . . Pag. 4

Ministero delle finanze

DECRETO 18 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani. Pag. 6

Ministero dell'industria del commercio e dell'artigianato

DECRETO 10 giugno 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di specifici tassi di premio, presentati dalla Italica Dival vita S.p.a, in Milano . . . . Pag. 7

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale

DELIBERAZIONE 18 aprile 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica Pag. 10

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

Regione Lombardia

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del completamento di una stazione turistica da parte della società Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. V/5834) . . . . Pag. 18

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una galleria paravalanghe da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/7077) Pag. 19

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte della soc. Funivie Val di Lei S.p.a. di una seggiovia biposto in sostituzione della sciovia esistente. (Deliberazione n. V/7083). Pag. 20

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponte di Legno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento della sede stradale da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/7081) . . . . Pag. 21

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada agricolo-forestale per il collegamento delle località «Albere» e «Fopel» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/7079) . . . . Pag. 22

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del risanamento e dell'ampliamento della capanna Dosdè in località Val Viola - Val Cantone di Dosdè, da parte del C.A.I. di Bormio. (Deliberazione n. V/7076). . . . . Pag. 23

Università di Pavia

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università . . . . . . Pag. 24

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108, coordinato con la legge di conversione 1° giugno 1991, n. 169, recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione». Pag. 28

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Ministero dell'interno:

Ricompense al valor civile. . . . . Pag. 48

Ricompense al merito civile . . . . Pag. 53

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al merito civile Pag. 53

Ministero delle finanze: Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Lecce, Napoli, Rovigo e Salerno . . . . Pag. 54

Ministero del tesoro:

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico. Pag. 54

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Taranto . . . . Pag. 54

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione proviciale del Tesoro di Imperia . . . . Pag. 54

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio . . . . Pag. 54

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria. . . . . . Pag. 54

Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato: Rilascio alla società Audicont del dott. Ermanno Gamba & C. S.a.s., in Bergamo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende. Pag. 55

Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica:

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile . . . . Pag. 55

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile . . . . Pag. 55

Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio: Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti S.p.a., in Agrigento, in amministrazione straordinaria . . . . Pag. 55

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e per il conferimento di premi n. 40:

Cassa depositi e prestiti: 18ª estrazione di cartelle 7% emesse ai sensi dei decreti ministeriali 4 ottobre 1973 e 28 febbraio 1974; 17ª estrazione di cartelle 9% emesse ai sensi del decreto ministeriale 16 luglio 1974; 17ª estrazione di cartelle 9% emesse ai sensi del decreto ministeriale 14 novembre 1974, effettuate nell'anno 1991.

Da 91A2516 a 91A2518

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 38

MINISTRO PER GLI AFFARI SOCIALI

Comunicato relativo ai finanziamenti dei progetti da parte del Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, ai sensi dell'art. 127 del testo unico delle leggi in materia di droga e tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

91A2727

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 13 dicembre 1990.

Chiusura della gestione liquidatoria della Cassa previdenza fra i lavoratori del porto di Savona.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto il regio decreto 22 ottobre 1928, n. 3371, istitutivo della Cassa previdenza fra i lavoratori del porto di Savona;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1977, che individua la Cassa previdenza fra i lavoratori del porto di Savona tra le gestioni ed i servizi di assistenza sanitaria degli enti di previdenza sociale dei lavoratori subordinati da sopprimere ai sensi dell'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386, e nomina dei commissari straordinari delle predette gestioni;

Visto l'art. 77 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, che ha fissato alla data del 30 giugno 1980 la cessazione delle gestioni commissariali;

Vista la legge 27 giugno 1981, n. 331;

Vista la legge 4 dicembre 1956, n. 1404, concernente la soppressione e la liquidazione degli enti di diritto pubblico sotto qualsiasi forma costituiti e soggetti a vigilanza dello Stato e comunque interessanti la finanza pubblica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 1988, n. 396, con il quale l'Ufficio liquidazioni è stato denominato Ispettorato generale per gli affari e la gestione del patrimonio degli enti disciolti (I.G.E.D.);

Visto l'art. 76 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, con il quale l'Ispettorato generale deve provvedere al versamento, a favore dell'I.N.A.D.E.L. - Direzione generale - Roma, delle somme accantonate dalla soppressa Cassa di previdenza a titolo di indennità di anzianità maturate dal personale trasferito;

Considerato che per la Cassa previdenza fra i lavoratori del porto di Savona, questo Ispettorato generale ha provveduto al trasferimento di L. 54.494.045 a favore dell'I.N.A.D.E.L. di Roma per indennità di anzianità maturata al 30 giugno 1980 dal personale della Cassa predetta;

Considerato che la gestione della Cassa di previdenza si è conclusa al 31 ottobre 1990 con un avanzo di L. 189.643.642, depositate sul conto corrente infruttifero n. 21108 *ex* 597, acceso presso la Tesoreria centrale e intestato al Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche;

Decreta:

Art. 1.

La liquidazione del patrimonio della Cassa previdenza fra i lavoratori del porto di Savona è chiusa a tutti gli effetti.

Art. 2.

È approvato il bilancio finale di liquidazione determinato con le risultanze al 31 ottobre 1990, che si chiude con un avanzo di L. 189.643.642, depositate sul conto corrente infruttifero n. 21108 *ex* 597, acceso presso la Tesoreria centrale e intestato al «Ministero del tesoro - I.G.E.D. - Disponibilità finanziarie degli enti, casse, servizi e gestioni mutualistiche di cui all'art. 12-*bis* della legge 17 agosto 1974, n. 386».

Il presente decreto, corredato del bilancio finale di liquidazione e della relazione illustrativa, sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 dicembre 1990

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti l'11 maggio 1991
Registro n. 15 Tesoro, foglio n. 382

ALLEGATO

CASSA DI PREVIDENZA
FRA I LAVORATORI DEL PORTO DI SAVONA

CONTO PATRIMONIALE

Attività realizzate

Polizza I.N.A.	L.	65.443.585
Avanzo alla data delle consegne	»	178.694.102
Totale a pareggio . . .	L.	244.137.687

Passività estinte

Indennità anzianità personale	L.	54.494.045
Avanzo finale di liquidazione	»	189.643.642
Totale a pareggio . . .	L.	244.137.687

CONTO ECONOMICO

Avanzo finale di liquidazione	L.	189.643.642
Avanzo alla data delle consegne	L.	178.694.102
Differenza polizza I.N.A.	»	- 10.949.540
	L.	189.643.642

91A2756

DECRETO 20 giugno 1991.

Emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001.

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 43, primo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 526;

Visto l'art. 1 della legge 29 dicembre 1990, n. 405;

Considerato che la Direzione generale del debito pubblico cura normalmente operazioni di reimpiego di capitali di titoli nominativi rimborsabili, di cui all'art. 2 della legge 6 agosto 1966, n. 651, nonché operazioni di investimenti di capitali in titoli nominativi per conto di enti morali in base alle disposizioni vigenti e ritenuto di utilizzare gli importi di dette operazioni nella sottoscrizione di apposite quote dei nuovi buoni, al fine di conseguire maggiore speditezza nel predetto servizio, rendendolo, nel contempo, economicamente piu vantaggioso per i richiedenti;

Visto il testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74.

Visto il regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni;

Visto il proprio decreto 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991, con il quale è stata disposta l'emissione di una prima tranche di buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001;

Ritenuto, in relazione alle condizioni di mercato, di disporre l'emissione di una seconda tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001, da destinare a sottoscrizioni in contanti;

Decreta:

Art. 1.

È disposta l'emissione di una seconda tranche dei buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001 per un importo di lire 2.000 miliardi nominali, allo stesso prezzo fisso di emissione di L. 93,85%, ed alle medesime altre condizioni e modalità previste dal decreto ministeriale 23 maggio 1991, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 123 del 28 maggio 1991.

L'assegnazione dei buoni della predetta tranche avviene con il sistema dell'asta marginale riferito ad un «diritto di sottoscrizione». Il «diritto di sottoscrizione» rappresenta la maggiorazione di prezzo rispetto a quello di emissione indicato nel precedente comma, che il sottoscrittore dichiara nella richiesta di essere disposto a corrispondere al Tesoro per l'assegnazione dei buoni. Le richieste che dovessero risultare accolte sono vincolanti ed irrevocabili e danno conseguentemente luogo all'esecuzione delle relative operazioni.

Restano ferme le disposizioni dell'art. 1, quarto comma, e dell'art. 14 del predetto decreto ministeriale 23 maggio 1991, riguardante l'emissione della prima tranche dei buoni stessi.

I nuovi buoni fruttano l'interesse annuo del 12%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° dicembre ed al 1° giugno di ogni anno, come la prima tranche dei predetti buoni del Tesoro poliennali 1° giugno 1991/2001.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000.000, 10.000.000, 50.000.000, 100.000.000, 500.000.000 e 1.000.000.000 di capitale nominale.

Per esclusive esigenze interne della Banca d'Italia possono essere allestiti titoli del taglio da L. 10.000.000.000.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione a semplice richiesta dell'esibitore; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore; i titoli al portatore possono essere presentati per il tramutamento al nome.

I buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

I segni caratteristici dei buoni al portatore saranno stabiliti con successivo decreto.

I segni caratteristici dei titoli nominativi sono quelli indicati nel decreto ministeriale 29 novembre 1986, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 290 del 15 dicembre 1986.

Art. 3.

Ferme restando le disposizioni vigenti relative alle esenzioni fiscali in materia di debito pubblico, ai buoni emessi con il presente decreto si applicano le disposizioni del decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, convertito, con modificazioni, nella legge 17 novembre 1986, n. 759, con la precisazione che la ritenuta sugli «altri proventi», ivi prevista, sarà applicata, in sede di rimborso dei buoni emessi con il presente decreto, su L. 6,15 per ogni cento lire di capitale nominale, pari alla differenza fra il capitale da rimborsare e il prezzo fisso di cui al precedente art. 1, tenendo conto dell'arrotondamento alle cinque lire, per difetto o per eccesso, a norma della legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 4.

I buoni del Tesoro poliennali emessi con il presente decreto, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, ed aggiornato con decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 1984, n. 74, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° giugno 1991 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Art. 5.

Possono partecipare all'asta la Banca d'Italia, le aziende di credito e loro istituti centrali di categoria nonché le società finanziarie iscritte all'albo di cui all'art. 7 del decreto ministeriale 31 dicembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 3 del 4 gennaio 1991. Detti operatori partecipano in proprio e per conto di terzi.

Art. 6.

L'esecuzione delle operazioni relative al collocamento dei buoni del Tesoro poliennali di cui al presente decreto è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia conseguenti alle operazioni in parola saranno regolati dalle norme contenute in apposita convenzione da stipulare.

A rimborso delle spese sostenute e a compenso del servizio reso sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale dei titoli al portatore effettivamente sottoscritti, a norma del primo comma dell'art. 1, una provvigione dell'1%, sul capitale nominale dei buoni stessi, contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di Tesoreria del contante.

Tale provvigione verrà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati del collocamento partecipanti all'asta in relazione agli impegni assunti con la Banca d'Italia, ivi compresi quelli di non applicare alcun onere di intermediazione sulle sottoscrizioni di terzi e di provvedere, senza richiedere alcun altro compenso, alla consegna dei titoli agli aventi diritto, i quali sono tenuti a corrispondere soltanto il prezzo di aggiudicazione, pari al «prezzo fisso di emissione» maggiorato dell'importo marginale del «diritto di sottoscrizione», nonché i dietimi di interesse dovuti.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di Tesoreria fra i «pagamenti da regolare».

Art. 7.

Le offerte degli operatori, fino ad un massimo di cinque, devono essere redatte su apposito modulo predisposto dalla Banca d'Italia e devono contenere l'indicazione dell'importo dei buoni che essi intendono sottoscrivere e del relativo prezzo offerto.

Il prezzo offerto è costituito dal prezzo fisso di emissione stabilito in L. 93,85% e dall'ulteriore importo del «diritto di sottoscrizione» che si intende pagare. Tale maggiorazione può essere di un importo minimo di 5 centesimi di lire oppure di un multiplo di detta cifra; eventuali maggiorazioni di importo diverso vengono arrotondate per eccesso, mentre in mancanza di ogni indicazione di maggiorazione, la stessa si intende pari a quella minima.

Ciascuna offerta non deve essere inferiore a lire 100 milioni di capitale nominale.

Sul modulo di partecipazione all'asta dovranno essere indicate le filiali della Banca d'Italia, sino ad un massimo di cinque, presso le quali l'operatore intende effettuare il versamento di quanto dovuto per i titoli risultati assegnati.

Art. 8.

Le domande di partecipazione all'asta di ogni singolo operatore, compresa la Banca d'Italia, redatte su apposito modello, devono essere inserite in un'unica busta chiusa, con chiara indicazione del mittente e del contenuto, da indirizzare alla Banca d'Italia - Amministrazione centrale - Servizio mercati monetario e finanziario - Via Nazionale, 91 - Roma, e da consegnare direttamente allo sportello all'uopo istituito presso la suddetta Amministrazione centrale, entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1991.

Le offerte non pervenute entro le ore 13 del giorno 27 giugno 1991 non verranno prese in considerazione.

Art. 9.

Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte di cui al precedente articolo, viene eseguita l'apertura delle buste nei locali della Banca d'Italia in presenza di un funzionario della Banca medesima, il quale, ai fini dell'aggiudicazione, provvede all'elencazione delle richieste pervenute, con l'indicazione dei relativi importi in ordine decrescente di prezzo offerto come indicato nel precedente art. 7. Dette operazioni sono effettuate con l'intervento di un funzionario del Tesoro, a ciò delegato dal Ministero del tesoro, con funzioni di ufficiale rogante, il quale redige apposito verbale da cui risulta l'ammontare dei buoni assegnati ed il relativo prezzo di aggiudicazione. Tale prezzo, che è costituito dal «prezzo fisso di emissione» e dell'importo da corrispondere per «diritto di sottoscrizione», sarà reso noto mediante comunicato stampa.

Art. 10.

L'aggiudicazione verrà effettuata con riferimento all'importo del «diritto di sottoscrizione» meno elevato tra quelli offerti dai concorrenti rimasti aggiudicatari, anche se pro-quota.

Nel caso di offerte riferite all'importo marginale del «diritto di sottoscrizione» che non possano essere totalmente accolte si procede all'assegnazione pro-quota con i necessari arrotondamenti.

Qualora fra le offerte entrate nel riparto ve ne sia una della Banca d'Italia, la Banca medesima non partecipa alla ripartizione ed i buoni vengono proporzionalmente distribuiti fra gli altri operatori partecipanti al riparto, sino al loro eventuale totale soddisfacimento e, ove rimanga una quota residua, questa viene attribuita alla Banca d'Italia.

Art. 11.

Il regolamento delle sottoscrizioni, al prezzo di aggiudicazione (pari al prezzo fisso di emissione maggiorato da quello marginale del «diritto di sottoscri-

zione»), sarà effettuato dagli operatori assegnatari presso le filiali della Banca d'Italia il 1° luglio 1991; dovranno essere corrisposti i dietimi di interesse netti per trenta giorni, in quanto la prima cedola di interessi relativa ai buoni emessi con il presente decreto ha decorrenza dal 1° giugno 1991. All'atto del versamento le suddette filiali rilasceranno ricevuta provvisoria da valere, a tutti gli effetti, per il ritiro dei buoni al portatore.

Art. 12.

Il 1° luglio 1991 la Banca d'Italia provvederà a versare presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, il controvalore del capitale nominale dei buoni assegnati al prezzo di aggiudicazione, costituito, come indicato negli articoli precedenti, dalla somma del «prezzo fisso di emissione» e dell'importo del «diritto di sottoscrizione», unitamente al rateo di interesse del 12% annuo, dovuto allo Stato, al netto, per trenta giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà, per detti versamenti, separate quietanze di entrata al bilancio dello Stato: per l'importo relativo al «prezzo fisso di emissione», per quello relativo al «diritto di sottoscrizione» e per quello relativo ai dietimi di interesse dovuti, al netto.

Art. 13.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro quindici giorni dalla data prevista per il regolamento dei buoni sottoscritti, i quantitativi per taglio dei buoni al portatore da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 14.

Le sottoscrizioni da effettuare per il tramite della Direzione generale del debito pubblico avvengono presso la Tesoreria centrale dello Stato, a cura del cassiere del debito pubblico, mediante versamento del contante o su presentazione di titoli nominativi scaduti e non prescritti da reimpiegare.

La sottoscrizioni di cui al primo comma saranno eseguite in buoni del Tesoro poliennali 12% - 1° giugno 1991/2001; esse avranno inizio il 1° luglio 1991 e termineranno il giorno precedente la data di iscrizione nel gran libro del debito pubblico dei buoni del Tesoro poliennali della prossima emissione.

La Tesoreria centrale dello Stato, a fronte delle suddette sottoscrizioni, rilascerà quietanze di versamento al bilancio dello Stato del controvalore, al prezzo di aggiudicazione risultante dall'applicazione degli articoli precedenti, dei nuovi buoni nominativi da emettere, che fruttano interessi dalla data delle quietanze stesse. In caso di presentazione di titoli nominativi da reimpiegare, il cassiere del debito pubblico ritirerà, per il successivo pagamento agli interessati, l'importo pari alla differenza tra il capitale nominale stesso ed il relativo prezzo di aggiudicazione, nonché l'eventuale importo corrispondente alla frazione inferiore a lire centomila del titolo presentato; sarà operata, in quanto dovuta, la ritenuta di cui al citato decreto-legge 19 settembre 1986, n. 556, con arrotondamento a norma della suddetta legge 21 maggio 1959, n. 334.

Art. 15.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonché i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tasse sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali; ogni altra spesa relativa si intende effettuata con i fondi della provvigione di cui all'art. 6.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale sarà, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte dei titoli di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 16.

La contabilità relativa all'operazione di cui al presente decreto sarà resa in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 giugno 1991

Il Ministro: CARLI

Registrato alla Corte dei conti il 22 giugno 1991
Registro n. 21 Tesoro, foglio n. 223

91A2781

MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 18 giugno 1991.

Accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, integrato dall'art. 18 della legge 2 dicembre 1975, n. 576, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Vista la nota con la quale la competente intendenza di finanza ha comunicato la causa ed il periodo di mancato funzionamento del sottoindicato ufficio finanziario ed ha richiesto l'emanazione del relativo decreto di accertamento;

Considerato che la chiusura dell'ufficio delle imposte dirette di Trapani è stata causata dalla necessità di procedere alla disinfestazione dei locali, sede dell'ufficio;

Ritenuto che la causa suesposta deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha determinato il mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio, creando disagio anche ai contribuenti;

Tenuto conto che ai sensi del citato decreto 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento per l'ufficio presso cui si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

Il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio distrettuale delle imposte dirette di Trapani è accertato per i giorni 10 e 11 maggio 1991.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 giugno 1991

Il Ministro: FORMICA

91A2755

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 10 giugno 1991.

Approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di specifici tassi di premio, presentati dalla Italica Dival vita S.p.a, in Milano.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;

Viste le domande in data 23 marzo, 11 maggio, 28 agosto, 30 ottobre, 20 dicembre 1989, 13 e 19 febbraio 1990, presentate dalla Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano, intese ad ottenere l'approvazione di tariffe di assicurazione sulla vita e di condizioni speciali di polizza, di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché di specifici tassi di premio;

Viste le lettere 2 e 3 agosto, 17 novembre 1989, 8 febbraio, 28 marzo, 30 aprile, 11 maggio 1990, con le quali l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con le domande anzidette;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le condizioni di polizza di cui alcune in sostituzione delle analoghe in vigore, nonché alcuni specifici tassi di premio, presentate dalla Italica Dival vita S.p.a., con sede in Milano:

1) tariffe RXV Cost assicurazione mista a premio annuo costante - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

2) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della tariffa di cui al precedente punto 1);

3) tariffe RXV assicurazione mista a premio annuo rivalutabile - tasso tecnico 0%, 3%, 4%. I tassi di premio adottati sono gli stessi delle tariffe di cui al precedente punto 1);

4) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 3);

5) tariffe RXII u assicurazione mista a premio unico - tasso tecnico 0%, 3%, 4%;

6) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, delle tariffe di cui al precedente punto 5);

7) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 1) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 1.000.000;

8) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 3) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 700.000;

9) condizioni di polizza, comprensive delle condizioni di applicazione della tariffa, regolanti la riduzione del tasso di premio, da applicare a contratti di assicurazione in forma mista di cui al precedente punto 5) qualora il premio corrisposto superi l'importo di L. 5.000.000;

10) condizioni di applicazione aggiuntive, per assicurati di sesso femminile da utilizzare per le tariffe in forma mista con terminal bonus, a premio annuo costante ed a premio annuo crescente (tariffe al tasso tecnico 0% e 3%);

11) tariffa RXII (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile;

12) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 11), comprensive della clausola di rivalutazione;

13) tariffa RXII Cost (tasso 0%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante;

14) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 13), comprensive della clausola di rivalutazione;

15) tariffa RXII (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo rivalutabile;

16) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 15), comprensive della clausola di rivalutazione;

17) tariffa RXII Cost (tasso 3%) - assicurazione mista immediata con terminal bonus a premio annuo costante;

18) condizioni speciali da applicare alla tariffa di cui al precedente punto 17), comprensive della clausola di rivalutazione;

19) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 11) e 15);

20) condizioni di applicazione delle riduzioni di premio da applicare alle tariffe di cui ai precedenti punti 13) e 17);

21) sfere di applicazione dei tassi di premio delle tariffe di cui ai precedenti punti 11), 13), 15), 17), per durate dell'assicurazioneinferiori a 10 anni;

22) tariffa GXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (in sostituzione della analoga approvata con decreti ministeriali 18 dicembre 1985 e 10 ottobre 1986);

23) tariffa GXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Gestiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono quelli dell'analoga tariffa GXII u allorquando il premio unico corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000 (in sostituzione della analoga approvata con decreti ministeriali 18 dicembre 1985 e 10 ottobre 1986);

24) condizioni speciali di polizza delle tariffe GXII u e GXII u coll (in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali 18 dicembre 1989 e 10 ottobre 1986);

25) condizioni di applicazione delle suddette tariffe GXII u e GXII u coll;

26) tariffa MXII u - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare denominato Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma individuale (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988);

27) tariffa MXII u coll - assicurazione mista, a premio unico, con capitale espresso in parti del fondo comune di investimento mobiliare Multiras, con abbinata una assicurazione temporanea per il caso di morte a capitale decrescente annualmente, da utilizzare per l'emissione di contratti in forma collettiva. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa MXII u allorquando il premio unico corrisposto ecceda l'importo di L. 5.000.000 (in sostituzione della analoga approvata con decreto ministeriale 9 novembre 1988);

28) condizioni speciali di polizza delle tariffe MXII u e MXII u coll (in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale 9 novembre 1988);

29) condizioni di applicazione delle suddette tariffe MXII u e MXII u coll;

30) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

31) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

32) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in dollari USA, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

33) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

34) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII c JPY -

assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

35) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc ECU - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in ECU, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

36) condizioni speciali di polizza, comprensive delle clausole di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc DEM - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in marchi tedeschi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

37) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc USD - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in dollari USA, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

38) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc CHF - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in franchi svizzeri, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

39) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RVIII uc JPY - assicurazione di rendita vitalizia differita con controassicurazione, a premio unico, con premio e prestazione espressi in yen giapponesi, approvate con decreto ministeriale 28 aprile 1988;

40) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII ECU - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espresse in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 23 aprile 1986;

41) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII DEM - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

42) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII CHF - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe in vigore approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

43) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII USD - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

44) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione del premio e della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII JPY - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

45) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost ECU - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 20 febbraio 1989;

46) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost DEM - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

47) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost CHF - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

48) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost USD - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

49) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII Cost JPY - assicurazione mista a premio annuo costante, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

50) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u ECU - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in ECU, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 23 aprile 1986;

51) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u DEM - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in marchi tedeschi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

52) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u CHF - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in franchi svizzeri, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

53) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u USD - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in dollari USA, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989;

54) condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, da applicare alla tariffa RXII u JPY - assicurazione mista a premio unico, con premio e prestazioni espressi in yen giapponesi, sostitutive delle analoghe approvate con decreto ministeriale 31 luglio 1989.

I tassi di premio e le condizioni di applicabilità da adottare nelle tariffe di cui ai punti 40), 41), 42), 43), 44), 45), 46), 47), 48) e 49) sono, rispettivamente, gli stessi delle tariffe RXII - assicurazione mista a premio annuo rivalutabile, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, e RXII Cost - assicurazione mista a premio annuo costante, con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza, approvate ai precedenti punti 11), 13), 15) e 17), mentre quelli da adottare nelle tariffe di cui ai punti 50), 51), 52), 53) e 54) sono gli stessi della tariffa RXII u - assicurazione mista a premio unico, approvata al precedente punto 5);

55) tasso lordo di L. 104,67 per cento di rendita rateata semestrale in tariffa RVIIIc - assicurazione di rendita vitalizia differita a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione annua della rendita e del premio, per testa maschile di anni 78 con durata del differimento di cinque anni;

56) tasso lordo di L. 220,84 per mille lire di capitale assicurato in tariffa RIXc - assicurazione di capitale differito a premio annuo, con controassicurazione e con rivalutazione del capitale e del premio, per testa femminile di anni 76 con durata del differimento di anni cinque;

57) tasso lordo di L. 222,05 per mille lire di capitale in tariffa RIXc Cost - assicurazione di capitale a premio annuo costante con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per testa maschile di anni 77 con durata del differimento di cinque anni;

58) tasso lordo di L. 132,41 per mille lire di capitale in tariffa RIXc Cost di cui al punto 57) per testa femminile di anni 76 con durata del differimento di anni nove;

59) tasso lordo di L. 911,56 per mille lire di capitale [in tariffa RIXuc - assicurazione di capitale] differito a premio unico con controassicurazione e con rivalutazione annua del capitale, per testa maschile di anni 77 con durata del differimento di cinque anni.

Art. 2.

Le tariffe di assicurazione sulla vita in forma mista che utilizzano, ai fini della elaborazione dei tassi di premio, le tavole di mortalità della popolazione italiana antecedenti le SIM-SIF 1970/1972, nonché le relative condizioni di polizza, già approvate per la predetta società, non possono più essere applicate e sono sostituite dalle corrispondenti tariffe e relative condizioni di polizza di cui al precedente art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 10 giugno 1991

Il Ministro: BODRATO

91A2735

DECRETI E DELIBERE DI COMITATI DI MINISTRI

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 18 aprile 1991.

Ammissione di programmi di imprese alle agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica.

IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, in ordine all'istituzione del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Vista la legge 24 dicembre 1988, n. 541, la legge 27 dicembre 1989, n. 407, e la legge 29 dicembre 1990, n. 405, che determinano complessivamente le autorizzazioni finanziarie per il predetto Fondo;

Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, di riforma di alcune norme di contabilità generale dello Stato;

Viste le proprie delibere del 30 marzo 1982, del 4 febbraio 1983, del 30 marzo 1983, del 20 dicembre 1984, del 2 maggio 1985, del 10 luglio 1985, del 12 febbraio 1987, del 9 luglio 1987 e del 16 febbraio 1990, relative alle direttive di gestione del predetto Fondo;

Vista la propria delibera del 24 marzo 1988, che ha fissato la misura dell'intervento del Fondo nel 35% e 55% dei costi ammessi, per programmi classificati dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, rispettivamente di «livello innovativo» o «altamente innovativo»;

Considerata l'opportunità che, per i programmi ammessi dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato alle agevolazioni del Fondo entro la data di pubblicazione della predetta delibera, siano applicati i criteri precedentemente stabiliti;

Vista la propria delibera del 30 novembre 1983, integrata dalla successiva delibera adottata in data 12 marzo 1991, riguardante la definizione di un indice di «compatibilità finanziaria prospettica» che dovranno soddisfare le imprese richiedenti le agevolazioni del Fondo speciale rotativo per l'innovazione tecnologica;

Tenuto conto delle note n. 162727 del 5 agosto 1983 e n. 106857 del 10 ottobre 1985 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, con le quali si dà comunicazione degli accordi intercorsi con la CEE, in base ai quali l'intervento massimo del Fondo non può superare di norma il 55% dei costi ammessi ed il 70% dei costi ammessi per i programmi interessanti le aree del Mezzogiorno;

Viste le delibere del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di ammissione alle agevolazioni del Fondo dei programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato ha accertato che i programmi svolti dalle imprese European Vinyls Corporation Italia S.p.a. e Ferrosud S.p.a. trovano, parzialmente o totalmente, applicazione industriale nelle regioni meridionali, e quindi, in base alla citata delibera del CIPI del 30 marzo 1982, ricadono nella riserva di legge del 40% del Fondo a favore del Mezzogiorno;

Considerato che i programmi presentati dalla Seleco S.p.a. e Videocolor S.p.a. previsti nell'ambito delle iniziative Eureka, come risulta dai decreti del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di ammissione alle agevolazioni del Fondo per l'innovazione tecnologica, l'ammontare dell'intervento può superare, ai sensi della citata delibera del 9 luglio 1987, i limiti previsti fino ad un tetto massimo dell'80% dei costi ammessi;

Visti gli atti trasmessi dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese in elenco;

Viste le proposte di modifica a delibere precedentemente adottate, trasmesse dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato relativamente alle imprese sottoelencate;

Considerato che, sulla base delle indicazioni fornite dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, esistono le necessarie disponibilità del Fondo per il finanziamento dei programmi in questione;

Considerato che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI gli importi effettivi delle agevolazioni concesse sotto forma di contributo, da calcolarsi alla data di stipulazione di ciascun contratto, ai sensi dell'art. 16 della legge n. 46/1982;

Udita la relazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Delibera:

Sono ammessi alle agevolazioni del Fondo i programmi di innovazione tecnologica presentati dalle imprese sottoelencate, alle condizioni e secondo le modalità indicate:

ABBONDIO VITARI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: Innovazione di prodotto per la produzione in automatico di catene da neve di elevata qualità e resistenza partendo da filo in bobine.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Valbrembo (Bergamo).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 742.444.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 13 ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

AUTOMAC S.R.L., per conto anche della FABBRI ARTI GRAFICHE S.R.L. e della AWAX PROGETTAZIONE E RICERCA S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo produttivo automatizzato e flessibile per l'imballaggio con l'introduzione di tecnologie innovative nella conservazione di prodotti alimentari.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Vignola (Modena).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.498.893.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma 31 dicembre 1992.

BIEFFE di B. FERRARESE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: realizzazione di un sistema informativo integrato di tipo CAD altamente innovativo basato sulla metodologia di programma ad oggetto.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Selvazzano Dentro (Padova).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.332.625.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

CESARE COLOSIO S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: gamma di macchine automatiche, ad elevata produttività e flessibilità di impiego, per la produzione di calze da uomo e bambino, sciarpe e cappelli.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Rezzato (Brescia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.101.443.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 5 novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 12 dicembre 1991.

COMERIO ERCOLE S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: progetto per la realizzazione di una calandra coesionatrice a compensazione variabile della flessione dei cilindri per la produzione di veli non tessuti con carrello elettronico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Busto Arsizio (Varese); Biella (Vercelli).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 445.140.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° dicembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 novembre 1991.

ETIPACK S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sviluppo di macchine etichettatrici e stampanti e a componente elettronica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Cinisello Balsamo (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 523.491.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° maggio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 maggio 1991.

EUROPEAN VINYLS CORPORATION ITALIA S.P.A. in nome e per conto della ENICHEM ANIC S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuovo processo di cracking del 1.2 Dicloroetano con migliorata produttività e ridotti consumi energetici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Porto Marghera (Venezia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.354.380.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 maggio 1993.

EUROPEAN VINYLS CORPORATION ITALIA S.P.A. in nome e per conto della ENICHEM ANIC S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo di 1.2 Dicloroetano (DCE) via ossidroclurarazione con risparmio di materia ed energia e migliorato impatto ambientale.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Porto Marghera (Venezia); Brindisi.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.099.580.000di cui L. 1.019.655.000 da imputarsi alla quota Nord e L. 1.079.925.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1993.

FEDEGARI AUTOCLAVI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: autoclavi per sterilizzazione di materiali ad alto rischio patogeno.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Albuzzano (Pavia).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.558.105.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° novembre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 aprile 1991.

FERROSUD S.P.A., classificata grande impresa;

Oggetto del programma: automazione dei processi produttivi di una nuova generazione di carri ferroviari intermodali; applicazione alla costruzione di carri bimodali.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Matera.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 4.110.324.000da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

FMC - FOOD MACHINERY ITALY S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova macchina automatica a sistema rotatorio continuo per la formazione e l'inscatolamento di prodotti alimentari di origine vegetale o animale (con particolare riguardo all'inscatolamento del tonno).

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Parma.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 580.694.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

FRO SALDATURA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistemi innovativi di saldatura elettrica atti a realizzare giunzioni che soddisfano le esigenze dell'automazione, della robotizzazione e dell'ecologia, con risparmi economici ed energetici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Verona.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 979.755.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 19990.

G.D. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema integrato modulare per nuova generazione di macchine automatiche confezionatrici totalmente flessibili.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Bologna.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.648.608.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1992.

GICAR S.R.L., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovo sistema computerizzato volto alla razionalizzazione delle macchine distributrici di bevande sia calde che fredde con possibilità di colloquiare direttamente con un'unità centrale e rilevare tutti i dati necessari per l'operatività delle medesime.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Merate (Como).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 454.111.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

G.R.B. S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi processi tecnologici per lo studio di formule produttive innovative mediante l'utilizzo della tranciatura fine nella componentistica automobilistica.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Anzola dell'Emilia (Bologna).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 210.158.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

INTERCOS ITALIA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: nuova tecnologia di produzione e nuovo sistema per trattare i coloranti e le loro basi per l'utilizzo sistematico nella cosmetica di materie prime nazionali, con controllo di qualità secondo le norme europee EN29004.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Milano.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 3.134.659.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° ottobre 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

LAGOSTINA S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: studio, sviluppo, realizzazione ed avanzamento del nuovo sistema di progettazione e produzione integrato per le componenti fisico organizzativa ed informatica con il sistema logistico produttivo adeguato a rispondere alle nuove esigenze «business».

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Omegna (Novara).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 27,5% dei costi ammessi, pari a L. 3.247.333.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 27,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 29 febbraio 1992.

NUOVA ELETROFER S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazione di processo a ciclo integrale e continuo per la produzione di lamierini magnetici a grani orientati mediante ricostituzione continua degli sfridi e assemblaggio di nuclei per trasformatori ad alto rendimento elettrico.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Serravalle Scrivia (Alessandria); Novi Ligure (Alessandria).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 913.185.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° luglio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

Condizione: verifica della situazione patrimoniale dell'impresa volta ad assicurare il raggiungimento del valore di almeno 0,50 dell'indice di compatibilità finanziaria prospettica secondo i criteri dettati dalle delibere citate in premessa. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato comunicherà alla segreteria del CIPI l'attuazione di detta condizione.

OMSAG S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: nuovi sistemi computerizzati utilizzanti la tecnologia dell'alto vuoto per il trattamento antiriflesso con elevata durezza di lenti speciali, vetro e materiali plastici.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Settimo Milanese (Milano).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 853.635.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 2 gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

O.M.T. - OFFICINE MECCANICHE TORINO S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: compressori volumetrici di nuova concezione per applicazioni su autoveicoli di piccola e media cilindrata.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Torino.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 206.167.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma

dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° giugno 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 luglio 1991.

PASTIFICIO GAZZOLA S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: innovazioni di prodotto e di processo per la produzione di un nuovo tipo di pasta alimentare a cottura ultrarapida, senza precottura né aggiunta di additivi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Mondovì (Cuneo).

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 17,5% dei costi ammessi, pari a L. 1.010.362.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 17,5% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 1° marzo 1992.

PROFESSOR ROMEO ORSI S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: sistema automatizzato flessibile per la produzione di strumenti musicali a fiato.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Buccinasco (Milano).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 952.350.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SACHMAN S.P.A., classificata piccola impresa.

Oggetto del programma: fresatrice multiteste per la produzione automatica e non presidiata di stampi.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Reggio Emilia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.046.116.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1989.

Data prevista per la conclusione del programma: 30 settembre 1991.

SANTONI S.R.L., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: macchina automatica, basata su motori lineari ed assi a sostentamento pneumatico, destinata alle microsaldature in circuiti integrati.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Brescia.

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 1.931.466.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

SELECO S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: sistema di televisione ad alta definizione - HDTV - compatibile.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Pordenone.

Forma di finanziamento:

credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

contributo di cui al terzo comma dell'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 40% dei costi ammessi, pari a L. 1.360.000.000;

b) contributo: da calcolarsi a cura del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato alla data di stipulazione del contratto di cui al terzo comma dell'art. 16 della legge n. 46/1982, sulla base del 40% dei costi ammessi, applicando la procedura di calcolo di cui all'art. 15 della citata legge.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° marzo 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1990.

SNAIDERO R. S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: adozione di un sistema informativo integrato, operante in CIM, per il controllo automatico del processo produttivo di cucine componibili, finalizzato a dimezzare i tempi di consegna attuali e con l'ausilio di inedite metodologie di controllo globale computerizzate, tendente alla realizzazione dello «zero difetti» in sede di consegna.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 27 giugno 1990.

Luogo di esecuzione: Majano (Udine).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 35% dei costi ammessi, pari a L. 2.352.739.000.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° settembre 1988.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1991.

VIDEOCOLOR S.P.A., classificata grande impresa.

Oggetto del programma: cinescopi a colori di grandi dimensioni in formato 16/9 per televisione ad alta definizione.

Ammissibilità (ex art. 16 della legge n. 46/1982): delibera del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 4 ottobre 1989.

Luogo di esecuzione: Anagni (Frosinone).

Forma di finanziamento: credito agevolato al tasso annuale di interesse previsto dall'art. 15 della legge 17 febbraio 1982, n. 46.

Importo massimo:

a) credito agevolato: 80% dei costi ammessi, pari a L. 14.388.857.000 da imputarsi alla quota Sud.

Ammortamento: dieci anni, oltre il periodo di cinque anni di utilizzo e preammortamento a partire dalla data di stipulazione del contratto.

Data di inizio del programma: 1° gennaio 1987.

Data prevista per la conclusione del programma: 31 dicembre 1989.

Inoltre il CIPI approva le seguenti modifiche:

Delibera adottata dal CIPI in data 28 giugno 1990 e modificata il 12 marzo 1991 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Fracarro radioindustrie S.p.a., concernente: innovazione nel campo della ricezione fonica e televisiva da satelliti geostazionari realizzando sistemi di distribuzione del segnale fino a 2 GHz utilizzando nuove tecniche di progettazione e produzione.

Modifica da apportare: si conferma l'ammissione alle agevolazioni del fondo del programma presentato dalla società Fracarro radioindustrie S.p.a., a seguito della fusione per incorporazione di questa nella Treviso Trading S.p.a. e contestuale modificazione della denominazione sociale in Fracarro radioindustrie S.p.a.

Delibera adottata dal CIPI in data 26 luglio 1990 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Oto Melara S.p.a., concernente: sistema flessibile per la progettazione e la produzione di serie medio-piccole di unità a configurazione variabile ad alta affidabilità per il controllo di processo.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1992.

Delibera adottata dal CIPI in data 20 luglio 1988 e modificata il 12 settembre 1989 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Tai Milano S.p.a, concernente: nuove valvole di sicurezza di tecnologia speciale per particolari applicazioni industriali.

Modifica da apportare: data prevista per la conclusione del programma: 30 giugno 1991.

Delibera adottata dal CIPI in data 12 febbraio 1987 e modificata il 28 maggio 1987 in ordine al programma di innovazione tecnologica, presentato dalla società Sab Siliani S.p.a., concernente: tecnologie elettroniche innovative per l'incremento della sicurezza dell'alta velocità e del traffico ferroviario.

Modifica da apportare: denominazione sociale: Siliani elettronica S.p.a.

Roma, 18 aprile 1991

Il Presidente delegato: CIRINO POMICINO

91A2725

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

REGIONE LOMBARDIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 19 febbraio 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del completamento di una stazione turistica da parte della società Alpiaz S.r.l. (Deliberazione n. V/5834).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla società Alpiaz, S.r.l. per la realizzazione del completamento della stazione turistica su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 4984, 4985, 4987, 5000, foglio 29r, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali indispensabili per il funzionamento dell'intero insediamento dal punto di vista economico, sociale ed occupazionale;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione dell'area già edificata e caratterizzata da pochi fattori di naturalità relittuale in un contesto di infrastrutture ed insediamenti turistici esistenti;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 4984, 4985, 4987, 5000, foglio 29r, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Artogne (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 19 febbraio 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2736

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Madesimo dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una galleria paravalanghe da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/7077).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. nell'ambito delle procedure *ex* art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per la realizzazione di galleria paravalanghe su area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 647 (parte), 646 (parte), 236 (parte), 72 (parte), 278 (parte), 235 (parte), 234 (parte), 194 (parte), 189 (parte), 188 (parte), 187 (parte), 186 (parte), 185 (parte), 184 (parte), 183 (parte), 181 (parte), 152 (parte), 151 (parte), 150 (parte), 113 (parte), 112 (parte), 71 (parte), 43 (parte), foglio 27, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nell'eliminazione di stato di pericolo per la pubblica incolumità;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere richieste consistono nell'ampliamento di strutture analoghe esistenti ed, in ogni caso, le stesse consistono nella costruzione di corpi accessori al tracciato stradale esistente. Con la dovuta attenzione nell'uso dei materiali d'impiego le nuove opere verranno a costituire parte integrante del tracciato viario;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Madesimo (Sondrio), mappali 647 (parte), 646 (parte), 236 (parte), 72 (parte), 278 (parte), 235 (parte), 234 (parte), 194 (parte), 189 (parte), 188 (parte), 187 (parte), 186 (parte), 185 (parte), 184 (parte), 183 (parte), 181 (parte), 152 (parte), 151 (parte), 150 (parte), 113 (parte), 112 (parte), 71 (parte), 43 (parte), foglio 27, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Madesimo (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2737

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Piuro dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione da parte della soc. Funivie Val di Lei S.p.a. di una seggiovia biposto in sostituzione della sciovia esistente. (Deliberazione n. V/7083).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dalla soc. Funivie Val di Lei S.p.a. per la realizzazione di seggiovia biposto su area ubicata nel comune di Piuro (Sondrio), mappali 63, 8, 9, 10, 26, foglio 6, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *d)*, della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 3, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nella sostituzione di un impianto obsoleto con una seggiovia biposto;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto dell'opera sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 3, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Piuro (Sondrio), mappali 63, 8, 9, 10, 26, foglio 6, dall'ambito territoriale n. 3 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 3, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357, e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Piuro (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2738

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Ponte di Legno dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di opere di adeguamento della sede stradale da parte dell'A.N.A.S. (Deliberazione n. V/7081).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'A.N.A.S. nell'ambito delle procedure *ex* art. 81 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616/77 per la realizzazione di adeguamento rete stradale su area ubicata nel comune di Ponte di Legno (Brescia), come da piano particellare di esproprio ed elenco ditte allegati che formano parte integrante del presente provvedimento, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella protezione e sistemazione della rete stradale primaria;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del fatto che le opere previste non comportano alterazione sostanziale all'assetto attuale dei luoghi vincolati ed in ogni caso anche i corpi accessori alla sede stradale, con la dovuta attenzione nell'uso dei materiali d'impiego, risultano limitati all'eliminazione di stati di pericolo;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Ponte di Legno (Brescia), come da piano particellare d'esproprio ed elenco ditte allegati che formano parte integrante del presente provvedimento, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Ponte di Legno (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2739

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Artogne dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione di una strada agricolo-forestale per il collegamento delle località «Albere» e «Fopel» da parte dell'amministrazione comunale. (Deliberazione n. V/7079).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985 n. 431 in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dall'amministrazione comunale di Artogne (Brescia) per la realizzazione di strada di collegamento su area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 1016, 2101, 2102, 3998, 2075, 2568, 2484, 2100, 2565, 2478, 2105, 2522, 3999, 2073, 2480, foglio 7, mappali 3705, 2060, 2066, 2566, foglio 8, mappali 1003, 2061, 3703, 3706, 3704, 999, 3369, 2828/1, 1399, 2828/2, 1012, 2812, foglio 13, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, lettera *g*), della legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 15, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici, consistenti nella costruzione di una strada di collegamento tra le frazioni «Albere» e «Fopel»;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431: ciò in considerazione del limitato impatto delle opere sull'ambiente;

Atteso che si è provveduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, a verificare che la stessa non risulti in contrasto con tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri della proposta di piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte; relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 15, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata nel comune di Artogne (Brescia), mappali 1016, 2101, 2102, 3998, 2075, 2568, 2484, 2100, 2565, 2478, 2105, 2522, 3999, 2073, 2480, foglio 7, mappali 3705, 2060, 2066, 2566, foglio 8, mappali 1003, 2061, 3703, 3706, 3704, 999, 3369, 2828/1, 1399, 2828/2, 1012, 2812, foglio 13, dall'ambito territoriale n. 15 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 15, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Artogne (Brescia) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2740

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 26 marzo 1991.

Stralcio di un'area ubicata nel comune di Valdidentro dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione della giunta regionale 10 dicembre 1985, n. IV/3859, per la realizzazione del risanamento e dell'ampliamento della capanna Dosdè in località Val Viola - Val Cantone di Dosdè, da parte del C.A.I. di Bormio. (Deliberazione n. V/7076).

LA GIUNTA REGIONALE

Vista la legge 29 giugno 1939, n. 1497, sulla tutela delle bellezze naturali e il relativo regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 3 giugno 1940, n. 1357;

Visto l'art. 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, con cui sono state delegate alle regioni a statuto ordinario le funzioni amministrative in materia di protezione delle bellezze naturali;

Vista la legge 8 agosto 1985, n. 431, in particolare l'art. 1-*ter*;

Vista la legge regionale 27 maggio 1985, n. 57, così come modificata dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985 avente per oggetto «Individuazione delle aree di particolare interesse ambientale a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431»;

Richiamata la deliberazione di giunta regionale n. IV/31898 del 26 aprile 1988 avente per oggetto «Criteri e procedure per il rilascio dell'autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, per la realizzazione di opere insistenti su aree di particolare interesse ambientale individuate dalla regione a norma della legge 8 agosto 1985, n. 431, con deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985»;

Vista l'istanza di autorizzazione *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, presentata dal C.A.I. di Bormio per la realizzazione di risanamento ed ampliamento capanna Dosdè, località Val Viola - Val Cantone di Dosdè su area ubicata nel comune di Valdidentro (Sondrio), mappale 10, foglio 88, mappale 7, foglio 87, sottoposta a vincolo paesaggistico in forza dell'art. 1, primo comma, della

legge 8 agosto 1985, n. 431, nonché gravata da vincolo di immodificabilità ed inedificabilità temporanea di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, in quanto ricompresa nell'ambito territoriale n. 2, individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Riconosciuto, anche in base alle attestazioni e alla documentazione prodotta, la particolare rilevanza pubblica e sociale dell'opera in argomento, diretta al soddisfacimento di interessi pubblici e sociali, consistenti nel risanamento ed adeguamento igienico e funzionale del rifugio, meta di molti escursionisti;

Riconosciuta l'inderogabile necessità di realizzare l'opera di cui trattasi, in considerazione dell'improcrastinabile esigenza di soddisfare i suddetti interessi pubblici e sociali ad essa sottesi, i quali rivestono una rilevanza ed urgenza tali che la giunta regionale non può esimersi dal prendere in esame, in ragione dei problemi gestionali correlati al particolare regime di salvaguardia cui l'area in questione risulta assoggettata;

Verificato, in ordine all'area di cui trattasi che non sussistono esigenze assolute di immodificabilità, tali da giustificare la permanenza sull'area medesima del vincolo di cui all'art. 1-*ter* della legge 8 agosto 1985, n. 431, ciò in considerazione del minimo impatto ambientale delle opere;

Atteso che si è proceduto, relativamente all'area interessata dall'opera proposta, ad effettuare una puntuale analisi e valutazione di tutti quegli elementi di carattere sia ambientale che urbanistico ed economico-sociale, propri del piano paesistico;

Riconosciuto che, in un'ottica di accelerazione del processo generale di pianificazione paesistico-ambientale, risultano soddisfatte, relativamente all'area di cui trattasi, quelle finalità di tutela e valorizzazione dei beni paesistici, costituenti obiettivo primario della legge 8 agosto 1985, n. 431 e, in particolare della pianificazione paesistica;

Ritenuto opportuno, per i suesposti motivi, stralciare l'area interessata dall'opera in oggetto, dall'ambito territoriale n. 2, individuato e perimetrato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

Dato atto che, con successivo provvedimento si procederà ad autorizzare *ex* art. 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, la realizzazione dell'opera in questione;

Tutto ciò premesso;

Con voti unanimi espressi per alzata di mano;

Delibera:

1) di stralciare, per le motivazioni di cui in premessa, l'area ubicata in comune di Valdidentro (Sondrio), mappale 10, foglio 88, mappale 7, foglio 87, dall'ambito territoriale n. 2 individuato con deliberazione di giunta regionale n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

2) di riperimetrare, in conseguenza dello stralcio disposto al punto 1) della presente deliberazione, l'ambito territoriale n. 2, individuato con la predetta deliberazione n. IV/3859 del 10 dicembre 1985;

3) di pubblicare la presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 12 del regolamento 3 giugno 1940, n. 1357 e nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia, come previsto dall'art. 1, primo comma, della legge regionale 17 maggio 1985, n. 57, così come modificato dalla legge regionale 12 settembre 1986, n. 54;

4) di inviare al sindaco del comune di Valdidentro (Sondrio) copia della *Gazzetta Ufficiale*, contenente la presente deliberazione, affinché provveda ad affiggerla all'albo comunale; il comune stesso dovrà tenere a disposizione degli interessati copia della *Gazzetta Ufficiale* con la relativa planimetria, ai sensi dell'art. 4 della legge 29 giugno 1939, n. 1497.

Milano, 26 marzo 1991

Il presidente: GIOVENZANA

Il segretario: DI GIUGNO

91A2741

UNIVERSITÀ DI PAVIA

DECRETO RETTORALE 6 maggio 1991.

Modificazioni allo statuto dell'Università.

IL RETTORE

Veduto lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2130 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2229, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;

Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162;

Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università degli studi di Pavia;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il parere favorevole del Consiglio universitario nazionale in data 9 ottobre 1990 e 16 febbraio 1991;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pavia, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Gli articoli dal 513 al 522 compreso, relativi alla scuola di specializzazione in farmacologia, sono soppressi e sostituiti dagli articoli sottoriportati:

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 513. — È istituita la scuola di specializzazione in farmacologia presso l'Università degli studi di Pavia.

La scuola ha lo scopo di preparare un laureato specialista versato nei problemi, nelle tecniche e nelle prestazioni professionali in materia di monitoraggio dei trattamenti farmacologici nel paziente, studio di nuovi farmaci nell'uomo, diagnostica delle intossicazioni, loro cura e prevenzione, controllo posologico e monitoraggio strumentale e di laboratorio dei trattamenti chemioterapici.

La scuola rilascia il titolo di specialistica in farmacologia, indirizzo in farmacologia clinica, indirizzo in farmacologia applicata, indirizzo in tossicologia e indirizzo in chemioterapia.

Art. 514. — La scuola ha la durata di quattro anni.

Lo specializzando all'atto dell'iscrizione dovrà indicare l'indirizzo prescelto.

Ciascun anno di corso prevede ottocento ore di insegnamento e di attività pratiche guidate.

In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola è in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di ottanta specializzandi.

Art. 515. — Per l'attuazione delle attività didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la prima e la seconda facoltà di medicina e chirurgia con il contributo delle seguenti strutture:

dipartimento di medicina interna e terapia medica sezione di farmacologia, clinica medica I, clinica medica II, patologia medica, fisiopatologia cadiorespiratoria, medicina interna e farmacologia clinica e centro di monitoraggio farmacologico;

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio.

Art. 516. — Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione, relativamente agli indirizzi in farmacologia clinica, in tossicologia e in chemioterapia i laureati in medicina e chirurgia, e relativamente agli indirizzi in farmacologia applicata, in tossicologia e chemioterapia i laureati in farmacia e C.T.F. e relativamente all'indirizzo in farmacologia applicata i laureati in scienze biologiche.

Per l'iscrizione alla scuola è richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione.

Art. 517. — La scuola comprende dieci aree di insegnamento e tirocinio professionale:

a) propedeutica generale;

b) propedeutica farmacologica;

c) diagnostica e metodologia clinica;

d) farmacologia;

e) farmacologia clinica;

f) tossicologia;

g) emergenza farmacotossicologica;

h) chemioterapia;

i) farmacologia applicata;

l) tossicologia dell'ambiente e degli alimenti.

Art. 518. — Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti:

a) Propedeutica generale:

informatica medica;
statistica medica e biometria;
microbiologia;
virologia;
oncologia;
chimica e propedeutica biochimica.

b) Propedeutica farmacologica:

farmacologia;
tossicologia;
farmacologia cellulare;
farmacologia molecolare;
immunologia e immunofarmacologia;
chimica biologica.

c) Diagnostica e metodologia clinica:

anatomia e istologia patologica;
metodologia clinica;
patologia clinica;
malattie infettive;
immunologia clinica e allergologia;
diagnostica chimica-clinica tossicologica.

d) Farmacologia:

farmacologia speciale;
farmacologia endocrina;
farmacocinetica;
immunofarmacologia;
farmacologia cardiovascolare;
neuropsicofarmacologia.

e) Farmacologia clinica:

farmacologia clinica;
neuropsicofarmacologia clinica;
bioetica e legislazione.

f) Tossicologia:

tossicologia sperimentale;
chimica tossicologica;
tossicologia sistematica;
teratogenesi e cancerogenesi;
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico;
tossicologia clinica e terapia;
tossicologia clinica delle tossicodipendenze.

g) emergenza farmacotossicologica:
rianimazione e terapia intensiva.

h) Chemioterapia:
chemioterapia;
chemioterapia antiblastica.

i) Farmacologia applicata:
farmacologia applicata;
saggi e dosaggi farmacologici;
farmacologia e farmacognosia.

l) Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti:
tossicologia;
tossicologia alimentare;
analisi tossicologica;
epidemiologia.

Art. 519. — L'attività didattica comprende ogni anno ottocento ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa è organizzata in una attività didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (quattrocento ore come di seguito ripartite) ed in una attività didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori quattrocento ore, rivolta all'approfondimento del *curriculum* corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo).

La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato:

1° Anno:

Propedeutica generale (ore 80):
statistica medica e biometria . . . . . ore 40
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 180):
farmacologia . . . . » 60
farmacologia cellulare . . . . » 40
farmacologia molecolare . . . . » 40
tossicologia . . . . » 40

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):
patologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 50):
farmacologia speciale . . . . » 30
immunofarmacologia . . . . » 20

Tossicologia (ore 50):
teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 30
ecotossicologia . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

2° Anno:

Propedeutica generale (ore 70):
informatica medica . . . . ore 30
chimica e propedeutica biochimica . » 40

Farmacologia applicata (ore 30):
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 50):
metodologia clinica . . . . » 30
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 180):
farmacologia speciale . . . . ore 130
farmacocinetica . . . . » 50

Tossicologia (ore 30):
tossicologia sperimentale . . . . » 30

Chemioterapia (ore 40):
chemioterapia . . . . » 40

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Propedeutica generale (ore 80):
informatica medica . . . . ore 30
statistica medica e biometria . . . . . » 50

Propedeutica farmacologica (ore 60):
farmacologia . . . . » 30
tossicologia . . . . » 30

Diagnostica e metodologia clinica (ore 80):
patologia clinica . . . . » 40
metodologia clinica . . . . » 40

Farmacologia (ore 90):
farmacologia speciale . . . . » 60
farmacocinetica . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 90):
farmacologia clinica . . . . » 80
bioetica e legislazione . . . . » 10

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo farmacologia clinica:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):
patologia clinica . . . . ore 40
metodologia clinica . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 80):
farmacologia speciale . . . . » 40
farmacologia endocrina . . . . » 20
immunofarmacologia . . . . » 20

Farmacologia clinica (ore 160):
farmacologia clinica . . . . » 100
neuropsicofarmacologia . . . . » 60

Tossicologia (ore 20):
tossicologia clinica e terapia . . . . . » 20

Chemioterapia (ore 40):
chemioterapia . . . . » 20
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo tossicologia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . ore 50
anatomia ed istologia patologica . . » 50

Tossicologia (ore 300):

chimica tossicologica . . . . » 60
tossicologia sperimentale . . . . » 80
teratogenesi e cancerogenesi . . . . . » 50
ecotossicologia . . . . » 20
analisi chimico tossicologica . . . . . » 40
epidemiologia . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo tossicologia:

Tossicologia (ore 320):

tossicologia sistematica . . . . ore 100
tossicologia forense e legislazione in campo tossicologico . . . . » 50
tossicologia clinica e terapia . . . . . » 70
tossicologia clinica delle tossicodipendenze . . . . » 100

Emergenza farmacotossicologica (ore 50):

rianimazione e terapia intensiva . . . » 50

Tossicologia dell'ambiente e degli alimenti (ore 30):

tossicologia alimentare . . . . » 30

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo farmacologia applicata:

Tossicologia (ore 200):

chimica tossicologica . . . . ore 100
tossicologia sperimentale . . . . » 100

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

diagnostica chimico-clinica tossicologica . . . . » 50
anatomia ed istologia patologica . . » 50

Farmacologia applicata (ore 100):

farmacologia e farmacognosia . . . . » 50
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 50

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo farmacologia applicata:

Farmacologia applicata (ore 400):

farmacologia e farmacognosia . . . . ore 50
saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 150
farmacologia applicata . . . . » 200

Monte ore elettivo: ore 400.

3° Anno - indirizzo chemioterapia:

Propedeutica generale (ore 120):

microbiologia . . . . ore 40
virologia . . . . » 40
oncologia . . . . » 40

Propedeutica farmacologica (ore 20):

tossicologia . . . . ore 20

Diagnostica e metodologia clinica (ore 100):

metodologia clinica . . . . » 40
malattie infettive . . . . » 40
immunologia clinica e allergologia . » 20

Farmacologia (ore 60):

farmacocinetica . . . . » 30
immunofarmacologia . . . . » 30

Farmacologia clinica (ore 30):

farmacologia clinica . . . . » 20
bioetica e legislazione . . . . » 10

Chemioterapia (ore 50):

chemioterapia . . . . » 50

Farmacologia applicata (ore 20):

saggi e dosaggi farmacologici . . . . » 20

Monte ore elettivo: ore 400.

4° Anno - indirizzo chemioterapia:

Diagnostica e metodologia clinica (ore 40):

patologia clinica . . . . ore 40

Farmacologia clinica (ore 20):

farmacologia clinica . . . . » 20

Tossicologia (ore 40):

tossicologia clinica e terapia . . . . . » 20
ecotossicologia . . . . » 20

Chemioterapia (ore 300):

chemioterapia . . . . » 150
chemioterapia antiblastica . . . . . . » 150

Monte ore elettivo: ore 400.

Art. 520. — Durante i quattro anni di corso è richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/ laboratori:

dipartimento di medicina interna e terapia medica, sezioni di farmacologia: laboratori di farmacologia sperimentale, di farmacologia clinica e di tossicologia;

istituto di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio: laboratori di chemioterapia.

dipartimento di medicina interna e terapia medica sezioni di clinica medica I, clinica medica II, patologia medica, fisiopatologia cardiorespiratoria, medicina interna farmacologia clinica e centro di monitoraggio farmacologico;

divisione di tisiologia e malattie dell'apparato respiratorio, Policlinico San Matteo;

presidio sanitario multizonale ospedale di circolo di Varese, unità sanitaria locale n. 3, divisione di medicina

interna *a* e *b*, cardiologia e laboratorio di analisi chimico-cliniche;

centro ricerche Lepetit, istituto di ricerca Merrel Dow; Gerenzano (Varese).

La frequenza nelle varie aree per complessive ottocento ore annue, compreso il monte ore elettivo di quattrocento ore annue, avviene secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartisce annualmente il monte ore elettivo.

Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione, che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attività svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.

Art. 521 *(Norme transitorie)*. A partire dall'anno accademico in cui avrà applicazione il presente statuto, si avrà annualmente l'attivazione progressiva della scuola secondo il nuovo ordinamento e, corrispondentemente, la disattivazione progressiva della scuola secondo il vecchio ordinamento.

Art. 522. — Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme generali delle scuole di specializzazione.

Il presente decreto verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Pavia, 6 maggio 1991

Il rettore: SCHMID

91A2713

TESTI COORDINATI E AGGIORNATI

Testo del decreto-legge 29 marzo 1991, n. 108 (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 80 del 5 aprile 1991), **coordinato con la legge di conversione 1° giugno 1991, n. 169** (in *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 129 del 4 giugno 1991), **recante: «Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione».**

AVVERTENZA:

Il testo coordinato qui pubblicato è stato redatto dal Ministero di grazia e giustizia ai sensi dell'art. 11, comma 1, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, nonché dell'art. 10, commi 2 e 3, del medesimo testo unico, al solo fine di facilitare la lettura sia delle disposizioni del decreto-legge, integrate con le modifiche apportate dalla legge di conversione, che di quelle modificate o richiamate nel decreto, trascritte nelle note. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui riportati.

Le modifiche apportate dalla legge di conversione sono stampate con caratteri corsivi.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione.

Il comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 1° aprile 1989, n. 119, 5 giugno 1989, n. 215, 4 agosto 1989, n. 275, 9 ottobre 1989, n. 337, 7 dicembre 1989, n. 390, 13 febbraio 1990, n. 20, 24 aprile 1990, n. 82, 4 luglio 1990, n. 170, 15 settembre 1990, n. 259, 22 novembre 1990, n. 337, e 28 gennaio 1991, n. 29, ad eccezione dell'art. 11».

I predetti decreti, di contenuto pressoché analogo, non sono stati convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali: i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 128 del 3 giugno 1989, n. 182 del 5 agosto 1989, n. 233 del 5 ottobre 1989, n. 287 del 9 dicembre 1989, n. 32 dell'8 febbraio 1990, n. 89 del 17 aprile 1990, n. 146 del 25 giugno 1990, n. 206 del 4 settembre 1990, n. 269 del 17 novembre 1990, n. 18 del 22 gennaio 1991 e n. 76 del 30 marzo 1991.

Si trascrive il testo dell'art. 11 del D.L. n. 29/1991 del quale non è stata prevista la sanatoria degli effetti:

«Art. 11 *(Inquadramento del personale di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400)*. — 1. Il personale delle qualifiche funzionali e di quelle ad esaurimento di cui agli articoli 38, commi 3 e 12, e 39, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, che risulti eccedente rispetto ai posti disponibili di ruolo nelle singole qualifiche viene inquadrato in soprannumero con decorrenza dalla data di entrata in vigore della predetta legge, salvo riassorbimento con le successive vacanze organiche nelle qualifiche corrispondenti».

Il comma 3 dell'art. 1 della citata legge di conversione del presente decreto prevede che: «Restano altresì validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base del decreto-legge 4 ottobre 1990, n. 275, recante disposizioni urgenti a favore delle maestranze del cantiere ENEL di Gioia Tauro». Il D.L. n. 275/1990 non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 283 del 4 dicembre 1990).

Art. 1.
Norme in materia di trattamenti di disoccupazione

1. L'efficacia delle disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 ***(a)***, è prorogata fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1989. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7 ***(a)***, riferite all'attività lavorativa svolta nel corso del 1988, sono valide se presentate entro il 30 giugno 1989. Con effetto dal 1° gennaio 1989 la misura dell'importo dell'indennità giornaliera di disoccupazione prevista dal medesimo articolo 7 è elevata al 15 per cento della retribuzione.

2. A decorrere dall'anno 1990, è confermata l'estensione dell'assicurazione contro la disoccupazione ai lavoratori di cui ai punti 8° e 9° dell'articolo 40 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 ***(b)***. A decorrere dalla stessa data, ai fini della concessione da parte dell'INPS, nell'ambito della gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88 ***(c)***, dell'indennità ordinaria di disoccupazione, si intendono applicabili le disposizioni contenute nell'articolo 7 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla

legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, ivi comprese quelle in materia di contribuzione, con elevazione della misura della richiamata indennità al 20 per cento della retribuzione. Le domande per le prestazioni di cui al comma 3 del predetto articolo 7 *(a)*, sono valide se presentate entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento per l'attività lavorativa svolta.

3. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 601 miliardi per l'anno 1989, si provvede a carico del capitolo 3652 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno medesimo. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 817 miliardi in ragione d'anno, provvede l'INPS all'uopo parzialmente utilizzando le disponibilità del proprio bilancio provenienti dai trasferimenti operati a carico del bilancio dello Stato, ovvero quelle affluite in bilancio in relazione alle specifiche attività svolte dall'Istituto medesimo.

4. Per i periodi anteriori al 1° gennaio 1990, i lavoratori ai quali è stato corrisposto il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 8 agosto 1972, n. 464 *(d)*, e successive modificazioni ed integrazioni, e che, in conseguenza della mancata copertura contributiva relativa ai predetti periodi, non potrebbero conseguire il diritto a pensione ove abbiano superato alla data di entrata in vigore del presente decreto il 48° anno di età se donne ed il 53° anno di età se uomini, a domanda da presentarsi entro il 31 dicembre 1990 possono ottenere il contributo figurativo fino al raggiungimento dell'anzianità contributiva ed assicurativa minima per il pensionamento di vecchiaia nel momento in cui raggiungono l'anzianità prescritta. La retribuzione di riferimento per l'accreditamento della relativa contribuzione figurativa è pari alla retribuzione settimanale minima per i versamenti volontari in vigore al 1° gennaio di ciascun anno.

5. Per i lavoratori che si siano avvalsi della facoltà di cui al comma 4, i quali successivamente abbiano svolto attività lavorative, gli accrediti contributivi sono conteggiati in luogo di quelli figurativi fino alla loro concorrenza.

6. Le somme occorrenti alla copertura delle contribuzioni figurative di cui al comma 4 sono versate al Fondo pensioni lavoratori dipendenti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(c)*. L'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 22 miliardi per l'anno 1990, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(c)*, con utilizzo delle residue disponibilità derivanti dalla proroga del contributo di cui all'articolo 5, comma 7, lettera *b)*.

(a) Il testo dell'art. 7 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«Art. 7. — 1. In attesa della riforma del trattamento di disoccupazione, delle integrazioni salariali, dell'eccedenza di personale, nonché dei contratti di formazione e lavoro, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e per il solo 1988, l'importo dell'indennità giornaliera di cui all'art. 13 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 114, è fissato nella misura del 7,5 per cento della retribuzione.

2. La retribuzione di riferimento per la determinazione della indennità giornaliera di disoccupazione è quella media soggetta a contribuzione, e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria, dei tre mesi precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione, calcolata in relazione al numero delle giornate di lavoro prestate. Per i lavoratori di cui ai commi 3 e 4 la retribuzione di riferimento è quella percepita nell'anno 1987 e comunque non inferiore alla retribuzione prevista dai contratti nazionali e provinciali di categoria. La percentuale di cui al comma 1 per i lavoratori agricoli a tempo determinato si applica sulla retribuzione di cui all'art. 3 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e per i lavoratori italiani rimpatriati di cui alla legge 25 luglio 1975, n. 402, sulla retribuzione convenzionale determinata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale con riferimento ai contratti collettivi nazionali di categoria.

3. L'assicurazione contro la disoccupazione di cui all'art. 37 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155, è estesa, per il solo anno 1988, anche ai lavoratori di cui all'art. 40, ottavo e nono comma, del citato decreto-legge. Fermo restando il requisito dell'anzianità assicurativa di cui all'art. 19, primo comma, del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 1939, n. 1272, hanno diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione anche i lavoratori che, in assenza dell'anno di contribuzione nel biennio, nell'anno 1987 abbiano prestato almeno settantotto giorni di attività lavorativa, per la quale siano stati versati o siano dovuti i contributi per l'assicurazione obbligatoria. I predetti lavoratori hanno diritto alla indennità per un numero di giornate pari a quelle lavorate nell'anno stesso e comunque non superiore alla differenza tra il numero 312, diminuito delle giornate di trattamento di disoccupazione eventualmente goduto, e quello delle giornate di lavoro prestate [per l'interpretazione autentica di questo comma si veda il comma 4 dell'art. 3 del decreto qui pubblicato, *n.d.r.*].

4. Per i lavoratori agricoli che hanno conseguito il diritto alla indennità ordinaria di disoccupazione e non quello relativo ai trattamenti speciali di disoccupazione, il trattamento di cui al comma 1 è corrisposto per un numero di giornate pari a quelle lavorate nel 1987. Per i predetti lavoratori le giornate accreditabili ai fini pensionistici e quelle per le quali è prevista la corresponsione dell'assegno per il nucleo familiare sono calcolate sulla base della previgente disciplina, ancorché si tratti di giornate non lavorate né indennizzate. Per i lavoratori agricoli aventi diritto al trattamento speciale di disoccupazione non trova applicazione l'elevazione del trattamento di cui al comma 1.

5. Per essere ammessi a beneficiare della indennità di disoccupazione i lavoratori di cui al comma 3 devono presentare alle sezioni circoscrizionali per l'impiego domanda, su apposito modulo predisposto dall'INPS, entro il 30 giugno 1988. I lavoratori che non possano far valere il requisito dell'anno di contribuzione di cui al comma 3 devono corredare la domanda con apposita dichiarazione rilasciata dai datori di lavoro attestante il numero delle giornate prestate nell'anno 1987 e la relativa retribuzione corrisposta. Il datore di lavoro che rifiuti di rilasciare ai lavoratori già occupati alle proprie dipendenze la predetta dichiarazione, ovvero dichiari dati infedeli, è tenuto comunque al pagamento della somma di lire 200.000 a titolo di sanzione amministrativa per ogni lavoratore cui la dichiarazione si riferisce.

6. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 300 miliardi per l'anno 1988, si provvede, quanto a lire 93 miliardi, mediante utilizzazione delle economie di gestione realizzate dalla separata contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria per effetto dell'attuazione dell'art. 8, e, quanto a lire 207 miliardi, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1988, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

7. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 86/1988, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 147 del 24 giugno 1988.

(b) Il testo dell'art. 40, punti 8° e 9°, del R.D.L. n. 1827/1935 (Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale) è il seguente:

«Non sono soggetti all'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria:

8° coloro che solo occasionalmente prestano l'opera loro alle dipendenze altrui;

9° coloro che siano occupati esclusivamente in lavorazioni che si compiano annualmente in determinati periodi di durata inferiore ai sei mesi».

(c) Il testo degli articoli 24 e 37 della legge n. 88/1989 (Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro) è il seguente:

«Art. 24 *(Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti)* — 1. A decorrere dal 1° gennaio 1989, le gestione per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria, ivi compreso il Fondo di garanzia per il trattamento di fine rapporto e per l'assicurazione contro la tubercolosi, la cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria, la cassa per l'integrazione guadagni dei lavoratori dell'edilizia, la cassa per l'integrazione salariale ai lavoratori agricoli, la cassa unica per gli assegni familiari, la cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati ed operai privati, la gestione per i trattamenti economici di malattia di cui all'art. 74 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, il Fondo per il rimpatrio dei lavoratori extracomunitari istituito dall'art. 13 della legge 30 dicembre 1986, n. 943, ed ogni altra forma di previdenza a carattere temporaneo diversa dalle pensioni, sono fuse in un'unica gestione che assume la denominazione di "Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti

2. La predetta gestione, alla quale affluiscono i contributi afferenti ai preesistenti fondi, casse e gestioni, ne assume le attività e le passività ed eroga le relative prestazioni.

3. Dalla data di entrata in vigore della presente legge è soppresso il Fondo per gli assuntori dei servizi delle ferrovie, tranvie, filovie e linee di navigazione interna di cui agli accordi economici collettivi dell'8 luglio 1941 e dell'11 dicembre 1942. La residua attività patrimoniale, come da bilancio consuntivo della gestione del predetto fondo, è contabilizzata nella gestione dei trattamenti familiari di cui al comma 1.

4. Il bilancio della gestione è unico ed evidenzia per ciascuna forma di previdenza le prestazioni e il correlativo gettito contributivo».

«Art. 37 *(Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali)*. — 1. È istituita presso l'INPS la "Gestione degli interventi assistenziali e di sostegno alle gestioni previdenziali"

2. Il finanziamento della gestione è assunto dallo Stato.

3. Sono a carico della gestione:

a) le pensioni sociali di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, e successive modificazioni ed integrazioni, ivi comprese quelle erogate ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 18 dicembre 1973, n. 854, e successive modificazioni e integrazioni;

b) l'onere delle integrazioni di cui all'art. 1 della legge 12 giugno 1984, n. 222;

c) una quota parte di ciascuna mensilità di pensione erogata dal Fondo pensioni lavoratori dipendenti, dalle gestioni dei lavoratori autonomi, dalla gestione speciale minatori e dall'Ente nazionale di previdenza e assistenza per i lavoratori dello spettacolo (ENPALS), per un importo pari a quello previsto per l'anno 1988 dall'art. 21, comma 3, della legge 11 marzo 1988, n. 67. Tale somma è annualmente adeguata, con la legge finanziaria, in base alle variazioni dell'indice nazionale annuo dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati calcolato dall'Istituto centrale di statistica;

d) gli oneri derivanti dalle agevolazioni contributive disposte per legge in favore di particolari categorie, settori o territori ivi compresi i contratti di formazione-lavoro, di solidarietà e l'apprendistato e gli oneri relativi a trattamenti di famiglia per i quali è previsto per legge il concorso dello Stato o a trattamenti di integrazione salariale straordinaria e a trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, o ad ogni altro trattamento similare posto per legge a carico dello Stato;

e) gli oneri derivanti dai pensionamenti anticipati;

f) l'onere dei trattamenti pensionistici ai cittadini rimpatriati dalla Libia di cui al decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 19 ottobre 1970, n. 744, degli assegni vitalizi di cui all'art. 11 della legge 20 marzo 1980, n. 75, delle maggiorazioni di cui agli articoli 1, 2 e 6 della legge 15 aprile 1985, n. 140, nonché delle quote di pensione, afferenti ai periodi lavorativi prestati presso le Forze armate alleate e presso l'UNRRA. Sono altresì a carico della gestione tutti gli oneri relativi agli altri interventi a carico dello Stato previsti da disposizioni di legge.

4. L'onere di cui al comma 3, lettera *c)*, assorbe l'importo di cui all'art. 1 della legge 21 luglio 1965, n. 903, i contributi di cui all'art. 20 della legge 3 giugno 1975, n. 160, all'art. 27 della legge 21 dicembre 1978, n. 843, e all'art. 11 della legge 15 aprile 1985, n. 140.

5. L'importo dei trasferimenti da parte dello Stato ai fini della progressiva assunzione degli oneri di cui alle lettere *d)* ed *e)* del comma 3 è stabilito annualmente con la legge finanziaria. Per l'anno 1988, alla copertura degli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante proporzionale utilizzazione degli stanziamenti disposti dalla legge 11 marzo 1988, n. 67.

6. L'onere delle pensioni liquidate nella gestione per i coltivatori diretti, mezzadri e coloni con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1989 e delle pensioni di riversibilità derivanti dalle medesime, nonché delle relative spese di amministrazione è assunto progressivamente a carico dello Stato in misura annualmente stabilita con la legge finanziaria, tenendo anche conto degli eventuali apporti di solidarietà delle altre gestioni.

7. Il bilancio della gestione è unico e, per ciascuna forma di intervento, evidenzia l'apporto dello Stato, gli eventuali contributi dei datori di lavoro, le prestazioni o le erogazioni nonché i costi di funzionamento.

8. Alla gestione sono attribuiti i contributi dei datori di lavoro destinati al finanziamento dei trattamenti di integrazione salariale straordinaria e dei trattamenti speciali di disoccupazione di cui alle leggi 5 novembre 1968, n. 1115, 6 agosto 1975, n. 427, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché quelli destinati al finanziamento dei pensionamenti anticipati».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli soprariportati, consultare il testo della legge n. 88/1989 pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1989.

(d) La legge n. 464/1972 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione».

Art. 2.

Proroga del trattamento di integrazione salariale

1. A favore dei lavoratori dipendenti dalle società costituite dalla GEPI S.p.a, ai sensi dell'articolo 1, quarto comma, della legge 28 novembre 1980, n. 784 *(a)*, dell'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 807, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 1982, n. 63 *(b)*, dell'articolo 1, secondo comma, del decreto-legge 29 luglio 1982, n. 482, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 settembre 1982, n. 684 *(c)*, dell'articolo 5, quinto comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(d)*, e dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 *(e)*, dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 *(f)*, il trattamento straordinario di integrazione salariale è prorogato fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, *fino al 30 settembre 1991*. Sono

prorogati alla predetta data i trattamenti concessi nei confronti delle aziende e per le relative opere ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 10 giugno 1977, n. 291, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1977, n. 501 *(g)*, ivi considerati, previo accertamento del CIPI, i lavoratori in forza alla data di decorrenza dell'accertamento iniziale della relativa crisi occupazionale da parte del CIPI, dipendenti dalle stesse imprese e addetti alle medesime opere, sospesi dal lavoro successivamente al 1° gennaio 1990. Sono altresì prorogati al *30 settembre 1991* i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 6, comma 6, del decreto-legge 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1988, n. 48 *(h)*.

2. L'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 652 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 720 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 387 miliardi per l'anno 1991 è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(i)*, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(l)*.

3. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, nelle aree ricomprese nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(m)*, nelle quali il CIPI, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, accerta la sussistenza di uno stato di grave crisi dell'occupazione conseguente all'avvenuto completamento di impianti industriali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi dello Stato, delle regioni o di enti pubblici statali, per i lavoratori edili, che siano stati impegnati in tali aree e nelle predette attività con un rapporto di lavoro non inferiore a diciotto mesi e siano stati licenziati successivamente ad un avanzamento dei lavori edili superiore al 70 per cento, il trattamento speciale di disoccupazione di cui alla legge 6 agosto 1975, n. 427 *(n)*, è corrisposto dal 1° gennaio 1989 al *30 settembre 1991*.

4. I lavoratori di cui al comma 3 non residenti alla data del licenziamento nell'area in cui sono completati i lavori hanno diritto al trattamento di cui al medesimo comma se residenti alla medesima data in circoscrizioni che presentano un rapporto fra iscritti alla prima classe di collocamento e popolazione residente in età da lavoro superiore alla media nazionale.

5. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 3 e 4, valutato in lire 16,9 miliardi per l'anno 1989, in lire 53 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 33 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(i)*, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(l)*.

6. In deroga ai limiti numerici fissati dall'articolo 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 *(o)*, la GEPI S.p.a. è autorizzata a promuovere iniziative idonee a consentire il reimpiego dei dipendenti residui individuati negli elenchi 2 B e 3 B della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988 *(p)*, secondo i criteri e le modalità previsti nella delibera medesima.

7. Ai dipendenti di cui al comma 6 è riconosciuto, *fino al 30 settembre 1991*, il trattamento previsto dall'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni *(q)*.

8. L'onere derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 6, valutato in lire 8,2 miliardi per l'anno 1990 ed in lire 5,5 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(i)*, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(l)*.

9. Per i lavoratori assunti dalle imprese in favore delle quali sia stato emanato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale il decreto di cui all'articolo 7 della legge 8 agosto 1972, n. 464 *(r)*, il requisito di cui all'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(s)*, si considera acquisito con riferimento anche all'attività lavorativa espletata presso l'impresa di provenienza.

10. A favore dei dipendenti degli enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno di cui all'articolo 6 della legge 1° marzo 1986, n. 64 *(t)*, e delle relative società controllate, in stato di liquidazione, da individuarsi con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno in numero complessivamente non superiore alle centosessanta unità, è corrisposta, per i periodi di sospensione dal lavoro decorrenti dal 1° giugno 1990, una indennità pari all'importo massimo del trattamento di integrazione salariale previsto dalle vigenti disposizioni.

11. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale adotta i conseguenti provvedimenti di concessione del trattamento di cui al comma 10 per periodi semestrali consecutivi e, comunque, non superiori complessivamente a mesi ventiquattro.

12. Nei confronti dei lavoratori beneficiari dell'indennità prevista dal comma 10 si applicano, ove compatibili, le disposizioni della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni *(q)*. Trova comunque applicazione l'articolo 8, commi 3, 4, 5 e 6, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(s)*.

13. Alla corresponsione dell'indennità di cui al comma 10 provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(i)*, che a tal fine è integrata dell'importo di lire 6.100 milioni a carico dello stanziamento di cui alla legge 1° marzo 1986, n. 64 *(t)*, mediante riduzione di pari importo dei fondi attribuiti agli enti di promozione dal terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-1992, approvato dal CIPE con delibera del 29 marzo 1990 *(u)* ai sensi dell'articolo 1 della

citata legge n. 64 del 1986 *(t)*. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, previa determinazione, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, della modalità per il trasferimento delle somme spettanti alla gestione di cui sopra.

14. Le disposizioni previste dalla legge 9 marzo 1971, n. 98 *(v)*, sono estese a tutti i cittadini italiani che, come civili, abbiano prestato servizio continuativo da almeno un anno alla data del 30 giugno 1990 alle dipendenze di organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica e che siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione o di soppressione degli organismi medesimi. Per il personale di cui al presente comma si applica un trattamento pari al trattamento speciale di disoccupazione in favore dei lavoratori licenziati da imprese edili ed affini secondo la vigente normativa relativamente al periodo compreso tra la data del licenziamento e la data dell'inizio delle attività lavorative connesse alle assunzioni di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98 *(v)* Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale adotta i provvedimenti di concessione dell'indennità per periodi semestrali consecutivi e comunque non oltre il 31 dicembre 1992. Agli oneri finanziari, valutati in lire 9,8 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992 si provvede a carico delle disponibilità, anche in conto residui, del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. All'articolo 2, comma secondo, della legge 9 marzo 1971, n. 98 *(v)*, le parole: «due rappresentanti del personale interessato» sono sostituite dalle seguenti: «tre rappresentanti del personale interessato».

(a) Il testo dell'art. 1, quarto comma, della legge n. 784/1980, recante norme per la ricapitalizzazione della GEPI, è il seguente: «Nei casi espressamente definiti dal CIPI, con propria delibera, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sulla base della gravità delle crisi aziendali, espressamente specificate per singole aziende, in relazione alla situazione economica di singoli comuni e province, nell'ambito dei territori del Mezzogiorno di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in relazione ai punti di crisi del piano di risanamento fibre approvato dal CIPI l'8 luglio 1980 ed ubicati in territorio depresso immediatamente limitrofo alle aree prima delimitate, la GEPI è autorizzata a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori delle aziende anzidette».

(b) Il testo dell'art. 4, primo comma, del D.L. n. 807/1981, recante norme sull'autorizzazione alla GEPI ad intervenire nel settore dell'elettronica, è il seguente: «Il CIPI, con la delibera di approvazione dei piani specifici di cui all'ultimo comma del precedente art. 1, può autorizzare la GEPI a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego dei lavoratori eventualmente eccedenti il fabbisogno delle imprese o dei rami aziendali del settore dell'elettronica dei beni di consumo e della componentistica connessa, ubicati nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché nei territori dei comuni aventi aree comprese nei territori dell'art. 1 dello stesso testo unico».

(c) Il testo dell'art. 1, secondo comma, del D.L. n. 482/1982, recante proroga del termine per gli interventi della GEPI ai sensi della legge 28 novembre 1980, n. 784, è il seguente: «La GEPI è autorizzata a promuovere le iniziative di cui al comma precedente anche nei confronti di aziende, espressamente indicate con propria delibera dal CIPI, le quali siano localizzate nel comune di Spoleto ed abbiano un numero di addetti non superiore a 500. Il CIPI dovrà adottare una delibera nella quale siano indicate le condizioni per l'intervento della GEPI ai sensi del precedente comma. Tale intervento dovrà essere finalizzato alla riorganizzazione produttiva e al risanamento del comparto attraverso le necessarie ristrutturazioni, avendo riguardo alla tutela dei livelli occupazionali anche attraverso misure di salvaguardia dei volumi produttivi, in rapporto all'andamento dei mercati internazionali».

(d) Il testo dell'art. 5, quinto comma, della legge n. 193/1984, recante misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI, è il seguente: «In deroga alla normativa vigente la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti dal CIPI con propria delibera entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori di aziende appartenenti al settore delle fibre sintetiche ed ubicate nella provincia di Novara».

(e) Il testo dell'art. 1, comma 2, del D.L. n. 23/1985, recante disposizioni urgenti in materia d'interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale, è il seguente: «2. In deroga alla normativa vigente, la GEPI S.p.a. è autorizzata, nei casi espressamente definiti cal Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) con propria delibera entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ad effettuare gli interventi anche con carattere parziale e sostitutivo, nonché a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese del settore meccanico localizzate in provincia di Latina con più di novecento addetti e di dipendenti in cassa integrazione di imprese del settore abbigliamento in provincia di Salerno con più di novecento addetti, nonché da imprese del settore meccanico localizzate nelle province di Arezzo e di Terni con più di trecento addetti».

(f) Il testo dell'art. 2, comma 1, del D.L. n. 366/1987, recante proroga del trattamento straordinario d'integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, è il seguente: «1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei territori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 [si veda la successiva nota *(m)*, *n.d.r.*], per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 unità nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità».

(g) Il testo dell'art. 1 del D.L. n. 291/1977, recante provvidenze in favore dei lavoratori nelle aree dei territori meridionali, è il seguente:

«Art. 1. — Nelle aree, ricomprese nei territori di cui all'art. 1 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1967, n. 1523, nelle quali si verifichi uno stato di grave crisi dell'occupazione in conseguenza dell'avvenuto completamento di impianti industrali, di opere pubbliche di grandi dimensioni e di lavori relativi a programmi comunque finanziati in tutto o in parte con fondi statali, e nelle quali sussistono possibilità di occupazione derivanti da investimenti pubblici per gli impianti, le opere e i lavori anzidetti previsti e finanziati nell'ambito del programma quinquennale di cui alla legge 2 maggio 1976, n. 183, e delle direttive da esso previste può essere concesso, ai lavoratori che si renderanno disponibili a seguito del completamento delle opere suddette, il trattamento straordinario di integrazione salariale previsto dalla legge 20 maggio 1975, n. 164, fino ad un massimo di dodici mesi mediante decreti trimestrali del Ministro del lavoro e della previdenza sociale. Le imprese che vengono esentate, ai sensi del secondo comma dell'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, dal pagamento del contributo addizionale sull'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, sono esentati altresì dal pagamento delle ulteriori contribuzioni dovute in relazione agli interventi della Cassa integrazione guadagni.

L'accertamento delle condizioni di cui al precedente comma è effettuato con decreto del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il lavoro e la previdenza sociale, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per le partecipazioni statali e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

I nominativi dei lavoratori di cui al primo comma devono essere comunicati dai datori di lavoro interessati, entro quindici giorni dalla data del decreto interministeriale di cui al secondo comma, all'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione competente, per essere iscritti in una lista speciale, da istituire presso l'ufficio stesso, ai fini del loro avviamento, su proposta della commissione comunale di collocamento, ad appositi corsi di formazione professionale di carattere straordinario.

I corsi di cui al comma precedente della durata massima di otto mesi sono organizzati dalle regioni competenti e la relativa spesa graverà sulla quota statale del fondo addestramento professionale dei lavoratori per l'esercizio 1976-77 e 1977-78».

(h) Il testo del comma 6 dell'art. 6 del D.L. n. 536/1987, recante fiscalizzazione degli oneri sociali, proroga degli sgravi contributivi nel Mezzogiorno, interventi per settori in crisi e norme in materia di organizzazione dell'INPS, è il seguente: «6. La società INSAR S.p.a. è autorizzata a realizzare le iniziative di cui all'art. 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, anche a favore dei lavoratori già dipendenti dalle imprese delle aree industriali della Sardegna, appaltatrici o subappaltatrici del gruppo SIR, beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale ai sensi dell'art. 4, comma 7, del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45, e dall'art. 2, comma quinto, della legge 12 agosto 1977, n. 675. Ai predetti lavoratori si applicano le disposizioni di cui al secondo comma dell'art. 5 del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25. Ai predetti lavoratori è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'art. 5, comma terzo, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, fino al 31 dicembre 1989».

Per il testo delle disposizioni richiamate nel comma soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 536/1987, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 14 aprile 1988.

(i) Per il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(l) Il comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 (Legge finanziaria 1987) prevede che: «È autorizzata la concessione di un contributo alla Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, da versare alla separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, in ragione di lire 3.000 miliardi per l'anno 1987, di lire 2.500 miliardi per l'anno 1988 e di lire 2.000 miliardi per l'anno 1989. A decorrere dall'anno 1990 si provvede con le modalità di cui all'art. 19, quattordicesimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887. Continuano ad applicarsi i criteri di cui al comma 4 dell'art. 19 della legge 28 febbraio 1986, n. 41, intendendosi corrispondentemente sostituito il riferimento temporale ivi contenuto».

L'art. 4 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) sopracitata prevede che per gli interventi straordinari in favore degli operai delle aziende industrali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione o riorganizzazione aziendale, si provveda con un contributo a carico dello Stato da versarsi alla gestione ordinaria, in separata contabilità, della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria.

Il quattordicesimo comma dell'art. 19 della legge n. 887/1984 (Legge finanziaria 1985), abrogato dall'art. 11 della legge 23 agosto 1988, n. 362, era così formulato: «Con effetto dal 1° gennaio 1986, le disposizioni di legge che rinviano per la quantificazione dello stanziamento annuo alla legge di approvazione del bilancio dello Stato cessano di avere efficacia. La quantificazione predetta è disposta, su base triennale, dalla legge finanziaria, con aggiornamento annuale per scorrimento. Nelle more dell'approvazione della legge finanziaria relativa all'anno 1986, il bilancio di previsione dello Stato afferente lo stesso anno considera, per le disposizioni di legge di cui al comma precedente, uno stanziamento non superiore a quello iscritto nel bilancio dello Stato per l'anno 1985».

Il testo del comma 4 dell'art. 19 della legge n. 41/1986 (Legge finanziaria 1986) e del comma 3 dello stesso articolo, citato nel comma 4, è il seguente:

«3. In attesa della nuova disciplina concernente la Cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria, fermo restando il contributo dello Stato di cui all'art. 12 della legge 20 maggio 1975, n. 164, è fissato, per l'anno 1986, un contributo straordinario di lire 3.500 miliardi a favore della separata contabilità degli interventi straordinari di cui all'art. 4 della legge 5 novembre 1968, n. 1115.

4. Il contributo predetto è corrisposto per il 60 per cento nell'anno 1986 e, per la restante parte, fino alla concorrenza dell'onere effettivo e, comunque, nel limite del contributo di cui al precedente comma 3, sulla base delle risultanze per lo stesso anno della separata contabilità degli interventi straordinari della cassa integrazione».

(m) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è così formulato:

«Art. 1 *(Sfera territoriale di applicazione)*. — Il presente testo unico si applica, qualora non sia prescritto diversamente dalle singole disposizioni, alle regioni Abruzzo, Molise, Campania, Puglie, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, alle province di Latina e di Frosinone, ai comuni della provincia di Rieti già compresi nell'ex circondario di Cittaducale, ai comuni compresi nella zona del comprensorio di bonifica del fiume Tronto, ai comuni della provincia di Roma compresi nella zona della bonifica di Latina, all'Isola d'Elba, nonché agli interi territori dei comuni di Isola del Giglio e di Capraia Isola.

Qualora il territorio dei comprensori di bonifica di cui al precedente comma comprenda parte di quello di un comune con popolazione superiore ai 10.000 abitanti alla data del 18 agosto 1957, l'applicazione del testo unico sarà limitata al solo territorio di quel comune facente parte dei comprensori medesimi.

Gli interventi comunque previsti da leggi in favore del Mezzogiorno d'Italia, escluse quelle che hanno specifico riferimento ad una zona particolare, si intendono, in ogni caso, estesi a tutti i territori indicati nel presente articolo».

(n) La legge n. 427/1975 reca: «Norme in materia di garanzia del salario e di disoccupazione speciale in favore dei lavoratori dell'edilizia e affini».

(o) Il testo dell'art. 2 del D.L. n. 366/1987, recante proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI, disciplina del reimpiego di dipendenti licenziati da imprese meridionali, misure per la soppressione di capacità produttive di fonderie di ghisa e di acciaio, norme per il finanziamento di lavori socialmente utili nell'area napoletana e per la manutenzione e salvaguardia del territorio e del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo, nonché interventi a favore dei lavoratori dipendenti da datori di lavoro privati operanti nelle province di Sondrio e di Bolzano interessate dagli eventi alluvionali del luglio 1987, è il seguente:

«Art. 2. — 1. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nei teritori di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per un massimo complessivo di 6.500 unità, delle quali 4.000 nella regione Campania e 2.500 nelle altre regioni, nonché di dipendenti licenziati, nei territori sopra citati, da imprese in amministrazione straordinaria nel limite massimo globale non superiore a 3.000 unità.

2. La GEPI provvede, altresì, nel caso ricorrano le condizioni definite dal CIPI con la delibera di cui al comma 1, all'acquisizione, delle società o imprese che procedono ai licenziamenti, dei mezzi produttivi e degli immobili pertinenti, utilizzabili ai fini delle iniziative di reimpiego di cui al comma 1.

3. Le deliberazioni del CIPI di cui al comma 1, devono indicare espressamente le società di appartenenza ed il numero dei dipendenti dei quali è autorizzata l'assunzione.

4. Ai dipendenti di cui ai precedenti commi è riconosciuto, per un periodo massimo di un anno, il trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni e integrazioni.

5. In deroga alla normativa vigente, la GEPI può effettuare, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, gli interventi previsti dall'art. 5 della legge 22 marzo 1971, n. 184, a favore di aziende del settore tessile ubicate nel comune di Lucca, dell'azienda metalmeccanica del gruppo SIMA di Jesi e di aziende tessili (anche iuta), di media dimensione, ubicate in zone dell'Italia centrale, segnate da una forte caduta dei livelli di occupazione».

Per il testo dell'art. 1 del testo unico approvato con D.P.R. n. 218/1978 e dell'art. 2 della legge n. 1115/1968 (soprarichiamati) si veda, rispettivamente, la precedente nota *(m)* e la successiva nota *(q)*. L'art. 5 della legge n. 184/1971 (Interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali), richiamato anch'esso nell'articolo sopra riportato, è così formulato

«Art. 5. — L'Ente partecipazioni e finanziamento industria manifatturiera (EFIM), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), l'Istituto mobiliare italiano (IMI) e l'Istituto per la ricostruzione industriale (IRI) sono autorizzati a costituire una società finanziaria per azioni. Tale società, per concorrere al mantenimento ed all'accrescimento dei livelli di occupazione compromessi da difficoltà transitorie di imprese industriali, effettua interventi sulla base di piani di riassetto o riconversione, atti a comprovare la concreta possibilità del risanamento delle imprese interessate, nelle seguenti forme:

1) assumere partecipazioni in società industriali che versino in condizioni di difficoltà finanziaria o gestionale, giudicate, in base al piano di riassetto o riconversione, transitorie e superabili, al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione delle imprese e per una successiva cessione delle partecipazioni stesse;

2) costituire o concorrere a costituire società per la gestione o per il rilievo di aziende industriali al fine di realizzare le migliori condizioni per la riorganizzazione di aziende e per una loro successiva cessione;

3) concedere finanziamenti, anche a tassi agevolati, alle società di cui ai numeri 1) e 2).

Gli interventi della società finanziaria ai sensi del presente articolo possono essere condizionati dalla stessa società, oltre che all'approvazione del piano di riassetto o di riconversione, anche all'assunzione di particolari obblighi da parte degli azionisti delle società titolari delle aziende industriali oggetto d'intervento della società finanziaria.

Il CIPE delibera le direttive alle quali deve attenersi la società finanziaria sopra indicata».

(p) La delibera CIPI del 21 gennaio 1988, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale n. 29 del 5 febbraio 1988, determina le società e il numero massimo dei lavoratori da trasferire alle società di reimpiego della GEPI. L'elenco 2B riguarda la quota di riserva nella regione Campania e l'elenco 3B la quota di riserva per le altre regioni meridionali.

(q) Il testo dell'art. 2 della legge n. 1115/1968 (Estensione, in favore dei lavoratori, degli interventi della Cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della Cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) è il seguente:

«Art. 2. — A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge agli operai delle aziende industriali, comprese quelle dell'edilizia e affini, che siano sospesi dal lavoro o lavoranti ad orario ridotto in dipendenza di crisi economiche settoriali o locali delle attività industriali o nei casi di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale, è corrisposta per la durata di tre mesi l'integrazione salariale di cui all'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 788, a carico della Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella misura dell'80 per cento della retribuzione globale, che sarebbe ad essi spettata per le ore di lavoro non prestato compreso fra le 0 ore ed il limite massimo di ore previste dai contratti collettivi di lavoro, ma comunque non oltre le 44 settimanali.

La durata di detto trattamento può essere prolungata a sei mesi con disposizione del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale ed, eccezionalmente, a nove mesi con decreto interministeriale da emanarsi con le modalità indicate nell'art. 3».

(r) Il testo dell'art. 7 della legge n. 464/1972 (Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione) è il seguente:

«Art. 7. — I lavoratori licenziati per una delle cause previste dall'articolo 1 della presente legge hanno titolo ad essere avviati al lavoro con preferenza presso aziende che localmente esercitano attività industriali sostitutive di quelle svolte dalle aziende nelle quali i lavoratori stessi erano occupati.

Il carattere sostitutivo dell'attività industriale e l'ambito territoriale di cui al comma precedente sono stabiliti con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale di concerto con il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato. Qualora l'attività industriale riguardi imprese a partecipazione statale occorre anche il concerto del Ministro per le partecipazioni statali».

(s) Il testo dei commi 3, 4, 5 e 6 dell'art. 8 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale) è il seguente:

«3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.

4. Il lavoratore che svolga attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale non ha diritto al trattamento per le giornate di lavoro effettuate.

5. Il lavoratore decade dal diritto al trattamento di integrazione salariale nel caso in cui non abbia provveduto a dare preventiva comunicazione alla sede provinciale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale dello svolgimento della predetta attività.

6. Il datore di lavoro che occupi un lavoratore titolare del trattamento di integrazione salariale, di disoccupazione o di mobilità in violazione delle norme in materia di collocamento, ferma restando ogni altra sanzione prevista, è tenuto a versare alla gestione della assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria una somma pari al 50 per cento del trattamento previdenziale indebitamente percepito dal lavoratore per il periodo durante il quale questi è stato occupato alle sue dipendenze».

(t) Si trascrive il testo degli articoli 1 e 6 della legge n. 64/1986, recante la disciplina organica dell'intervento straordinario nel Mezzogiorno:

«Art. 1 *(Intervento straordinario, programma triennale per lo sviluppo del Mezzogiorno e piani annuali di attuazione)*. — 1. L'intervento straordinario e aggiuntivo nei territori meridionali di cui all'art. 1 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, ha durata novennale. Per la sua attuazione si provvede per il periodo 1985/1993 con un apporto complessivo di lire 120.000 miliardi, dei quali è destinato agli interventi indicati all'art. 1 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, un apporto annuale non inferiore a 10.000 miliardi, fermo restando l'apporto fissato dalla legge finanziaria per il 1985.

2. Le attività e le iniziative, con particolare riguardo alle produzioni sostitutive di importazioni e alle innovazioni, che concorrono al risanamento, all'ammodernamento e all'espansione dell'apparato produttivo, all'accrescimento dei livelli di produttività economica, al riequilibrio territoriale interno, alla valorizzazione delle risorse locali e al miglioramento della qualità della vita, al potenziamento e alla riqualificazione delle istituzioni locali economiche, tecnico-scientifiche e culturali, formative ed amministrative, possono rientrare nell'intervento straordinario ed essere finanziate o agevolate in esecuzione del programma triennale di sviluppo.

3. Il programma triennale di sviluppo, formulato ed approvato ai sensi e con le procedure di cui all'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, è aggiornato annualmente con le medesime procedure anche con riferimento alle disposizioni della legge finanziaria. Esso indica, tra l'altro, le attività e le iniziative da promuovere e realizzare nell'ambito degli interventi di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* dell'art. 1 della citata legge 1° dicembre 1983, n. 651, ed al decreto-legge 18 settembre 1984, n. 581, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 novembre 1984, n. 775, i soggetti pubblici relativamente agli interventi di cui alla lettera *a)* e i soggetti pubblici e privati relativamente agli interventi di cui alle lettere *b)* e *c)*, le modalità sostitutive nel caso di carenza di iniziative o di inadempienza dei soggetti stessi; ripartisce le quote finanziarie ai singoli settori con particolare riguardo alle risorse da destinare alle incentivazioni delle attività produttive, sulla base anche delle linee generali della politica industriale e delle indicazioni del piano agricolo nazionale; individua i criteri generali per lo sviluppo dell'attività promozionale e di assistenza tecnica alle imprese; formula i criteri per il finanziamento e la realizzazione dei programmi regionali di sviluppo di cui all'art. 44 del citato testo unico.

4. Il CIPE determina, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le regioni e le aree particolarmente svantaggiate di cui al primo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651. La determinazione è compiuta sulla base di indicatori oggettivi di sottosviluppo quali, tra gli altri, il numero della forza-lavoro in cerca di occupazione e il rapporto tra occupazione industriale e popolazione residente, il reddito *pro capite*, l'emigrazione.

5. Al secondo comma dell'art. 2 della legge 1° dicembre 1983, n. 651, dopo le parole: «dalla presente legge», sono aggiunte le seguenti: «e tenendo conto dei programmi delle amministrazioni pubbliche».

6. Alla realizzazione del programma triennale si provvede mediante piani annuali di attuazione, formulati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, sulla base sia di progetti di sviluppo regionale inviati dalle regioni entro il 31 maggio al Ministro stesso, sia di progetti interregionali o di interesse nazionale previsti dal programma triennale. Tali progetti indicano i riferimenti temporali, territoriali, occupazionali, i soggetti tenuti all'attuazione e le quote finanziarie correlate ai singoli interventi secondo criteri uniformi di rappresentazione fissati dal Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali.

7. I piani annuali di attuazione, da approvarsi contestualmente all'aggiornamento del programma triennale:

a) specificato, nel quadro di una rigorosa valutazione tecnica e finanziaria, l'occupazione derivante dalla realizzazione delle singole opere e degli interventi infrastrutturali, precisando strumenti, tempi e modalità per la verifica dei risultati e per la individuazione di iniziative volte a rimuovere le cause di eventuali scostamenti;

b) indicano i criteri, le modalità e le procedure di esecuzione delle opere ai sensi della legislazione vigente;

c) indicano i mezzi finanziari occorrenti al fine di garantire un quadro finanziario certo nell'ambito degli stanziamenti previsti dalla presente legge, per la incentivazione, la promozione e lo sviluppo delle attività produttive, precisando i settori da agevolare ai sensi della legge medesima, tenendo anche conto della programmazione e del grado di attuazione della erogazione degli stanziamenti previsti da parte dell'intervento ordinario;

d) individuano i soggetti che dovranno curare la gestione delle opere finanziate dalla presente legge.

8. Ai fini della formulazione del primo piano di attuazione le regioni, nonché, per la parte riguardante i progetti interregionali o di interesse nazionale, le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici economici trasmettono al Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno le rispettive proposte entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

9. I termini e le modalità per gli adempimenti di cui ai precedenti commi e le procedure sostitutive in caso di carenza delle proposte suindicate, sono fissati con decreto del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sentito il comitato dei rappresentanti delle regioni meridionali, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge».

«Art. 6 *(Enti di promozione per lo sviluppo del Mezzogiorno)*. — 1. Per la promozione e l'assistenza tecnica delle attività ed iniziative che concorrono al raggiungimento degli obiettivi del programma triennale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più decreti del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, sono adottate disposizioni — anche in deroga alla legislazione vigente in materia e, in tal caso, previo parere della commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel Mezzogiorno — per il riordinamento degli enti già collegati alla cessata Cassa per il Mezzogiorno in vista del raggiungimento degli obiettivi di seguito indicati:

a) favorire la formazione di nuove iniziative economiche nei vari settori produttivi;

b) consolidare le strutture imprenditoriali esistenti sulla base dei programmi aziendali di sviluppo o di ristrutturazione;

c) fornire agli operatori locali, pubblici e privati, assistenza tecnica qualificata al fine di accrescere la produttività, introdurre nuove tecnologie e favorire la diffusione e il trasferimento dei risultati della ricerca applicata.

2. Il riordinamento degli enti predetti, che potrà prevedere modifiche nel relativo assetto organizzativo e istituzionale, sarà effettuato sulla base del programma triennale in conformità dei seguenti criteri:

a) la Società finanziaria agricola meridionale (FINAM) ha per oggetto attività di valorizzazione della produzione agricola e zootecnica, ivi comprese la prima trasformazione dei prodotti agricoli e la sperimentazione, nonché attività concernenti la forestazione produttiva;

b) la Società finanziaria meridionale (FIME) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle piccole e medie imprese industriali, ivi comprese quelle atte a favorire la locazione finanziaria;

c) la Società finanziaria nuove iniziative per il Sud (INSUD) ha per oggetto attività per la promozione e lo sviluppo delle imprese turistiche e termali;

d) la Società ITALTRADE ha per oggetto attività di commercializzazione;

e) il Centro di formazione e studi (FORMEZ) ha per oggetto l'attività di formazione e di aggiornamento per gli operatori pubblici e privati;

f) l'Istituto di assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno (IASM) ha per oggetto l'attività di assistenza tecnica e di promozione per la localizzazione nel Mezzogiorno di nuove imprese;

g) disciplinare e rafforzare la struttura finanziaria anche mediante la partecipazione di enti pubblici economici a carattere nazionale, prevedendo la costituzione di fondi di rotazione per finalità specifiche e la possibilità di avvalersi, per la provvista di fondi all'estero ed il finanziamento delle iniziative da loro promosse, degli istituti di credito a medio termine operanti nel Mezzogiorno, compresi gli istituti meridionali di credito speciale;

h) prevedere che le partecipazioni finanziarie siano di minoranza, abbiano carattere transitorio e siano assunte con riguardo alla validità economica delle iniziative;

i) promuovere e favorire l'innovazione tecnologica e la più ampia diffusione, nei territori meridionali, di servizi reali alle imprese di piccole e medie dimensioni operanti nei vari settori produttivi, con particolare riguardo alle imprese agricole, industriali, turistiche e artigiane, anche attraverso la costituzione di apposite società con competenza territoriale a base regionale, alle quali possono partecipare istituti e aziende di credito, società finanziarie, nonché imprenditori singoli e associati;

l) favorire, con la partecipazione dei consorzi per le aree ed i nuclei di sviluppo industriale, l'allestimento di aree attrezzate per lo sviluppo industriale. Tale obiettivo è perseguito sia mediante la realizzazione e la gestione di infrastrutture, di rustici industriali, di centri e servizi commerciali, di ogni altro servizio reale alle imprese e di servizi sociali essenziali, sia attraverso la acquisizione di infrastrutture di interesse collettivo e di terreni occorrenti per gli insediamenti avvalendosi delle agevolazioni finanziarie sulla base di criteri, modalità e procedure indicate dal programma triennale;

m) assicurare, direttamente o indirettamente, la promozione e l'assistenza tecnica in materia di studi di fattibilità e di programmazione economica, di progettazione di massima ed esecutiva a favore di amministrazioni regionali, enti pubblici ed enti locali, anche al fine di costituire un patrimonio progetti per le opere pubbliche;

n) garantire il coordinamento delle attività promozionali e dei servizi reali e finanziari;

o) promuovere e sostenere una più efficiente manutenzione e gestione delle opere già realizzate e di quelle finanziate ai sensi della presente legge, anche attraverso la costituzione sia di consorzi fra enti locali, con la partecipazione di enti pubblici, nazionali e regionali, sia di società a partecipazione pubblica avvalendosi anche delle strutture tecniche e del personale della cessata Cassa per il Mezzogiorno;

p) promuovere e sostenere il potenziamento e lo sviluppo della cooperazione, anche al fine di favorire la occupazione giovanile;

q) promuovere la costituzione di una apposita società finanziaria per la predisposizione di progetti di investimento, specie di quelli ad alto contenuto tecnologico, e per la loro conseguente realizzazione da parte di imprese pubbliche e private, anche di natura cooperativa, alle quali essa partecipa;

r) promuovere e favorire, anche mediante la ristrutturazione organizzativa e finanziaria di organismi esistenti, la formazione di ricercatori altamente qualificati e l'esecuzione di programmi di ricerca interessanti il Mezzogiorno nei settori dell'economia agraria e dell'economia dello sviluppo, nonché la sperimentazione dell'assistenza tecnica in agricoltura in concomitanza con i programmi della Comunità economica europea.

3. Alla formazione del capitale o della dotazione finanziaria di tali enti possono concorrere, oltre all'Agenzia di cui al precedente art. 4, gli istituti di credito, speciale ed ordinario, le società a partecipazione statale, gli enti pubblici economici ed i soggetti privati che partecipano all'attuazione dell'intervento straordinario.

4. Il Ministro per gli interventi straordinari nel mezzogiorno presenta annualmente alla commissione parlamentare per l'esercizio dei poteri di controllo sulla programmazione e sull'attuazione degli interventi ordinari e straordinari nel mezzogiorno una relazione sull'attività svolta dagli enti predetti in attuazione del programma triennale, sulla base dei rendiconti di esercizio presentati dagli enti stessi».

Per il testo delle disposizioni richiamate negli articoli soprariportati, consultare il testo della legge n. 64/1986 pubblicato nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 61 del 14 marzo 1986.

(u) La delibera CIPE del 29 marzo 1990, con la quale è stato approvato il terzo piano annuale di attuazione del programma triennale di sviluppo del Mezzogiorno 1990-92, è stata pubblicata nel suppl. ord. alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 110 del 14 maggio 1990.

(v) La legge n. 98/1971 reca: «Provvidenze per il personale dipendente da organismi militari operanti nel territorio nazionale nell'ambito della Comunità atlantica». Si trascrive il testo del relativo art. 2, come modificato dal presente decreto:

«Art. 2. — La domanda di assunzione nelle categorie non di ruolo di cui all'art. 1, diretta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovrà essere presentata, a pena di decadenza, entro sessanta giorni dalla data del licenziamento o, se questo sia già avvenuto, dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Sul formale inquadramento delibera, entro centoventi giorni dalla data di ricezione della domanda, una apposita commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, e composta da un magistrato del Consiglio di Stato, che la presiede, da sei funzionari delle carriere direttive dello Stato e da *tre rappresentanti del personale interessato*. I provvedimenti della commissione sono definitivi.

Il personale che ottiene l'inquadramento è assegnato alle singole amministrazioni, anche ad ordinamento autonomo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le amministrazioni interessate.

In relazione al numero dei dipendenti non di ruolo assegnati alle singole amministrazioni e sino alla cessazione dal servizio o all'inquadramento in ruolo degli interessati sono lasciati vacanti altrettanti posti nelle qualifiche iniziali dei corrispondenti ruoli organici o, se trattisi di operai, nella dotazione organica della corrispondente categoria. Questa dispozione non concerne i posti riservati ai concorsi già indetti alla data del decreto di assegnazione, nonché a quelli previsti per la sistemazione di particolari categorie di personale che abbiano prestato servizio alle dipendenze delle amministrazioni dello Stato, ed, infine, a quelli per i quali speciali norme consentono l'assunzione degli idonei oltre i normali limiti».

Art. 3.
Norme di interpretazione autentica

1. L'articolo 8, comma 2, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, si interpreta nel senso che l'abrogazione della lettera *a)* del n. 2) dell'articolo 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164 *(b)*, opera ai fini del trattamento straordinario di integrazione salariale e non del trattamento speciale di disoccupazione per i casi previsti dall'articolo 4 della legge 8 agosto 1972, n. 464 *(c)*.

2. L'articolo 8, còmma 8, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, si interpreta nel senso che l'abrogazione della causale di intervento per crisi settoriale e locale non opera per le situazioni per le quali sia intervenuta una delibera del CIPI di riconoscimento della sussistenza di detta causale e per tutto il periodo di validità stabilito nella delibera stessa.

3. Le disposizioni di cui all'articolo 2 della legge 27 luglio 1979, n. 301, e successive integrazioni *(d)*, si applicano, con riferimento alla data di inizio della procedura di amministrazione straordinaria, anche nei confronti dei dipendenti di aziende industriali dichiarate fallite e successivamente assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, valutato in lire 3.371 milioni per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

4. L'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*, s'interpreta nel senso che il diritto alle prestazioni ivi previste sussiste anche nei confronti di quei lavoratori che, pur in possesso del requisito dell'anno di contribuzione nel biennio, hanno erroneamente avanzato domanda entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, anziché entro i termini e secondo le modalità previsti per l'indennità con requisiti normali di cui al regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 aprile 1936, n. 1155 *(e)*.

(a) Per il testo dell'intero art. 7 del D.L. n. 86/1988 si veda la nota *(a)* all'art. 1. Si trascrive il testo dell'art. 8 del medesimo decreto, limitatamente ai commi 1, 2, 3 e 8:

«Art. 8. — 1. Le imprese che si avvalgono degli interventi di integrazione salariale straordinaria sono in ogni caso tenute al versamento del contributo addizionale di cui all'art. 12, n. 2), della legge 20 maggio 1975, n. 164, nella misura del 4,5 per cento dell'integrazione salariale corrisposta ai propri dipendenti, ridotta al 3 per cento per le imprese fino a cinquanta dipendenti.

1-*bis (Omissis).*

2. Sono abrogati la lettera *a)* del n. 2) dell'art. 1 della legge 20 maggio 1975, n. 164, e i commi quinto e sesto dell'art. 21 della legge 12 agosto 1977, n. 675, fermo restando quanto disposto dall'art. 2, secondo comma, della legge 8 agosto 1972, n. 464.

2-*bis (Omissis).*

3. L'ammissione del lavoratore ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria è subordinata al conseguimento di una anzianità lavorativa presso l'impresa di almeno novanta giorni alla data della richiesta del trattamento.

4-7 *(Omissis).*

8. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 trovano applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e per i relativi periodi che siano successivi alla predetta data. Le disposizioni in materia di contributo addizionale non trovano applicazione per i trattamenti di integrazione salariale concessi ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863. La disposizione di cui al comma 3 trova applicazione per le domande di integrazione salariale presentate successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.

8-*bis* (*Omissis*)».

Per il testo delle disposizioni richiamate nell'articolo soprariportato, consultare il testo del D.L. n. 86/1988, coordinato con la legge di conversione, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie geneale - n. 147 del 24 giugno 1988.

(b) La lettera *a)* del n. 2 dell'art. 1 della legge n. 164/1975. (Provvedimenti per la garanzia del salario) prevedeva che agli operai dipendenti da imprese industriali che fossero sospesi dal lavoro o effettuassero prestazioni di lavoro a orario ridotto fosse dovuta l'integrazione salariale straordinaria per crisi economiche settoriali o locali.

(c) La legge n. 464/1972 reca: «Modifiche ed integrazioni alla legge 5 novembre 1968, n. 1115, in materia di integrazione salariale e di trattamento speciale di disoccupazione». Si trascrive il testo del relativo art. 4:

«Art. 4. — Nei casi di crisi economiche settoriali o locali, il trattamento speciale previsto dall'art. 8 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, può essere corrisposto per successivi periodi trimestrali, mediante provvedimenti da adottarsi con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale.

Ai lavoratori che fruiscono del trattamento di cui al presente articolo spetta altresì il diritto all'assistenza sanitaria anche per i familiari a carico, per l'intera durata del trattamento stesso, secondo le norme vigenti per le gestioni assicurative interessate».

(d) La legge n. 301/1979 converte in legge, con l'art. 1, il D.L. 26 maggio 1979, n. 159, concernente norme in materia di integrazione salariale a favore dei lavoratori delle aree del Mezzogiorno. L'art. 2 di detta legge aggiunge un comma, dopo il sesto, all'art. 25 della legge 12 agosto 1977, n. 675 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) del seguente tenore: «Con effetto dal 1° gennaio 1979, nel caso di fallimento di aziende industriali, oltre ad applicarsi le disposizioni di cui al comma precedente, ove siano intervenuti licenziamenti, l'efficacia degli stessi è sospesa e i rapporti di lavoro proseguono ai soli fini dell'intervento straordinario della Cassa integrazione per crisi aziendale dichiarata ai sensi dell'art. 2 della presente legge, il cui trattamento può essere concesso per un periodo massimo di ventiquattro mesi, e del conseguente disposto del precedente art. 21, secondo comma».

(e) Il R.D.L. n. 1827/1935 reca: «Perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale».

Art. 4.

Disposizioni diverse

1. Il periodo massimo previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143 *(a)*, e dall'articolo 4 del decreto-legge 30 dicembre 1985, n. 787, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1986, n. 45 *(b)*, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a trentasei mesi fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità. All'onere valutato in lire 25 miliardi per il 1990 ed in *lire 60 miliardi per il 1991*, si provvede: *a)* relativamente all'anno 1990 a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3664 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991; *b)* relativamente all'anno 1991 a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(c)*, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(d)*.

2. Fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità, i trattamenti previsti dal comma 1 si intendono prorogati al 30 giugno 1991, purché entro il 24 aprile 1990 siano stati stipulati accordi sindacali che precisino la durata temporale della Cassa integrazione guadagni ed i termini di reimpiego o di prepensionamento dei lavoratori interessati. L'onere, valutato in lire 4 miliardi per l'anno 1989, in lire 4,1 miliardi per l'anno 1990 e in lire 2,2 miliardi per l'anno 1991, è posto a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(c)*, con parziale utilizzo del contributo dello Stato di cui all'articolo 8, comma 2, della legge 22 dicembre 1986, n. 910 *(d)*.

3. La GEPI è autorizzata, nei casi espressamente previsti dal CIPI con propria delibera da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, a costituire società aventi per oggetto la promozione di iniziative produttive idonee a consentire il reimpiego di lavoratori dipendenti strutturalmente eccedentari da aziende ubicate nelle aree di crisi della regione siciliana nel limite massimo di 1.000 unità.

4. Ai lavoratori di cui al comma 3 è riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni ed integrazioni *(e)*, fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della mobilità e della disoccupazione, e comunque non oltre il 30 giugno 1991. Tale trattamento non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli a sostegno del reddito, a qualsiasi titolo e da qualunque ente erogati.

5. La GEPI, con un impegno finanziario non inferiore a 25 miliardi di lire, stipula con la regione siciliana convenzioni dirette a favorire il reimpiego o la mobilità dei lavoratori di cui al comma 3 attraverso la promozione di iniziative produttive.

6. La GEPI, al fine di attuare le convenzioni di cui al comma 5, opera secondo criteri di economicità, attuando, sulla base di piani e programmi dei quali valuta autonomamente le validità, ogni iniziativa ritenuta utile ed opportuna.

7. Per le finalità di cui ai commi 4 e 5 è assegnata alla GEPI la somma di lire 50 miliardi per l'anno 1991. La regione siciliana può essere chiamata a partecipare con proprie risorse finanziarie, nella misura massima di lire 50 miliardi, all'attuazione delle convenzioni di cui al comma 5.

8. Gli oneri derivanti dalle integrazioni salariali, ivi compresi quelli relativi alle coperture figurative ai fini pensionistici, sono corrisposti, entro trenta giorni dalla richiesta dell'INPS, dalla GEPI alla gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(e)*.

9. All'onere di lire 50 miliardi a carico dello Stato, derivante dall'applicazione del comma 7, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità in conto residui iscritte al capitolo 7751 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotto il contributo di cui all'articolo 8, comma 1, del decreto-legge 4 dicembre 1990, n. 364 *(f)*.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(a) Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 2 del D.L. n. 23/1985 recante «Disposizioni urgenti in materia di interventi nei settori dell'industria e della distribuzione commerciale»: «1. Ai dipendenti delle *imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria per le quali* sia cessata la continuazione dell'esercizio d'impresa ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, e successive integrazioni e modificazioni, può essere corrisposto il trattamento di Cassa integrazione guadagni straordinaria per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire il graduale assorbimento dei dipendenti da parte delle imprese cessionarie delle aziende commissariate, anche mediante la loro collocazione in attività alternative».

(b) Si trascrive il testo del comma 6 dell'art. 4 del D.L. n. 787/1985, concernente fiscalizzazione degli oneri sociali, sgravi contributivi nel Mezzogiorno e interventi a favore di settori economici: «6. Il periodo massimo previsto dall'art. 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, nella legge 22 aprile 1985, n. 143, per la corresponsione del trattamento di Cassa integrazioni guadagni straordinaria ai dipendenti delle imprese in amministrazione straordinaria, per le quali sia cessata la continuazione dell'esercizio di impresa, è aumentato a ventiquattro mesi».

(c) Per il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(d) Per il testo del comma 2 dell'art. 8 della legge n. 910/1986 si veda la nota *(l)* all'art. 2.

(e) Per il testo dell'art. 2 della legge n. 1115/1968 si veda la nota *(q)* all'art. 2.

(f) Il D.L. n. 364/1990 (Interventi urgenti per Venezia e Chioggia e per Roma capitale, nonché misure urgenti destinate ad altre aree del territorio nazionale) non è stato convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 29 del 4 febbraio 1991). Il predetto decreto è stato poi sostituito dal D.L. 11 febbraio 1991, n. 38, a sua volta sostituito dal D.L. 22 aprile 1991, n. 134, entrambi i decreti non convertiti in legge per scadenza dei termini costituzionali (i relativi comunicati sono stati pubblicati, rispettivamente, nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 87 del 13 aprile 1991 e n. 146 del 24 giugno 1991). Il comma 1 dell'art. 8 del D.L. n. 364/1990, trasfuso nel comma 1 dell'art. 9 dei successivi decreti (con l'avvertenza che la percentuale dell'86 per cento in detti decreti era dell'83 per cento), così recitava: «1. Il contributo a titolo di solidarietà nazionale, di cui all'art. 38 dello statuto della regione siciliana, è commisurato per l'anno 1989 all'86 per cento delle imposte di fabbricazione riscosse nella regione stessa nel medesimo anno finanziario. Il contributo viene versato alla regione sulla base del totale dei versamenti in conto competenza e in conto residui effettuati nell'anno 1989 nelle sezioni di tesoreria provinciale dell'Isola a titolo di imposte di fabbricazione».

Art. 5.

Norme in materia di pensionamento anticipato

1. Gli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155 *(a)*, continuano a trovare applicazione fino alla data di entrata in vigore della legge di riforma della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e, comunque, non oltre il *30 settembre 1991*, con esclusione delle disposizioni concernenti il contributo addizionale di cui all'articolo 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 *(b)*, che restano confermate fino al periodo di paga in corso al 30 giugno 1990.

2. Ferma rimanendo, in materia di pensionamento anticipato, la validità delle domande presentate dalle aziende e giacenti presso il CIPI alla data del 28 febbraio 1989, limitatamente ai lavoratori che a tale data abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva, ai fini dell'applicazione dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5 *(c)*, nonché, previo accertamento e autorizzazione del CIPI, delle domande di pensionamento anticipato presentate entro il 2 giugno 1989, nuove domande possono essere proposte dai singoli lavoratori quando, su richiesta dell'impresa inoltrata entro il 30 giugno 1990, una delibera del CIPI accerti l'esistenza delle eccedenze strutturali di manodopera e la loro entità, dichiarate dall'impresa medesima per ciascuna qualifica. La medesima delibera fissa i termini di inoltro delle predette domande all'impresa, fatte salve, in ogni caso, le domande presentate anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Per le domande presentate a partire dal 1° marzo 1989, l'azienda è tenuta al pagamento all'INPS del contributo di cui al comma 5, fatta esclusione per i casi regolati dal predetto decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5 *(c)*.

3. Il numero dei lavoratori che per ciascuna qualifica può esercitare il diritto al pensionamento anticipato non può essere superiore a quello accertato ai sensi del comma 2. Ai fini dell'applicazione del presente comma, i lavoratori che intendono pensionarsi anticipatamente presentano la relativa domanda irrevocabile all'impresa nel termine stabilito nella delibera di cui al comma 2. L'impresa, entro dieci giorni dalla scadenza del predetto termine, trasmette all'INPS le domande dei lavoratori. Nel caso in cui queste ultime siano superiori al numero accertato, il datore di lavoro opera la selezione tra di esse in base alle esigenze dell'impresa. Il rapporto di lavoro dei dipendenti le cui domande vengono trasmesse all'INPS si estingue nell'ultimo giorno del mese in cui l'impresa effettua la trasmissione.

4. La facoltà di pensionamento anticipato ai sensi della nuova disciplina contenuta nel presente articolo è riconosciuta ai lavoratori dipendenti da imprese per le quali sia intervenuta delibera del CIPI ai sensi dell'articolo 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675 *(d)*, relativa a periodi successivi anche solo in parte al 30 giugno 1988 e che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva non oltre il 31 dicembre 1989.

5. L'impresa, entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione da parte dell'INPS, è tenuta a corrispondere al predetto Istituto, per ciascun dipendente che ottenga il pensionamento a seguito della procedura prevista nei commi 2 e 3, un contributo pari al 50 per cento degli oneri derivanti dall'applicazione dei commi quinto e sesto dell'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(e)*. Nei territori di cui all'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(f)*, nonché nelle zone industriali in declino individuate dalla decisione della Commissione delle Comunità europee del 21 marzo 1989 *(g)*, ai sensi del regolamento del Consiglio delle Comunità europee n. 2052/88 del 24 giugno 1988 *(h)*, la predetta misura percentuale è ridotta al 25 per cento. La medesima percentuale ridotta si applica altresì nei confronti delle imprese assoggettate alle procedure concorsuali di cui al regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 *(i)*, ed al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(l)*, e, per il relativo pagamento, trova applicazione l'articolo 111, primo comma, n. 1), del citato regio decreto n. 267 del 1942 *(i)*. Il datore di lavoro può optare per il pagamento del contributo, senza addebito di interessi, in un numero di ratei mensili, di pari importo, non superiore a quello dei mesi mancanti al compimento dell'età pensionabile.

6. La misura del 25 per cento opera anche nei confronti delle imprese che, entro il 31 dicembre 1988, abbiano raggiunto accordi con le organizzazioni sindacali per la definizione di nuovi assetti produttivi ed occupazionali coinvolgenti l'utilizzazione dell'istituto del pensionamento anticipato, limitatamente alle domande inoltrate dopo il 30 giugno 1990 ai sensi del comma 2 il cui termine per le predette imprese è differito al 31 ottobre 1990, con un onere a carico dell'INPS valutato in lire 55 miliardi per il 1990, lire 28 miliardi per il 1991 e lire 35 miliardi per il 1992, cui si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo. Nei casi di imprese in amministrazione straordinaria di cui al decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95 *(l)*, che abbiano raggiunto entro il 31 dicembre 1988 accordi *sindacali* inerenti ai piani di riassetto e reimpiego, il termine di maturazione dei requisiti di età e di anzianità contributiva previsto al comma 4, è differito al *31 dicembre 1991* onde consentire il pensionamento anticipato di lavoratori che abbiano maturato i prescritti requisiti di età e di anzianità contributiva dopo il 31 dicembre 1989. Al relativo onere, valutato in *lire 18 miliardi*, si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

7. Gli oneri ulteriori derivanti dal presente articolo sono posti a carico della gestione di cui all'articolo 37 della legge 9 marzo 1989, n. 88 *(m)*, e ai fini della loro copertura si provvede:

a) quanto all'onere relativo alle domande di pensionamento anticipato presentate ai sensi dell'articolo 5, comma 1, del decreto-legge 11 gennaio 1989, n. 5 *(c)*, valutato complessivamente in lire 720 miliardi, quanto a lire 49 miliardi per l'anno 1989 ed a lire 45 miliardi per ciascuno degli anni 1990 e 1991, a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991, per essere corrisposto all'INPS dietro presentazione di rendiconto; per la rimanente parte, mediante corrispondente utilizzo del gettito del contributo di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 30 maggio 1988, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 1988, n. 291 *(n)*, relativo ai periodi di paga in corso al 1° gennaio 1989 ed a quelli successivi;

b) quanto all'onere relativo alle altre domande di pensionamento anticipato, valutato per l'intero periodo di fruizione del trattamento in complessive lire 706 miliardi, mediante utilizzo della parte del gettito pari a lire 237 miliardi, richiamato nella lettera *a)*, il cui contributo è prorogato fino al 30 giugno 1990, del contributo versato dai datori di lavoro ai sensi del comma 5, pari a lire 259 miliardi, nonché delle economie derivanti, per l'anno 1990, dall'applicazione dell'articolo 9 del decreto-legge 22 novembre 1990, n. 337 *(o)*, valutate in lire 210 miliardi.

8. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 *(p)*, continua a trovare applicazione fino al 31 dicembre 1991 nei confronti dei lavoratori dipendenti dalle imprese di cui all'articolo 1-*bis* del decreto-legge 1° aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181 *(q)*, alle condizioni e secondo i limiti previsti dal medesimo articolo 1-*bis* *(q)*. In favore dei predetti lavoratori che al 1° giugno 1990 fruivano del trattamento di integrazione salariale, il medesimo trattamento è prorogato fino alla data di maturazione dei requisiti previsti per il pensionamento anticipato di cui al presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1991. Ai conseguenti oneri, valutati in lire 8 miliardi per il 1990, in lire 8 miliardi per il 1991 ed in lire 3 miliardi per il 1992, si provvede a carico delle disponibilità anche in conto residui del capitolo 3662 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991 e corrispondente capitolo per l'anno successivo.

(a) Il testo degli articoli 16, 17 e 18 della legge n. 155/1981 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica) è il seguente:

«Art. 16 *(Pensionamento anticipato)*. — Con effetto dal 14 febbraio 1980 e fino al 31 dicembre 1981 agli operai e agli impiegati in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del Comitato dei ministri per il coordinamento della politica industriale (CIPI), ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, e 50, se donne, e possano far valere nell'assicurazione generale

obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, spetta, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso fra la data della risoluzione dei rapporti e quella di compimento di 60 anni, se uomini, o 55 se donne.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione pensionistica una somma pari all'importo risultante dall'applicazionedell'aliquota contributiva in vigore, per la gestione medesima, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla cassa per l'integrazione guadagno vengono iscritti per due termini nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

I lavoratori interessati, che versino nella ipotesi di cui al primo comma, debbono presentare la domanda per la liquidazione della pensione prevista dal presente articolo entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dal verificarsi degli eventi di cui al comma medesimo. I lavoratori ammessi in cassa per la integrazione guadagni, in caso di risoluzione del contratto di lavoro e verificandosi le condizioni di cui al primo comma, debbono presentare la domanda di pensione entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge o dalla data di decorrenza del trattamento di integrazione salariale.

Il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro ed il concorso dello Stato, previsti dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, sono devoluti alla cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria nella contabilità relativa agli interventi straordinari.

Il contributo addizionale, di cui al precedente comma, è dovuto a decorrere dal periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge fino al 31 dicembre 1981.

Agli effetti del cumulo del trattamento di pensione di cui al presente articolo con la retribuzione si applicano le norme relative alla pensione di anzianità di cui all'art. 22 della legge 30 aprile 1969, n. 153.

Il trattamento di pensione di cui al presente articolo non è compatibile con le prestazioni a carico dell'assicurazione contro la disoccupazione.

Art. 17 (*Dirigenti di aziende industriali*). — Nei periodi previsti dalle norme vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria in materia di pensionamento anticipato in caso di risoluzione del rapporto di lavoro, ai dirigenti di aziende industriali, diverse da quelle edili, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 55 anni di età, se uomini, o 50, se donne, e possano far valere almeno 15 anni di anzianità contributiva presso l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali, è dovuto a carico dell'istituto stesso, su domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza, sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore, un assegno in misura pari alla pensione di vecchiaia che spetterebbe al compimento del 60° anno di età se uomini, o del 55° anno se donne.

L'assegno di cui al comma precedente non è cumulabile con la retribuzione percepita in costanza di rapporto di lavoro, né con altri trattamenti di pensione, né con l'indennità di disoccupazione ed è corrisposto fino a tutto il mese nel quale i lavoratori compiono il 60° anno di età se uomini ed il 55° se donne. Dal divieto di cumulo sono escluse le pensioni di guerra e gli altri trattamenti a queste assimilabili per disposizioni di legge.

Ai titolari dell'assegno si applicano le disposizioni che regolano il riconoscimento delle maggiorazioni per carichi familiari nonché quelle che disciplinano i ricorsi, le controversie e le modalità di erogazione delle prestazioni secondo la normativa vigente per l'Istituto nazionale di previdenza per i dirigenti di aziende industriali.

Art. 18 (*Minatori*). — Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino al 31 dicembre 1981 ai lavoratori in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con imprese esercenti miniere, cave e torbiere con lavorazioni ancorché parziali in sotterraneo, per le quali sia intervenuta una deliberazione del CIPI ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675, che abbiano compiuto 52 anni di età e possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti 180 contributi mensili ovvero 780 contributi settimanali di cui, rispettivamente alle tabelle *A* e *B* allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, purché in possesso dei requisiti previsti dall'art. 1 della legge 3 febbraio 1963, n. 50, il trattamento di pensione di cui alla legge 3 gennaio 1960, n. 5, viene erogato, a domanda, a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello stabilito dai decreti adottati dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sulla base degli accertamenti del CIPI o a quello della risoluzione del rapporto, se posteriore. Il trattamento è liquidato sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione del rapporto e quella di compimento del sessantesimo anno di età. Qualora gli operai possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti almeno 27 anni di iscrizione e di contribuzione effettiva in costanza di lavoro, volontaria e figurativa accreditata a favore degli ex combattenti militari e categorie assimilate nonché quella accreditata a norma dell'art. 49, quarto comma, della legge 30 aprile 1969, n. 153, e siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno 15 anni, a lavori in sotterraneo, la pensione è determinata sulla base dell'anzianità contributiva prevista per la liquidazione della pensione di anzianità.

La Cassa per l'integrazione dei guadagni degli operai dell'industria corrisponde alla gestione speciale minatori di cui alla predetta legge 3 gennaio 1960, n. 5, una somma pari all'importo risultante dall'applicazione delle aliquote contributive in vigore, rispettivamente per il fondo pensioni lavoratori dipendenti e per la gestione speciale predetta, sull'importo che si ottiene moltiplicando l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese, per i mesi di anticipazione della pensione sino al compimento dei 55 anni, o dei 30 anni di anzianità assicurativa se anteriore. I contributi versati dalla cassa per la integrazione guadagni vengono iscritti per due terzi nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari e per il rimanente terzo in quella relativa agli interventi ordinari.

Relativamente alle pensioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni contenute nei commi terzo, sesto e settimo del precedente art. 16».

(*b*) Il testo dell'art. 12 della legge n. 1115/1968 (Estensione in favore dei lavoratori degli interventi della cassa integrazione guadagni, della gestione dell'assicurazione contro la disoccupazione e della cassa assegni familiari e provvidenze in favore dei lavoratori anziani licenziati) è il seguente:

«Art. 12. — Alla corresponsione dell'assegno di cui all'articolo precedente provvede l'Istituto nazionale della previdenza sociale, attraverso il fondo per l'adeguamento delle pensioni nel cui ambito è istituita apposita evidenza contabile, con un contributo a carico dei lavoratori di lavoro delle imprese industriali diverse da quelle edili, nella misura dello 0,15 per cento in addizionale al contributo di cui all'art. 26 del decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488, e con il concorso dello Stato.

Il contributo di cui al comma precedente decorre dal primo periodo di paga successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.

Allo scopo di realizzare il necessario equilibrio finanziario la misura del contributo può essere variata al termine di ogni biennio, in relazione alle risultanze contabili con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentite le organizzazioni sindacali nazionali maggiormente rappresentative».

(*c*) Il testo del comma 1 dell'art. 5 del D.L. n. 5/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia e proroga del trattamento straordinario della cassa integrazione salariale in favore dei dipendenti delle società GEPI), non convertito in legge per decorrenza dei termini costituzionali (v. il comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 60 del 13 marzo 1989), era il seguente: «1. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e successive modificazioni ed integrazioni, continuano a trovare applicazione fino

alla data di entrata in vigore della legge di riforma della disciplina della Cassa integrazione guadagni, della disoccupazione e della mobilità e comunque non oltre il 28 febbraio 1989».

(d) Il testo dell'art. 2, quinto comma, lettere *a)* e *c)*, della legge n. 675/1977 (Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore) è il seguente:

«Il CIPI, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale:

a) accerta la sussistenza delle cause di intervento di cui all'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni;

b) *(omissis)*;

c) accerta la sussistenza, ai fini della corresponsione del trattamento previsto dall'art. 2 della legge 5 novembre 1968, n. 1115, e successive modificazioni, di specifici casi di crisi aziendale che presentino particolare rilevanza sociale in relazione alla situtazione occupazionale locale ed alla situazione produttiva del settore».

(e) Il testo dei commi quinto e sesto dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) è il seguente:

«La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrispondente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo dell'integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427».

(f) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978, è trascritto nella nota *(m)* all'art. 2.

(g) La decisione CEE del 21 marzo 1989, n. 288/89, che stabilisce un primo elenco delle regioni colpite dal declino industriale, cui si applica l'obiettivo 2, definito al regolamento (CEE) n. 2052/88 del Consiglio, è stata pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L112 del 25 aprile 1989.

(h) Il regolamento CEE n. 2052/88, relativo alle missioni dei Fondi a finalità strutturali, alla loro efficacia e al coordinamento dei loro interventi e di quelli della Banca europea per gli investimenti degli altri strumenti finanziari esistenti, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee n. L185 del 15 luglio 1988 e ripubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 71 del 15 settembre 1988, 2ª serie speciale.

(i) Il testo dell'art. 111, primo comma, n. 1), del R.D. n. 267/1942 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa) è il seguente:

«Le somme ricavate dalla liquidazione dell'attivo sono erogate nel seguente ordine:

1) per il pagamento delle spese, comprese le spese anticipate dall'erario, e dei debiti contratti per l'amministrazione del fallimento e per la continuazione dell'esercizio dell'impresa, se questo è stato autorizzato;».

(l) Il D.L. n. 26/1979 reca: «Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi».

(m) Per il testo dell'art. 37 della legge n. 88/1989 si veda la nota *(c)* all'art. 1.

(n) Il testo del comma 1 dell'art. 4 del D.L. n. 173/1988 (Misure urgenti in materia di finanza pubblica per l'anno 1988) è il seguente: «1. A decorrere dal periodo di paga in corso al 1° giugno 1988, il contributo addizionale a carico dei datori di lavoro, previsto dall'art. 12 della legge 5 novembre 1968, n. 1115 [si veda al riguardo la precedente nota *(b)*, *n.d.r.*], per far fronte agli oneri conseguenti al pensionamento anticipato, è fissato nella misura dello 0,60 per cento».

(o) Il D.L. n. 337/1990 (Disposizioni urgenti in materia di sostegno dell'occupazione) non è stato convertito in legge per scadenza dei termini costituzionali (il relativo comunicato è stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 18 del 22 gennaio 1991). Si trascrive il testo del comma 1 dell'art. 9 del predetto decreto, i cui effetti sono stati sanati dal comma 2 dell'art. 1 della legge di conversione del decreto qui pubblicato [si veda al riguardo nell'avvertenza che precede il testo del presente decreto]: «1. A decorrere dal periodo di paga in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, a favore dei datori di lavoro privati diversi dalle imprese artigiane, operanti nelle aree non ricomprese nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, per i lavoratori, assunti con contratti di formazione e lavoro stipulati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 1990, si applica, sulle correnti aliquote dei contributi previdenziali ed assistenziali dovuti per i contratti di lavoro a tempo indeterminato, una riduzione nella misura del 25%, fino al raggiungimento di un numero di contratti, complessivamente conclusi nelle aree predette, non eccedente quelli stipulati nell'anno 1989; superato detto limite è dovuta per i contratti eccedenti l'intera misura dei contributi. Resta ferma la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori».

(p) Il testo dell'art. 1 della legge n. 193/1984 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.) è il seguente:

«Art. 1. — Il requisito di età previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato è stabilito in 50 anni di età per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti dalle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attività di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attività di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici.

I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1° gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purché presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine è esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.

Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti è esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidità. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidità verrà corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilità mancanti al raggiungimento della normale età pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianità contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali è dovuto l'assegno di cui all'art. 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, è aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di età se uomo, o del 55° anno di età se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'art. 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, e l'articolo 4 della legge 9 dicembre 1977, n. 903.

La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilità separata relativa agli interventi straordinari.

Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilità relativa agli interventi straordinari, verserà annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilità di pensione, esclusa la tredicesima mensilità, anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale età pensionabile, per l'importo massimo dell'integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427».

(q) Il testo dell'art. 1-*bis* del D.L. n. 120/1989 (Misure di sostegno e di reindustrializzazione in attuazione del piano di risanamento della siderurgia), aggiunto dalla legge di conversione, è il seguente:

«Art. 1-*bis*. — 1. La disciplina in materia di pensionamento anticipato di cui all'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, continua a trovare applicazione dal 1° gennaio 1989 al 31 gennaio 1990 per i lavoratori dipendenti dalle imprese per la produzione di tubi senza saldature che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, abbiano in corso di realizzazione o realizzato programmi di riconversione produttiva con le incentivazioni di cui al decreto-legge 6 febbraio 1986, n. 20, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 1986, n. 88, e per i lavoratori dipendenti dalle imprese siderurgiche che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale a seguito di cessata attività dell'unità produttiva cui erano addetti, a condizione che, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, siano in corso di attuazione programmi pubblici o privati di riconversione e di promozione industriali accertati con la deliberazione del CIPI del 20 luglio 1988 ai sensi dell'art. 2, quinto comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675 [si veda al riguardo la precedente nota (*d*), *n.d.r.*].

2. All'onere derivate dall'applicazione del presente articolo, valutato in lire 10 miliardi per l'anno 1989, lire 8 miliardi per il 1990 e lire 8 miliardi per il 1991, si provvede per l'anno 1989 a carico delle separate contabilità degli interventi straordinari di cassa integrazione guadagni degli operai dell'industria. Per gli anni 1990 e 1991 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno 1989, a tal fine parzialmente utilizzando l'accantonamento: "Norme in materia di trattamento di disocuppazione"».

Art. 6.

Norme in materia di occupazione

1. Alle imprese che hanno beneficiato dei contributi previsti dall'articolo 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219 (*a*), e che hanno realizzato il piano globale dei dipendenti previsto dal disciplinare di concessione delle agevolazioni statali, non si applica la disposizione contenuta all'articolo 8, commi 7-*ter* e 7-*quater* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 (*b*).

2. La deroga ai termini di comunicazione di cui all'articolo 6, comma 3, della legge 29 dicembre 1990, n. 407 (*c*), va riferita agli assicurati che abbiano maturato ovvero maturino i requisiti previsti dal medesimo articolo 6 entro i sei mesi successivi alla data di entrata in vigore del presente decreto.

(*a*) Il testo dell'art. 32 della legge n. 219/1981, recante, con l'art. 1, la conversione in legge, con modificazioni, del D.L. 19 marzo 1981, n. 75 (Ulteriori interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981) e provvedimenti organici per la ricostruzione e lo sviluppo dei territori colpiti, è il seguente:

«Art. 32 (*Aree da destinare agli impianti industriali*). — Le regioni Basilicata e Campania, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, per incentivare gli insediamenti industriali di media e piccola dimensione nonché quelli commerciali di ambito sovracomunale, individuano le aree a tal fine destinate.

L'individuazione di tali aree è effettuata, su proposta delle comunità montane interessate, con riferimento alle zone disastrate, in coerenza con gli indirizzi di assetto territoriale della Regione e con l'obiettivo di assicurare l'occupazione degli abitanti di tali zone.

Per la progettazione ed attuazione di tutte le opere necessarie all'insediamento e ai servizi di impianti industriali, le comunità montane interessate provvedono con il fondo di cui all'art. 3.

In tali aree le iniziative dirette alla realizzazione di nuovi stabilimenti industriali con investimenti fino a 20 miliardi e le cui domande siano presentate entro il 30 giugno 1982 agli istituti di credito a medio termine sono ammesse alle sole agevolazioni finanziarie previste dal precedente art. 21.

Le agevolazioni sono concesse dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, previa istruttoria tecnica degli istituti abilitati all'esercizio del credito industriale a medio e lungo termine.

Le domande devono indicare il termine entro il quale le iniziative saranno realizzate.

Trascorso detto termine, per ragioni non dipendenti da forza maggiore e ove l'opera non abbia raggiunto il 90 per cento della sua realizzazione, sarà pronunciata la decadenza dei benefici concessi previa diffida all'interessato».

(*b*) Il testo dell'art. 8, commi 7-*ter* e 7-*quater*, del D.L. n. 8/1987 (Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza nel comune di Senise ed in altri comuni interessati da dissesto del territorio e nelle zone colpite dalle avversità atmosferiche del gennaio 1987, nonché provvedimenti relativi a pubbliche calamità), aggiunti dalla legge di conversione, è il seguente:

«7-*ter*. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto nei suddetti termini le imprese beneficiarie dei contributi previsti dall'art. 32 della legge 14 maggio 1981, n. 219, ricorrono ai contratti di formazione e lavoro per il 50 per cento della manodopera di cui abbisognano.

7-*quater*. Esse sono tenute ad effettuare con richiesta numerica il 50 per cento delle assunzioni con contratto di formazione e lavoro relative a qualifiche per le quali è prevista dalla legge la richiesta numerica».

(*c*) Il testo dell'art. 6, comma 3, della legge n. 407/1990 (Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993) è il seguente: «3. Per gli assicurati che alla data di entrata in vigore della presente legge prestano ancora attività lavorativa, pur avendo maturato i requisiti per avere diritto alla pensione di vecchiaia, si prescinde dalla comunicazione di cui al comma 2. Tale disposizione si applica anche agli assicurati che maturino i requisiti previsti entro i tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge. In tale caso la comunicazione di cui al comma 2 deve essere effettuata non oltre la data in cui i predetti requisiti vengono maturati».

Art. 7.

Finanziamento del Fondo per il rientro dalla disoccupazione

1. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale dall'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (*a*), è rifinanziato nella misura di lire 300 miliardi per l'anno 1990.

2. All'onere derivante dall'applicazione del comma 1 si provvede a carico delle disponibilità in conto residui del capitolo 8048 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno 1991.

3. Al comma 10 dell'articolo 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 (*a*), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.».

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio, anche nel conto dei residui.

5. Al comma 1 dell'articolo 8-*bis* del decreto-legge 8 maggio 1989, n. 166, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 1989, n. 246 *(b)*, è aggiunto il seguente periodo: «Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria.».

(a) Il testo dell'art. 6 del D.L. n. 86/1988 (Norme in materia previdenziale, di occupazione giovanile e di mercato del lavoro, nonché per il potenziamento del sistema informatico del Ministero del lavoro e della previdenza sociale), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 6. — 1. È istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale il Fondo per il rientro dalla disoccupazione.

2. Il Fondo per il rientro dalla disoccupazione, amministrato dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, ha la finalità di promuovere la creazione di occupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno di cui al testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e a beneficio delle categorie per le quali è più accentuato il fenomeno della disoccupazione, mediante il finanziamento o la partecipazione al finanziamento dei piani o progetti di investimenti, di cui al comma 3, che presentano elevata intensità di nuova occupazione e con priorità per quelli attinenti alla tutela dell'ambiente, alla manutenzione e valorizzazione dei beni culturali, alle attività di consulenza e assistenza per il risparmio energetico e per i progetti finalizzati delle Amministrazioni pubbliche.

3. Le disponibilità del Fondo sono utilizzate per i piani ed i progetti di investimento dello Stato, degli altri enti pubblici e delle aziende, approvati dal Consiglio dei Ministri, dal CIPE o dai comitati istituiti nel suo ambito sulla base degli elementi di cui al comma 4, lettera *a)*, ed istruiti in conformità alle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 con priorità per quelli immediatamente eseguibili.

4. Sentita la commissione centrale per l'impiego, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti:

a) stabilisce i requisiti dei piani e progetti d'investimento di cui al comma 3 rilevanti per la valutazione dei parametri occupazionali, sotto il profilo quantitativo e, soprattutto, sotto quello qualitativo, con particolare riguardo all'efficacia formativa ed alla capacità di sviluppare l'innovazione tecnologica;

b) definisce, con riguardo alla materia occupazionale, gli schemi di convenzioni attuative dei piani e progetti d'investimento.

5. Gli schemi di convenzione di cui al comma 4, lettera *b)*, devono prevedere specifiche clausole volte a determinare puntualmente gli obblighi che vengono assunti in materia di occupazione.

6. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con i Ministri competenti, verifica il grado di rispondenza dei singoli piani e progetti d'intervento agli indirizzi e criteri di cui al comma 4, lettera *a)*.

7. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, d'intesa con il Ministro del tesoro, provvede, con proprio decreto, alla determinazione delle modalità di erogazione dei finanziamenti, alla cui eventuale assegnazione ai capitoli di spesa, anche di nuova istituzione, degli stati di previsione dei Ministeri interessati si provvede con decreto del Ministro del tesoro, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale.

8. È istituita, presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, una commissione composta da sei membri in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative dei lavoratori e dei datori di lavoro e presieduta dal Ministro o da un Sottosegretario di Stato da lui delegato. La commissione ha il compito di concorrere ad individuare gli obiettivi prioritari del Fondo e di esprimere preventivo parere, non vincolante, sulle decisioni che il Ministro assume nella gestione del predetto Fondo. Ogni sei mesi il Ministro riferisce alla commissione sul funzionamento del Fondo e sui risultati occupazionali conseguiti.

9. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale riferisce annualmente alle Camere sul funzionamento del Fondo e sui risultati conseguiti.

10. All'onere di lire 533 miliardi, derivante dall'attuazione del presente articolo per l'anno 1988, si provvede mediante corrispondente utilizzo dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'apposito accantonamento *Le somme non impegnate nell'anno 1988 possono esserlo negli esercizi finanziari 1989, 1990 e 1991.*

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

(b) Il testo dell'art. 8-*bis* del D.L. n. 166/1989 (Interventi urgenti per il risanamento e lo sviluppo della città di Reggio Calabria), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 8-*bis*. — 1. Al fine di promuovere la creazione di occupazione nella città di Reggio Calabria è autorizzata la spesa di lire 50 miliardi negli anni 1989 e 1990. *Le somme non utilizzate nel 1989 e 1990 potranno esserlo nel 1990, 1991 e 1992 anche per progetti concernenti l'intero territorio della regione Calabria, ferma restando la priorità per quelli relativi alla città di Reggio Calabria.*

2. Le disponibilità di cui al comma 1 sono utilizzate per piani e progetti di investimento e gestite dal Fondo per il rientro dalla disoccupazione, secondo le modalità ed i criteri indicati dall'art. 6 del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160.

3. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, pari a lire 25 miliardi per ciascuno degli anni 1989 e 1990, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1989-1991, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1989, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo per il rientro dalla disoccupazione, in particolare nei territori del Mezzogiorno".

4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.».

Art. 8.

Finanziamento per lavori socialmente utili nelle aree napoletana e palermitana

1. Le disposizioni di cui agli articoli 10, commi 2, 3, 4 e 5, 11 e 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 novembre 1987, n. 452 *(a)*, sono prorogate per il periodo dal 1° gennaio 1989 al 31 dicembre 1990. Al relativo onere valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1989 ed in lire 120 miliardi per l'anno 1990, si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1584 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

2. Per le finalità e gli interventi di cui al decreto-legge 12 febbraio 1986, n. 24, convertito dalla legge 9 aprile 1986, n. 96 *(b)*, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 90 miliardi per l'anno 1990. Al relativo onere si provvede a carico delle disponibilità del capitolo 1578 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1991.

(a) Il testo dell'art. 10, commi 2, 3, 4 e 5, dell'art. 11 e dell'art. 12, commi 1, 2, 3, 4 e 5, del D.L. n. 366/1987 (Proroga del trattamento straordinario di integrazione salariale dei lavoratori dipendenti dalla GEPI) è il seguente:

«Art. 10, commi 2, 3, 4 e 5. — 2. Le società cooperative affidatarie dei lavori socialmente utili, in attuazione del programma previsto dal comma 1, sono sottoposte a gestione commissariale ai sensi del presente

decreto, in deroga alle disposizioni previste dall'art. 2543 del codice civile e dall'art. 11 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni.

3. La nomina dei commissari governativi viene effettuata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento, in deroga al disposto dell'art. 2400 del codice civile, si procede alla nomina dei sindaci, determinandone la durata in carica, da prescegliere fra dipendenti del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e del Ministero dell'interno.

4. I poteri e la durata in carica dei commissari sono determinati, con lo stesso provvedimento, anche in deroga al disposto dell'art. 2543 del codice civile.

5. Fino alla cessazione delle gestioni commissariali non è consentito alle cooperative di cui al presente articolo l'assunzione e lo svolgimento di attività diverse da quelle ad esse affidate dagli enti indicati al comma 1.».

«Art. 11. — 1. Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale è nominato un commissario coordinatore, con il compito di coordinare, controllare e coadiuvare l'attività dei commissari governativi.

2. Il commissario coordinatore è, per quanto attiene all'esercizio delle sue funzioni, pubblico ufficiale.

3. Il commissario coordinatore gestisce un centro unico di servizi amministrativi, contabili e consultivi, di cui si avvalgono, in via esclusiva e obbligatoria, sulla base di apposita convenzione, i commissari governativi e le singole cooperative.

4. È fatto divieto alle cooperative di utilizzare alcuno dei propri soci in servizi diversi da quelli ad esse affidatigli dagli enti di cui al comma 1 dell'art. 10. I commissari governativi tuttavia, per straordinarie e incomprimibili esigenze specificamente motivate, possono, d'intesa con il commissario coordinatore, destinare alcuni soci a servizi diversi da quelli affidati alle cooperative interessate dagli enti di cui al comma 1 dell'art. 10, nel limite massimo inderogabile del 5 per cento dei soci di tutte le cooperative in gestione commissariale.

5. È fatto divieto alle cooperative di costituire strutture amministrative o contabili e di avvalersi di collaborazioni o servizi che non siano quelli del centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore. Ogni spesa per l'espletamento dei servizi affidati è ad esclusivo carico della cooperativa interessata. Le eventuali spese generali e diverse sono rimborsate nel rispetto di quanto previsto dai precedenti commi, su presentazione di comprovante documentazione di esborso, nel limite massimo del 5 per cento delle retribuzioni lorde corrisposte nel corso dell'anno ai soci, comprensive della tredicesima mensilità, e comunque nel limite complessivo di cui al comma 11.

6. Il commissario coordinatore riferisce trimestralmente ai Ministeri del lavoro e della previdenza sociale e dell'interno ed al prefetto di Napoli sull'andamento delle gestioni sia sotto l'aspetto contabile amministrativo, sia sull'effettiva esecuzione dei lavori, in base alle relazioni trasmessegli dai commissari ai sensi del comma 7 ed alle notizie acquisite dagli enti locali interessati.

7. I commissari governativi presentano mensilmente relazione scritta al commissario coordinatore sull'attività delle cooperative da loro gestite, sui lavori effettivamente svolti, sull'applicazione delle convenzioni stipulate con il comune e la provincia di Napoli e sui connessi adempimenti amministrativo-contabili. La relazione è vistata dal collegio sindacale.

8. In caso di assenza o impedimento di uno dei commissari governativi, il commissario coordinatore conferisce ad altro commissario governativo l'incarico di sostituirlo temporaneamente.

9. Il compenso spettante ai commissari governativi ed ai sindaci è determinato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro.

10. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di intesa con il Ministro del tesoro, determina il compenso spettante al commissario coordinatore.

11. I compensi di cui ai commi 9 e 10, le spese di gestione, le spese generali e diverse, le spese per il centro unico di servizi gestito dal commissario coordinatore, nonché ogni altra spesa non di personale attinente l'attività delle cooperative, gravano sul finanziamento di cui all'art. 10 nel limite massimo del 5 per cento dello stanziamento complessivo.

12. Il pagamento delle spese di cui al comma 11 avviene su presentazione di regolari fatture o, ove non possibile, su presentazione di regolari scontrini fiscali o ricevute fiscali.».

«Art. 12, commi da 1 a 5. — 1. L'attuazione dei programmi per lavori socialmente utili da svolgere nel comune e nella provincia di Napoli è affidata esclusivamente alle cooperative che alla data del 31 luglio 1986 avevano stipulato a tale fine apposite convenzioni con detti enti.

2. Possono essere avviati ai lavori di cui al comma 1 esclusivamente i soci iscritti, alla stessa data, sui libri paga e matricola.

3. I soci che risultano assenti dai posti di lavoro senza giustificato motivo sono automaticamente espulsi dalla cooperativa di appartenenza, con atto dovuto, dal commissario governativo. In ogni caso, l'assenza dal lavoro per un periodo superiore a quindici giorni anche non consecutivi, comporta l'esclusione dalla società, nonché l'impossibilità di far parte di essa o di altra cooperativa interessata ai medesimi programmi di lavoro. Tale disposizione non si applica esclusivamente in caso di assenza per motivi di salute comprovati da apposito certificato rilasciato da medico del Servizio sanitario nazionale e fatto pervenire entro tre giorni al commissario governativo che, dopo cinque giorni, è comunque tenuto a disporre la visita di controllo.

4. L'ispettorato provinciale del lavoro competente per territorio effettua controlli periodici in ordine all'osservanza delle norme del presente articolo.

5. Il comune e la provincia di Napoli effettuano i necessari controlli per accertare l'avvenuta esecuzione dei lavori.».

(b) Il D.L. n. 24/1986 reca: «Interventi urgenti per la manutenzione e salvaguardia del territorio nonché del patrimonio artistico e monumentale della città di Palermo».

Art. 9.

Norme in materia di contratti di formazione e lavoro

1. Il comma 3 dell'art. 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(a)*, è sostituito dal seguente:

«3. I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale entro trenta giorni, delibera sentito il parere della

commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1984, n. 863 *(a)*, è aggiunto il seguente:

«*1*-bis. Nelle aree indicate dall'articolo 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218 *(b)*, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407 *(c)*, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino all'età di 32 anni.».

(a) Il testo dell'art. 3 del D.L. n. 726/1984 (Misure urgenti a sostegno e ad incremento dei livelli occupazionali), come modificato dal decreto qui pubblicato, è il seguente:

«Art. 3. — 1. I lavoratori di età compresa fra i quindici ed i ventinove anni possono essere assunti nominativamente, in attuazione dei progetti di cui al comma 3, con contratto di formazione e lavoro non superiore a ventiquattro mesi e non rinnovabile, dagli enti pubblici economici e dalle imprese e loro consorzi che al momento della richiesta non abbiano sospensioni dal lavoro in atto ai sensi dell'art. 2 della legge 12 agosto 1977, n. 675, ovvero non abbiano proceduto a riduzione di personale nei dodici mesi precedenti la richiesta stessa, salvo che l'assunzione non avvenga per l'acquisizione di professionalità diverse da quelle dei lavoratori interessati alle predette sospensioni e riduzioni di personale.

1-bis. *Nelle aree indicate dall'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi per il Mezzogiorno approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, nonché in quelle svantaggiate del Centro-Nord previste dalla legge 29 dicembre 1990, n. 407, l'assunzione con contratti di formazione e lavoro è ammessa sino alletà di 32 anni.*

2. Fra i lavoratori assunti a norma del comma precedente, una quota fino al cinque per cento deve essere riservata ai cittadini emigrati rimpatriati, ove in possesso dei requisiti necessari. In caso di carenza di predetto personale dichiarata dall'ufficio di collocamento si procede ai sensi del comma 1.

3. *I tempi e le modalità di svolgimento dell'attività di formazione e lavoro sono stabiliti mediante progetti predisposti dagli enti pubblici economici e dalle imprese ed approvati dalla commissione regionale per l'impiego. La commissione regionale per l'impiego, nell'ambito delle direttive generali fissate dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sentita la commissione centrale per l'impiego, delibera, in coerenza con le finalità formative ed occupazionali e con le caratteristiche dei diversi settori produttivi, in ordine ai criteri di approvazione dei progetti ed agli eventuali specifici requisiti che gli stessi devono avere, tra i quali può essere previsto il rapporto tra organico aziendale e numero dei lavoratori con contratti di formazione e lavoro. Nel caso in cui i progetti interessino più ambiti regionali ovvero non sia intervenuta, nel termine di trenta giorni dalla loro presentazione, la delibera della commissione regionale per l'impiego, i medesimi progetti sono sottoposti all'approvazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, il quale, entro trenta giorni, delibera sentito il parere della commissione centrale per l'impiego. Non sono soggetti all'approvazione i progetti conformi alle regolamentazioni del contratto di formazione e lavoro concordate tra le organizzazioni sindacali nazionali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle confederazioni maggiormente rappresentative, recepite dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale sentita la commissione centrale per l'impiego.*

4. I progetti di cui al comma 3, che prevedono la richiesta di finanziamento alle regioni, devono essere predisposti in conformità ai regolamenti comunitari. Essi possono essere finanziati dal fondo di rotazione di cui all'art. 25 della legge 21 dicembre 1978, n. 845, secondo le modalità di cui all'art. 27 della stessa legge. A tal fine le regioni ogni anno determinano la quota del limite massimo di spesa, di cui al secondo comma dell'art. 24 della legge predetta, da destinare al finanziamento dei progetti. Hanno precedenza nell'accesso ai finanziamenti i progetti predisposti di intesa con i sindacati di cui al comma 3 del presente articolo.

5. Ai contratti di formazione e lavoro si applicano le disposizioni legislative che disciplinano i rapporti di lavoro subordinato in quanto non siano derogate dal presente decreto. Il periodo di formazione e lavoro è computato nell'anzianità di servizio in caso di trasformazione del rapporto di formazione e lavoro in rapporto a tempo indeterminato, effettuata durante ovvero al termine dell'esecuzione del contratto di formazione e lavoro.

6. Per i lavoratori assunti con il contratto di formazione e lavoro la quota di contribuzione a carico del datore di lavoro è dovuta in misura fissa corrispondente a quella prevista per gli apprendisti dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni, ferma restando la contribuzione a carico del lavoratore nelle misure previste per la generalità dei lavoratori.

7. Al termine del rapporto il datore di lavoro è tenuto ad attestare l'attività svolta ed i risultati formativi conseguiti dal lavoratore, dandone comunicazione all'ufficio di collocamento territorialmente competente.

8. La commissione regionale per l'impiego può effettuare controlli, per il tramite dell'ispettorato del lavoro, sull'attuazione dei progetti di formazione e lavoro.

9. In caso di inosservanza da parte del datore di lavoro degli obblighi del contratto di formazione e lavoro, il contratto stesso si considera a tempo indeterminato fin dalla data dell'instaurazione del relativo rapporto.

10. I lavoratori assunti con contratto di formazione e lavoro sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi e contratti collettivi per l'applicazione di particolari normative e istituti.

11. Il rapporto di formazione e lavoro nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita. In questo caso continuano a trovare applicazione i commi 6 e 10 fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di formazione e lavoro.

12. I lavoratori che abbiano svolto attività di formazione e lavoro entro dodici mesi dalla cessazione del rapporto possono essere assunti a tempo indeterminato, dal medesimo o da altro datore di lavoro, con richiesta nominativa per l'espletamento di attività corrispondenti alla formazione conseguita. Qualora il lavoratore sia assunto, entro i limiti di tempo fissati dal presente comma, dal medesimo datore di lavoro, il periodo di formazione è computato nell'anzianità di servizio. La commissione regionale per l'impiego, tenendo conto delle particolari condizioni del mercato nonché delle caratteristiche della formazione conseguita, può elevare il predetto limite fino ad un massimo di trentasei mesi.

13. Le regioni, nell'ambito delle disponibilità dei loro bilanci, possono organizzare, di intesa con le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro maggiormente rappresentative sul piano nazionale, attività di formazione professionale che prevedano periodi di formazione in azienda. Per il periodo di formazione i lavoratori hanno diritto alle prestazioni sanitarie previste dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le regioni e l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, alle prestazioni da questo erogate. Entro dodici mesi dal termine dell'attività formativa le imprese hanno facoltà di assumere nominativamente coloro che hanno svolto tale attività.

14. Ferme restando le norme relative al praticantato, possono effettuare assunzioni con il contratto di cui al comma 1 anche i datori di lavoro iscritti agli albi professionali quando il progetto di formazione venga predisposto dagli ordini e collegi professionali ed autorizzato in conformità a quanto previsto dal comma 3. Trovano altresì applicazione i commi 4 e 6.

15. Ferme restando le altre disposizioni in materia di contratto di formazione e lavoro, quando i progetti formativi di cui al comma 3 sono relativi ad attività direttamente collegate alla ricerca scientifica e tecnologica, essi sono approvati dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, d'intesa con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale. I predetti progetti formativi possono prevedere una durata del contratto di formazione e lavoro superiore a ventiquattro mesi.

16. Il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, ai fini della formazione professionale prevista dai progetti di cui al comma precedente, utilizza, attivandoli e coordinandoli, gli strumenti e i relativi mezzi finanziari previsti nel campo della ricerca finalizzata, applicata e di sviluppo tecnologico, secondo linee programmatiche approvate dal CIPE.

17. Nel caso in cui per lo svolgimento di determinate attività sia richiesto il possesso di apposito titolo di studio, questo costituisce requisito per la stipulazione del contratto di formazione e lavoro finalizzato allo svolgimento delle predette attività.

18. I lavoratori iscritti negli elenchi di cui all'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482, assunti con contratto di formazione e lavoro, sono considerati ai fini delle percentuali d'obbligo di cui all'art. 11 della stessa legge».

(b) L'art. 1 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con D.P.R. n. 218/1978 è trascritto nella nota *(m)* all'art. 2.

(c) La legge n. 407/1990 reca: «Disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993».

Art. 10.

Norme di organizzazione in funzione del mercato del lavoro

1. Nei confronti del personale comunque in servizio presso gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale continuano a corrispondersi, fino all'emanazione di una disciplina generale della materia, i compensi di cui al Fondo di incentivazione previsto dall'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160 *(a)*.

2. *All'onere di lire 40 miliardi per l'anno 1989 e di lire 50 miliardi per ciascuno degli anni 1990, 1991, 1992 e 1993, derivante dall'attuazione del comma 1, si provvede:* a) *per gli anni 1989 e 1990 a carico del capitolo 1026 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per gli anni 1989 e 1990;* b) *per gli anni 1991, 1992 e 1993 mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi» per gli anni medesimi.*

3. L'articolo 8, comma 3, della legge 28 febbraio 1987, n. 56 *(b)*, deve essere interpretato nel senso che per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni, nonché, ad integrazione di questi osservatori, di istituti ed enti di ricerca, sulla base di apposite convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, rispettivamente con regioni, istituti ed enti interessati.

4. Per adeguare gli uffici centrali del Ministero del lavoro e della previdenza sociale ai nuovi compiti derivanti dall'articolo 8 della legge 28 febbraio 1987, n. 56 *(b)*, istitutivo della Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro, e dalla legge 12 giugno 1990, n. 146 *(c)*, concernente la regolamentazione del diritto di sciopero, i posti relativi alla qualifica di primo dirigente e alla funzione di direttore di divisione, di cui alla tabella XV, quadro *A*, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 *(d)*, sono aumentati di quattro unità; sono corrispondentemente ridotti, di altrettante unità, i posti concernenti la qualifica di primo dirigente e la funzione di direttore di centro di emigrazione, di cui al quadro *B* della medesima tabella XV.

5. Al fine di provvedere alle spese di funzionamento delle agenzie per l'impiego, al proseguimento dell'attuazione del progetto informatico «Teleporto del lavoro», nonché all'acquisto dei mobili e delle attrezzature occorrenti al potenziamento dei servizi del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, è autorizzata, per il 1991, l'ulteriore spesa di lire 20 miliardi. Al predetto onere si provvede per un pari importo di lire 10 miliardi a carico di ciascuno dei capitoli 1117 e 8021 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale per l'anno finanziario 1991.

(a) Il testo del comma 4 dell'art. 9 del D.L. n. 86/1988 [per il titolo si veda la nota *(a)* all'art. 7] è il seguente: «4. Per la piena attuazione della politica attiva dell'impiego, secondo le disposizioni contenute nella legge 28 febbraio 1987, n. 56, sulla riforma del mercato del lavoro, nonché per il recupero dell'evasione contributiva e per lo sviluppo dell'attività di vigilanza sulla corretta applicazione delle norme in materia di lavoro, è attivato il Fondo di incentivazione previsto dal combinato disposto dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 1° febbraio 1986, n. 13, e dell'art. 50 del decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1987, n. 266, in favore del personale dipendente del Ministero del lavoro e della previdenza sociale. Detto Fondo è iscritto nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a decorrere dall'anno finanziario 1988. Sul Fondo gravano anche i compensi da corrispondere al personale dirigente e dei ruoli ad esaurimento per le esigenze di cui al presente comma. Le modalità di attribuzione e ripartizione del Fondo sono determinate d'intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative in sede nazionale, con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, tenendo conto della professionalità e delle particolari condizioni di impiego, di disagio e di rischio del personale».

(b) Il testo dell'art. 8 della legge n. 56/1987 (Norme sull'organizzazione del mercato del lavoro) è il seguente:

«Art. 8 *(Osservatorio del mercato del lavoro)*. — 1. Presso il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è istituita la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro. Essa:

a) programma ed organizza le rilevazioni generali sullo stato dell'occupazione per tutti i settori di attività, nonché sui flussi e sui fabbisogni quantitativi e qualitativi, sulle previsioni occupazionali, sulle dinamiche e sugli orientamenti della popolazione scolastica e universitaria, anche in rapporto alle analoghe rilevazioni promosse nell'ambito della CEE;

b) coordina le indagini e le rilevazioni specifiche effettuate ai vari livelli territoriali;

c) elabora stime, proiezioni e previsioni sull'andamento del mercato del lavoro;

d) pubblica e diffonde le informazioni sulle materie di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)*;

e) svolge funzioni di segreteria tecnica della commissione centrale per l'impiego.

2. Presso la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro è istituita una apposita commissione tecnica, nominata con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, presieduta dal presidente dell'ISTAT e composta dal direttore della direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro e da altri undici membri esperti designati rispettivamente dal Ministro per la funzione pubblica, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, dal Ministro del tesoro, dal Ministro del bilancio e della programmazione economica, dal Ministro della pubblica istruzione, dal presidente dell'ISCO, dal presidente dell'ISFOL, dalla Banca d'Italia, dall'Istituto nazionale della previdenza sociale e, nel numero di due, dalla Conferenza dei presidenti delle regioni. La commissione è incaricata di programmare la realizzazione e lo sviluppo del sistema informativo, il suo affinamento e miglioramento è di definire le linee di valutazione e interpretazione dei dati da esso forniti.

3. Per l'adempimento delle proprie funzioni la Direzione generale per l'osservatorio del mercato del lavoro si avvale degli osservatori istituiti dalle regioni sulla base di convenzioni stipulate dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale con le regioni interessate.

4. Il controllo ed il coordinamento delle metodologie di rilevazione a livello regionale sono affidati agli uffici regionali dell'ISTAT.

5. Il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, entro il 31 luglio di ogni anno, redige un rapporto sulla manodopera utilizzando i dati e le analisi dell'osservatorio del mercato del lavoro.

6. Al fine di concorrere all'elaborazione e all'approntamento di studi e ricerche rientranti nelle proprie finalità istituzionali, l'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) è autorizzato a stipulare, con istituti ed enti di ricerca, apposite convenzioni.

7. Per far fronte alle necessità di personale derivanti dai compiti di cui al presente articolo, l'ISTAT potrà richiedere il comando di personale dipendente da amministrazioni dello Stato, da enti pubblici anche economici e da enti locali in possesso di professionalità specifica, ovvero da formare entro un mese dal comando, nonché, in via eccezionale e per motivate esigenze, procedere all'assunzione di esperti di qualificata e riconosciuta competenza nel settore con contratti di diritto privato di durata non superiore a due anni».

(c) La legge n. 146/1990 reca: «Norme sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali e sulla salvaguardia dei diritti della persona costituzionalmente tutelati. Istituzione della Commissione di garanzia dell'attuazione della legge».

(d) Si trascrive il testo del quadro *A* e del quadro *B* della tabella XV allegata al D.P.R. n. 748/1972 (Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo):

«TABELLA XV

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Livello di funzione	Qualifica	Posti di qualifica	Funzione	Posti di funzione
	Quadro *A*. - *Dirigenti dell'amministrazione centrale*			
C	Dirigente generale	6	Direttore generale	6
D	Dirigente superiore	13	Vice direttore generale	6
			Capo servizio	1
			Consigliere ministeriale aggiunto e ispettore generale	6
E	Primo dirigente	58	Direttore di divisione	58
		77		
	Quadro *B*. - *Dirigenti degli uffici del lavoro e della massima occupazione*			
D	Dirigente superiore	24	Capo servizio	1
			Capo ufficio nazionale collocamento	3
			Direttore ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione	20
E	Primo dirigente	99	Direttore di ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione	93
			Direttore centro emigrazione nelle sedi di maggiore importanza	4
			Ispettore capo	2».
		123		

Art. 11.

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

91A2767

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Ricompense al valor civile

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 aprile 1990, sulla proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate, in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria di Giuseppe Napoletano, l'11 marzo 1989 in Torchiarolo (Brindisi). — Con pronta e coraggiosa determinazione, non esitava a calarsi in una cantina per soccorrere un operaio, che, a causa di forti esalazioni venefiche, era stato colto da malore. Nel generoso tentativo veniva investito a sua volta dai gas, immolando, così, la giovane vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà.

Alla memoria dell'appuntato dei carabinieri Salvatore Vinci, il 28 gennaio 1989 in S. Giacomo Vercellese (Vercelli). — Addetto al nucleo operativo di gruppo, nel corso delle ricerche di tre malfattori che avevano rapinato un furgone postale, procedeva, unitamente a sottufficiale, al controllo degli occupanti di due autovetture, dai quali veniva improvvisamente fatto segno a proditoria azione di fuoco. La sua pronta reazione, nonostante le ferite mortali subite, consentiva la cattura dei responsabili, il sequestro di numerose armi e il recupero dell'intera refurtiva. Nobile esempio di non comune ardimento ed altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Alla memoria dell'agente scelto della Polstato Arnaldo Trevisan, il 16 maggio 1988 in Padova. — Componente di pattuglia automontata, si poneva all'inseguimento di due giovani che avevano perpetrato una rapina ai danni di un ufficio postale. Individuati i malviventi a bordo di un autobus della linea urbana, intimava loro di scendere e di seguirlo, ma veniva ferito mortalmente da alcuni colpi d'arma da fuoco esplosigli contro da uno dei banditi. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglia d'argento

Brigadiere C.C. Umberto Lorenzetti, il 16 dicembre 1989 in Apecchio (Pesaro). — Unitamente a militare dipedente, irrompeva in un'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo, riuscendo, in più riprese, a trarre in salvo una donna ed i due figli ed a portare all'esterno una bombola di gas. Sebbene colpito da principio d'intossicazione, si prodigava, poi, nell'opera di spegnimento dell'incendio. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo.

Carabiniere Ernesto Cipullo, il 16 dicembre 1989 in Apecchio (Pesaro). — Unitamente al proprio comandante di stazione, irrompeva in un'abitazione invasa dalle fiamme e dal fumo, riuscendo, in più riprese, a trarre in salvo una donna ed i due figli ed a portare all'esterno una bombola di gas. Sebbene colpito da principio d'intossicazione, si prodigava, poi, nell'opera di spegnimento dell'incendio. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e cosciente sprezzo del pericolo.

Agente Polstato Pietro Goina, il 31 luglio 1989 in Diano Marina (Imperia). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esistava a lanciarsi nel mare agitato in soccorso di un uomo che era in procinto di annegare. Raggiuntolo, dopo notevoli sforzi, riusciva a trarlo in salvo a riva. Nobile esempio di elette virtù civiche e sprezzo del pericolo.

Agente Polstato Roberto Albertini, il 18 giugno 1989 in Firenze. — In occasione dell'incendio della carrozza di un treno, causato da un gruppo di teppisti, si lanciava coraggiosamente in aiuto di una persona che era rimasta avvolta dalle fiamme. Benché ustionato, si prodigava poi a soccorrere gli altri feriti ed a domare l'incendio. Splendido esempio di non comune ardimento ed altissimo senso del dovere.

Alla memoria del dott. Alberto Neri, il 27 febbraio 1989 in autostrada A/3 Salerno-Reggio Calabria. — Accorreva in soccorso di una persona coinvolta in un grave incidente stradale e si impegnava poi nel segnalare il pericolo agli automobilisti che sopraggiungevano. Nel generoso tentativo veniva, però, investito da un'autovettura, perdendo così la vita. Splendido esempio di un nobile altruismo e di elette virtù civiche.

(Allievo) Carabiniere ausiliario Davide Altea, l'11 febbraio 1989 in Torino. — Con generoso slancio si tuffava nelle gelide acque di un fiume in soccorso di una giovane donna gettatavisi a scopo suicida. Raggiuntala, riusciva, dopo estenuanti sforzi, a trarla a riva, dove le prestava i primi soccorsi. Splendido esempio di grande ardimento ed altissimo senso del dovere.

Alla memoria di Rino Orsato, il 20 gennaio 1989 in Borso del Grappa (Treviso). — Con pronta determinazione ed incurante del pericolo, partecipava all'opera di spegnimento di un incendio boschivo e nel generoso tentativo precipitava in un dirupo, immolando così la giovane vita. Mirabile esempio di elette virtù civiche e di grande coraggio.

Capitano dei carabinieri Mauro Tornatore, il 4 gennaio 1989 in Longana di Ravenna. — Comandante di reparto operativo di gruppo, localizzata in un fiume l'autovettura di una donna che aveva preannunciato il suicidio, con consapevole rischio personale, si tuffava nelle gelide acque, riuscendo a trarla in salvo. Nobile esempio di non comune altruismo e di altissimo senso del dovere.

Ivano Dal Degan, il 27 dicembre 1988 in Zevio (Venezia). — Con pronta determinazione si tuffava nelle fredde acque di un canale per trarre in salvo un uomo che aveva tentato il suicidio e la figlia che, accorsa in aiuto del padre, era rimasta anch'essa travolta dalla corrente. Splendido esempio di grande ardimento e di umana solidarietà.

Luigi Diddi, il 25 novembre 1988 in Firenze. — Con coraggio e decisione si poneva all'inseguimento di un malvivente che, dopo essersi introdotto all'interno di un esercizio commerciale a scopo di rapina, si era dato alla fuga. Raggiuntolo, riusciva a tenerlo immobilizzato a terra fino all'arrivo delle Forze dell'ordine. Splendido esempio di non comune ardimento e di elette virtu civiche.

Vice brigadiere dei carabinieri Aniello Malatese, il 5 ottobre 1988 in Pozzano di Castellammare di Stabia (Napoli). — Occasionalmente presente in un esercizio pubblico nel quale due giovani armati avevano fatto irruzione a scopo di rapina, con coraggiosa determinazione, evitando di far uso dell'arma in dotazione per non coinvolgere gli astanti, affrontava i malviventi e, sebbene seriamente ferito da un colpo di fucile, riusciva a disarmarli entrambi e a impedire, così, che l'azione criminosa fosse portata a compimento. Splendido esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento.

Agente scelto Polstato Rocco De Vivo e agente scelto Polstato Francesco Gaudio, il 18 maggio 1989 in Gela (Caltanissetta). — Con coraggio e tempestività si avvicinava ad un'autovettura in fiamme, unitamente ad un collega, riuscendo a trarre in salvo due bambini rimasti imprigionati all'interno dell'abitacolo. Splendido esempio di nobile altruismo e di altissimo senso del dovere.

Vice questore aggiunto Polstato Vittorio Paganini, vice sovrintendenti Polstato Salvatore Calcaterra, Vincenzo Federico, Giacomo Lollo, Franco Bianchi e agente scelto Polstato Eraldo Zanfagna, il 28 luglio 1989 in A1 Roma Nord-S. Cesareo. — Impegnato in un'audace e rischiosa operazione antisequestro, con pronta determinazione affrontava in un conflitto a fuoco una pericolosa banda di criminali, contribuendo alla loro cattura. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Vice sovrintendente Polstato Armando Silvestro, agenti Polstato Giuseppe Cardile, Fabio Faiulo e Andrea Girella, il 28 luglio 1989 in A1 Roma Nord-S. Cesareo. — Impegnato in un'audace e rischiosa operazione antisequestro, con pronta determinazione affrontava in un conflitto a fuoco una pericolosa banda di criminali, contribuendo, sebbene ferito, alla loro cattura. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Mauro Ricci, il 7 settembre 1988 in Ravenna. — Accorreva prontamente sul luogo di un grave incidente stradale e, incurante del pericolo, riusciva ad estrarre da un'autovettura in fiamme il corpo del conducente rimastovi imprigionato. Splendido esempio di grande coraggio e non comune altruismo.

Carabiniere Francesco Silvestri, il 16 luglio 1988 in Maccarese (Roma). — Libero dal servizio ed incurante del rischio personale per le avverse condizioni meteomarine, si tuffava ripetutamente in acqua, riuscendo a trarre in salvo tre giovani in procinto di annegare. Splendido esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Tenente di vascello Spe Guglielmo Mammuccari, l'8 marzo 1989 in Genova. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in soccorso di una persona che era precipitata in mare a bordo della propria vettura, riuscendo ad estrarla dall'abitacolo ed a salvarla da sicura morte. Splendido esempio di grande coraggio e di nobile altruismo.

Medaglia di bronzo

Assistente Polstato Pancrazio Rochira, il 24 settembre 1989 in S. Marzano di S. Giuseppe (Taranto). — Libero dal servizio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, scendeva in una cantina satura di vapori alcolici in soccorso di un'anziana donna che vi giaceva svenuta, salvando la sventurata da sicura morte.

Agente scelto Polstato Silvano Aramini, il 19 settembre 1989 in Torino. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, raggiungeva, calandosi da una finestra e attraversando un cornicione, un uomo che, aggrappato alla ringhiera di un balcone, era in procinto di cadere nel vuoto e riusciva a trarlo in salvo.

Richard Watschinger, il 19 luglio 1989 in Corvara in Badia (Bolzano). — Con esemplare altruismo interveniva prontamente per liberare due donne rimaste imprigionate all'interno di un'autovettura che, a seguito di un grave incidente stradale, era finita in un torrente.

Carabiniere Giorgio Dolfi, il 14 aprile 1989 in Marina di Carrara (Massa Carrara). — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, appreso che a ridosso di un serbatoio di gas liquido attiguo ad esercizio pubblico era stato collocato un ordigno esplosivo, interveniva con immediata decisione e piena consapevolezza del rischio personale, strappandone l'innesco elettrico ed evitando così gravi conseguenze.

Giuseppe Brio e Natalino Mercurio, il 24 gennaio 1988 in Crotone. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava, unitamente ad altro animoso, a tuffarsi in mare per soccorrere due pescatori che stavano per essere travolti dalla furia delle onde, riuscendo a trarre in salvo uno dei malcapitati.

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1990, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria del prof. Luigi Capotorti, il 1° agosto 1989 in Tarquinia (Viterbo). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava, unitamente ad altri animosi, a tuffarsi in acqua in soccorso di tre bagnanti che, per le avverse condizioni meteomarine, erano in procinto d'annegare. Nel generoso tentativo veniva travolto dalle forti correnti, immolando, così, la vita ai più nobili ideali di altruismo e umana solidarietà.

Alla memoria del tenente colonnello CC. Giuseppe Russo, il 20 agosto 1977 in Corleone (Palermo). — Comandante di nucleo investigativo operante in ambiente ad alto rischio e caratterizzato da tradizionale omertà, si impegnava con coraggio ed elevata capacità professionale in prolungate e difficili indagini relative ai più eclatanti episodi di criminalità mafiosa verificatisi tra agli anni '60 e '70 nella Sicilia Orientale. Proditoriamente fatto segno a colpi d'arma da fuoco in un vile agguato, immolava la sua esistenza ai nobili ideali di giustizia e di difesa delle istituzioni democratiche.

Medaglia d'argento

Vice brigadiere CC. Roberto Lauricella, il 1° agosto 1989 in Tarquinia (Viterbo). — A diporto in località marina, si tuffava ripetutamente in acqua per prestare soccorso a tre giovani in procinto d'annegare, riuscendo — da solo — a trarne in salvo due. Benché stremato dalla fatica, continuava l'intervento e, con l'aiuto di altri volenterosi, portava a riva il terzo malcapitato ed uno degli stessi soccorritori, i quali decedevano durante il trasporto in ospedale. Splendito esempio di non comune ardimento e di altissimo senso del dovere.

Alla memoria di Denis Bortoletto, il 15 settembre 1989 nelle isole Seychelles. — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in acqua per soccorrere un turista che, per le avverse condizioni meteomarine, era in procinto di annegare. Nel generoso tentativo, però, veniva travolto dalle forti correnti scomparendo tra le onde. Splendido esempio di non comune altruismo e sprezzo del pericolo spinti fino all'estremo sacrificio.

Vigile del fuoco ausiliario Gianluca Di Maio, il 16 febbraio 1989 in Milano. — Libero dal servizio, con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a lanciarsi su un malvivente, che, dopo aver perpetrato una rapina, si era dato alla fuga. Ferito da un colpo d'arma da fuoco, era, però, costretto a desistere dal suo encomiabile intento. Splendido esempio di non comune ardimento e altissimo senso del dovere.

M.llo dei carabinieri Angelo Verdoliva, il 16 luglio 1988 in Balestrate (Palermo). — In licenza ordinaria, richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a lanciarsi nelle agitate acque del mare in soccorso di due donne in procinto di annegare. Tratta in salvo la prima, sebbene stremato, raggiungeva e portava a riva anche l'atra malcapitata, che però decedeva durante il trasporto in ospedale. Splendido esempio di nobile altruismo e di altissimo senso del dovere.

Antonio Arena e Felice De Sena, il 23 luglio 1987 in Acerra (Napoli). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, s'introduceva, unitamente ad altro animoso, in un appartamento in fiamme, riuscendo a trarre in salvo tre bambini, rimastivi imprigionati. Splendido esempio di elette virtù civiche e di grande ardimento.

Finanziere Tommaso Palatta, il 28 luglio 1988 in Agrigento. — Libero dal servizio, con tempestività e non comune ardimento interveniva, insieme ad altro animoso, per disarmare e bloccare un individuo che, armato di pistola, minacciava il titolare di un pubblico esercizio.

Medaglia di bronzo

Capitano dell'esercito Antonio Aracu e Volfango Viola, il 1° agosto 1989 in Tarquinia (Viterbo). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, non esitava, unitamente ad altri animosi, a tuffarsi in acqua in soccorso di tre bagnanti che, per le avverse condizioni meteomarine, erano in procinto d'annegare. Nella circostanza, riusciva a trascinare a riva una giovane donna ed uno dei soccorritori, i quali, però, decedevano durante il trasporto in ospedale.

Vigile del fuoco Roberto Sparnocchia, il 3 novembre 1989 in Portoferraio (Livorno). — Libero dal servizio, accorreva prontamente sul luogo di un incidente stadale e, con grave rischio personale, riusciva a trarre in salvo un automobilista rimasto incastrato tra le lamiere della propria vettura avvolta dalle fiamme.

Agente scelto Polstato Guido Riso, il 31 agosto 1989 in Piacenza. — Con pronta determinazione e grave rischio personale raggiungeva un appartamento sito al sesto piano di un edificio per portare soccorso ad un'anziana signora che invocava aiuto.

Vigile volontario ausiliario Nino Gobbetti, il 22 luglio 1989 in Garofalo di Canaro (Rovigo). — Richiamato da invocazioni d'aiuto, accorreva in soccorso di alcuni giovani che, tuffatisi nelle acque del Po, si erano venuti a trovare in difficoltà per le forti correnti, riuscendo a trarre in salvo uno dei malcapitati.

Alan Camporesi, il 3 luglio 1989 in Cesenatico. — Appreso che un'autovettura, con una persona a bordo, era precipitata in un canale, non esitava a tuffarsi in acqua nonostante le avverse condizioni atmosferiche, riuscendo a trarre in salvo il malcapitato.

Carabiniere Francesco De Angelis Marocco, il 2 luglio 1989 in Contrapò di Ferrara. — Libero dal servizio, appreso che un automobilista, bloccato all'interno di un'autovettura precipitata in un canale, versava in grave pericolo, si portata prontamente sul posto e, dopo reiterati sforzi, riusciva ad estrarre lo sventurato dall'abitacolo, salvandolo, così, da sicura morte.

V. brigadiere CC. Luigi Frassinetto, carabinieri Enrico Masuelli, Carlo Meucci e Davide Muccione, il 23 giugno 1989 in Marina di Pisa. — Libero dal servizio, udite invocazioni di aiuto, non esitava, unitamente ad altri commilitoni, ad addentrarsi nel mare agitato, riuscendo a trarre in salvo, dopo notevoli sforzi, tre giovani stranieri in procinto di annegare.

Appuntato dei CC. Oreste Valente, il 18 giugno 1989 in Castelnuovo della Daunia (Foggia). — Comandante interinale di stazione distaccata, con generoso slancio e sprezzo del pericolo s'introduceva, unitamente ad altri militari, in un appartamento in fiamme, traendo in salvo un'anziana donna già priva di sensi. Si prodigava, quindi, a domare le fiamme scongiurando, così, più gravi conseguenze.

Carabinieri Antonio Nuzzi e Pasquale Tirmeni, il 18 giugno 1989 in Castelnuovo della Daunia (Foggia). — In servizio a stazione distaccata, con generoso slancio e sprezzo del pericolo s'introduceva, unitamente ad altri militari, in un appartamento in fiamme, traendo in salvo un'anziana donna già priva di sensi. Si prodigava, quindi, a domare le fiamme scongiurando, così, più gravi conseguenze.

Ettore Gramigni, il 4 febbraio 1989 in Novara. Con sprezzo del pericolo e pronta determinazione, non esitava ad affrontare tre individui armati che si erano introdotti in un negozio per perpetrarvi una rapina, riuscendo a metterli in fuga.

Domenico Sodano, il 28 luglio 1988 in Agrigento. — Con tempestività e non comune ardimento interveniva, insieme ad altro animoso, per disarmare e bloccare un individuo che, armato di pistola, minacciava il titolare di un pubblico esercizio.

M.llo maggiore CC. Natale De Vuono, il 27 giugno 1988 in Maiori (Salerno). — Comandante di stazione distaccata, in occasione del crollo di un'ala di edificio abitato da numerose persone, accorreva prontamente sul posto e si addentrata in un locale del piano terra riuscendo, unitamente a graduato, a trarre in salvo una ragazza che, gravemente ferita, era rimasta imprigionata dalle macerie. Si prodigava, poi, nell'opera di recupero delle otto vittime del disastro.

Appuntato CC. Mario De Luca, il 27 giugno 1988 in Maiori (Salerno). — Capo equipaggio di nucleo radiomobile, in occasione del crollo di un'ala di edificio abitato da numerose persone, accorreva prontamente sul posto e si addentrata in un locale del piano terra riuscendo, unitamente a sottufficiale, a trarre in salvo una ragazza che, gravemente ferita, era rimasta imprigionata dalle macerie. Si prodigava, poi, nell'opera di recupero delle otto vittime del disastro.

Con decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1990, sulla proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria dei carabinieri Mario Forziero e Nicola Campanile, il 1° giugno 1990 in Siena. — Componente pattuglia automontata mentre si apprestava, insieme ad un collega, all'identificazione del conducente di un motociclo, veniva fatto segno di un'improvvisa azione di fuoco. Benché gravemente ferito, cercava di reagire con l'arma in dotazione ma, nel disperato tentativo di inseguire il malvivente, si accasciava al suolo. Splendido esempio di giovane vita immolata con grande ardimento e altissimo senso del dovere.

Medaglia d'argento

Agenti sc. P.S. Ugo Santi e Faliero Camillini, il 1° giugno 1990 in Siena. — Avendo individuato un pericoloso malvivente, dopo animata collutazione riusciva, insieme ad altro collega, ad immobilizzarlo ed a disarmarlo impedendogli di sparare. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e di altissimo senso del dovere.

Medaglia di bronzo

Vigili urbani Marco Manganelli e Marcello Corbelli, il 1° giugno 1990 in Siena. — Con alto senso del dovere e responsabilità partecipava, insieme ad altro collega, ad un'operazione di polizia e contribuiva alla cattura di un pericoloso malvivente.

Isp. P.S. Claudio Boniello, agente Donatella Cataldo, agente Emanuele Viciani, il 1° giugno 1990 in Siena. — Con alto senso del dovere e responsabilità, nel corso di un'operazione di polizia contribuiva, insieme ad altri colleghi, alla cattura di un pericoloso malvivente.

Con decreto del Presidente della Repubblica 19 febbraio 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'argento

Alla memoria del sergente maggiore degli alpini Giancarlo Gastaldi, il 6 marzo 1990 in Frassino (Cuneo). — Comandante plotone di alpini, si prodigava nell'opera di spegnimento di un incendio di vaste proporzioni. Nel generoso tentativo veniva investito dalle fiamme per il forte vento, immolando così la sua giovane vita. Splendido esempio di grande ardimento e di altissimo senso del dovere spinti fino all'estremo sacrificio.

Capo squadra VV.F. Oscar Stella, il 17 marzo 1989 in Ferrara. — Libero dal servizio, non esitava a tuffarsi nelle acque di un canale, in soccorso di una persona precipitatavi a bordo della propria vettura, riuscendo ad estrarla dall'abitacolo ed a salvarla da sicura morte. Splendido esempio di grande coraggio e altissimo senso del dovere.

Prof. Costanzo Marinucci, l'11 luglio 1988, in località Punta Penna, comune di Vasto (Chieti). — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo non esitava a tuffarsi in acqua, riuscendo a trarre in salvo una donna ed il suo bambino, in procinto di annegare. Successivamente interveniva in soccorso di altri tre giovani bagnanti. Nobile esempio di altruismo e di elette virtù civiche.

Appuntato della Guardia di finanza Bruno Vozzolo e guardia giurata Luigi Scavone, il 3 aprile 1989 in Catania. — Libero dal servizio, non esitava a porsi all'inseguimento di un rapinatore armato e raggiuntolo riusciva, insieme ad altra persona, a disarmarlo e ad immobilizzarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Generoso esempio di sprezzo del pericolo e alto senso del dovere.

Agente Polstato Giuseppe Cavarretta, il 28 agosto 1989 in Marina di Grosseto (Grosseto). — Libero dal servizio, richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare in soccorso di tre giovani bagnanti, riuscendo a trarli in salvo a riva. Splendido esempio di nobile altruismo e di alto senso del dovere.

Finanziere scelto Sergio Atzori, il 27 giugno 1988 in Genova. — Richiamato da invocazioni di aiuto, si poneva prontamente all'inseguimento di alcuni rapinatori, riuscendo a disarmare ed a trarre in arresto uno di essi, identificato poi come noto terrorista. Splendido esempio di non comune ardimento e altissimo senso del dovere.

Maurizio Carta, il 23 giugno 1989 in Cagliari. — Con generoso slancio si tuffava in mare, in soccorso di una donna che vi si era gettata a scopo suicida, stringendo a sé la figlioletta. Riusciva così a trarre in salvo la bambina, in procinto di annegare. Splendido esempio di nobile altruismo e di elette virtù civiche.

Capo squadra VV.F. Remo Pierpaoli, il 3 novembre 1989 in Autostrada A/14, Ancona. — Nel generoso tentativo di estrarre dalle fiamme dell'abitacolo il conducente di un autocarro alimentato a gas metano, rimaneva gravemente ferito a seguito di un'improvvisa esplosione. Splendito esempio di non comune coraggio e sprezzo del pericolo.

Vigili del fuoco Umberto Rossi, Maurizio Santarossa e Romeo Parodi, il 16 dicembre 1989 in Monte Muzzerone, comune di Portovenere (La Spezia). — Componente l'equipaggio di un elicottero riusciva, insieme ad altri colleghi, nonostante le avverse condizioni atmosferiche, a trarre in salvo un giovane rocciatore che era precipitato nel vuoto, rimanendo sospeso alla corda di ritenuta. Splendido esempio di non comune ardimento e di altissima capacità professionale.

Medaglia di bronzo

Carabiniere Francesco Gurioni, il 2 dicembre 1989 in Gonzaga (Mantova). — Libero dal servizio si introduceva, con generoso altruismo, in una abitazione privata invasa dalle fiamme, traendo in salvo una persona anziana e prodigandosi, con mezzi di fortuna, nello spegnimento dell'incendio. Genoroso esempio di alto senso del dovere e responsabilità.

Bruno Càstri, il 1° agosto 1989, in Marina Velca di Tarquinia (Viterbo). — Richiamato da invocazioni di aiuto accorreva, nonostante le avverse condizioni meteomarine, in soccorso di un giovane, riuscendo a trarlo in salvo a riva. Si tuffava, poi, di nuovo in acqua, in aiuto di un altro bagnante ma, esausto, doveva desistere dal generoso tentativo.

Camillo Zazzara e Carlo Centurione, il 7 agosto 1988 in Pescara. — Nonostante le avverse condizioni meteomarine non esisteva, insieme ad altra persona, a tuffarsi in mare riuscendo, con abilità e coraggio, a raggiungere un incauto bagnante ed a sostenerlo fino all'arrivo dei soccorsi.

Vigile del fuoco Marcello Licchello, il 29 novembre 1989 in Brindisi. — Con tempestività e alto senso del dovere, si introduceva in uno scavo per trarre in salvo un operaio che, rimasto incastrato sotto un tubo del gas, rischiava la morte per asfissia.

Paolo Vianello, Vanni Scarpa, Raffaele Busetto, Mauro Busetto e Narciso Busetto, il 25 luglio 1989 in Pellestrina (Venezia). — Con coraggio a sprezzo del pericolo, nonostante le avverse condizioni meteomarine, si tuffava in acqua e, insieme ad altri volenterosi, riusciva a raggiungere tre naufraghi ed a trarli in salvo.

Tenente dei vigili urbani Salvatore D'Orsi, il 22 novembre 1989 in Palma di Montechiaro (Agrigento). — Con coraggio e determinazione affrontava un uomo che, in preda a raptus omicida, aveva accoltellato un passante e, insieme ad un subalterno, riusciva a disarmarlo ed a renderlo innocuo.

Vigile urbano Giuseppe Bellavia, il 22 novembre 1989 in Palma di Montechiaro (Agrigento). — Con coraggio e determinazione affrontava un uomo che, in preda a raptus omicida, aveva accoltellato un passante e, insieme ad un superiore, riusciva a disarmarlo ed a renderlo innocuo.

Capo squadra dei vigili del fuoco Oriano Bullo, il 31 dicembre 1988 in Canal Lombardo - Chioggia. — Con grande coraggio non esitava a tuffarsi nelle acque di un canale, riuscendo a trarre in salvo una giovane donna rimasta imprigionata nella propria vettura.

Carabiniere Francesco Lamonaca, il 18 giugno 1989 in Milano. — Libero dal servizio, richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi nelle acque dell'idroscalo per soccorrere una donna in procinto di annegare. Raggiuntala riusciva, dopo strenui sforzi, a trarla in salvo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'oro

Alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Salvatore D'Addario, il 30 marzo 1991 in Napoli. — Libero dal servizio, richiamato da colpi d'arma da fuoco, interveniva in un conflitto armato tra bande camorristiche rivali. Benché gravemente ferito, reagiva con la pistola d'ordinanza riuscendo a colpire due dei malviventi in fuga. Consentiva così la loro successiva identificazione e cattura. Mirabile esempio di altissimo senso del dovere e di non comune ardimento, spinti fino all'estremo sacrificio.

Medaglia d'argento

Alla memoria dell'agente della Polizia di Stato Bernardo Iovino, l'11 febbraio 1989 in S.S. Domitiana, km 36.200 (Caserta). — Componente di una squadra volante, mentre si apprestava, insieme ad altri colleghi, al controllo delle auto in transito, nel tentativo di impedire la collisione tra due vetture, veniva travolto da una di esse, che non aveva rispettato il segnale di stop, e decedeva sul colpo. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche.

Alla memoria dell'assistente della Polizia di Stato Paolo Caianiello, l'11 febbraio 1989 in S.S. Domitiana, km 36.200 (Caserta). — Componente di una squadra volante, mentre si apprestava, insieme ad altri colleghi, al controllo delle auto in transito, nel tentativo di impedire la collisione tra due vetture, veniva travolto da una di esse, che non aveva rispettato il segnale di stop, e decedeva in seguito alle ferite riportate. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche.

Agente della Polizia di Stato Ciro Letizia, l'11 febbraio 1989 in S.S. Domitiana, km 36.200 (Caserta). — Componente di una squadra volante, mentre si apprestava, insieme ad altri colleghi, al controllo delle auto in transito, nel tentativo di impedire la collisione tra due vetture, veniva travolto da una di esse, che non aveva rispettato il segnale di stop, e riportava gravissime lesioni. Nobile esempio di alto senso del dovere e di elette virtù civiche.

Al vice commissario della Polizia di Stato Pietro Troiani, il 29 aprile 1990 in Roma. — Libero dal servizio, non esitava, con grande sprezzo del pericolo, ad introdursi in un appartamento invaso dalle fiamme, riuscendo a portare all'esterno alcuni contenitori di propellente liquido e ad evitare, così, più gravi conseguenze. Generoso esempio di non comune altruismo e di alto senso del dovere.

Al vice sovrintendente della Polizia di Stato Pasquale Bisogni, il 5 dicembre 1989 in Asti. — Con prontezza di riflessi e grande determinazione, riusciva ad afferrare ed a trarre in salvo una donna che, a scopo suicida, si stava gettando dal balcone della propria abitazione. Generoso esempio di altruismo e destrezza nell'adempimento del proprio dovere.

All'assistente della Polizia di Stato Vincenzo Costabile e all'agente scelto della Polizia di Stato Giuseppe Mastrorillo, l'11 dicembre 1989 in Torino. — Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo non esitava ad introdursi, insieme ad un collega, in uno stabile invaso dalle fiamme e da un intenso fumo, permettendo a numerosi inquilini di porsi in salvo. Nobile esempio di elette virtù civiche e di operante solidarietà umana.

Medaglia di bronzo

All'assistente della Polizia di Stato Antonio D'Amelio e all'agente scelto della Polizia di Stato Giacomo Lo Giudice, l'11 maggio 1990 in Torino. — Con grave rischio personale e non comune dedizione al

dovere, si introduceva, insieme ad un collega, in un'abitazione invasa dalle fiamme, riuscendo a trarre in salvo una donna rinvenuta esamine e a compiere i primi tentativi di spegnimento dell'incendio.

Con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate.

All'assistente della Polizia di Stato Giovanni Borraccino ed all'agente ausiliario della Polizia di Stato Giordano Coffen sono conferite le medaglie d'argento al valor civile alla memoria con le seguenti motivazioni:

In servizio di pattuglia volante, avuta notizia che in un ristorante era in corso una rapina, accorreva prontamente sul posto e con ferma determinazione e sereno sprezzo del pericolo si disponeva, insieme ad un collega, ad affrontare armi in pugno i malviventi venendo fatto segno ad improvvisa azione di fuoco. Benché gravemente ferito, tentava di reagire esplodendo numerosi colpi di pistola prima di accasciarsi al suolo esamine. Splendido esempio di non comune ardimento ed altissimo senso del dovere. — Padova, 5 aprile 1991.

In servizio di pattuglia volante, avuta notizia che in un ristorante era in corso una rapina, accorreva prontamente sul posto e con ferma determinazione e sereno sprezzo del pericolo si disponeva, insieme ad un collega, ad affrontare armi in pugno i malviventi venendo però ferito a morte in seguito ad improvvisa azione di fuoco. Splendido esempio di non comune ardimento ed altissimo senso del dovere. — Padova, 5 aprile 1991.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose a ciascuna riportate:

Medaglia d'argento

Maresciallo dei carabinieri in congedo Giuseppe Emma, il 20 dicembre 1989 in Catania. — Sottufficiale in congedo, con coraggio e decisione affrontava due malviventi armati che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di una gioielleria, tentavano la fuga. Riusciva, così, unitamente ad un collega, ad immobilizzarli ed a trattenerli fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Splendido esempio di non comune ardimento e di elevate virtù civiche.

Appuntato dei carabinieri in congedo Rocco Clemenza, il 20 dicembre 1989 in Catania. — Appuntato in congedo, con coraggio e decisione affrontava due malviventi armati che, dopo aver perpetrato una rapina ai danni di una gioielleria, tentavano la fuga. Riusciva, così, unitamente ad un collega, ad immobilizzarli ed a trattenerli fino all'arrivo delle Forze dell'Ordine. Splendido esempio di non comune ardimento e di elevate virtù civiche.

Appuntato dei carabinieri Cuono Tufano, il 1° settembre 1989 in Canelli (Asti). — Con generoso altruismo, incurante del grave rischio personale, si calava in un pozzo in aiuto di un'anziana donna cadutavi accidentalmente. Raggiunta la malcapitata, ormai allo stremo, la sosteneva fino all'arrivo dei soccorritori, scongiurandone la morte.

Brigadiere dei carabinieri Domenico Perfetto, il 23 giugno 1990 in Pomezia (Roma). — Con non comune senso di altruismo e cosciente sprezzo del pericolo, si calava in una cisterna satura di vapori tossici, in aiuto di tre persone in pericolo di vita. Tratta in salvo una di esse, pur gravemente provato, scendeva nuovamente nella cavità portando in superficie un altro dei malcapitati, finché, colto da malore, veniva a sua volta soccorso dai vigili del fuoco nel frattempo sopraggiunti.

Maresciallo ordinario Nicola Pagano, il 6 agosto 1989 in Praia di Furone (Salerno). — Nel corso di un servizio perlustrativo notturno, richiamato dalle invocazioni di aiuto di una giovane caduta in uno strapiombo e rimasta aggrappata ad una roccia, con pronta determinazione si calava nel vuoto con una fune, riuscendo a salvare la malcapitata da sicura morte. Generoso esempio di nobile altruismo e di alto senso del dovere.

Vigebrigadiere dei carabinieri Paolo De Simone, il 25 aprile 1989 in Collegno (Torino). — Accorso sul luogo di una forte esplosione che aveva semidistrutto un edificio, con sprezzo del pericolo si addentrava tra le macerie e, anticipando di pochi istanti il crollo del pavimento, traeva in salvo un anziano paraplegico e due donne. Successivamente soccorreva un'altra donna rimasta bloccata dal crollo di una parete. Generosissimo esempio di nobile altruismo e di alto senso del dovere.

Medaglia di bronzo

Brigadiere dei carabinieri Salvatore Pace, il 29 dicembre 1989 in Castelbuono (Palermo). — In occasione dell'incendio sviluppatosi in un convento, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad un vigile urbano, nei locali invasi dal fuoco e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo tre persone anziane che vi erano rimaste imprigionate. Si prodigava, poi, nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Vigile urbano Vincenzo Fiasconaro, il 29 dicembre 1989 in Castelbuono (Palermo). — In occasione dell'incendio sviluppatosi in un convento, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo si introduceva, insieme ad un sottufficiale dell'Arma dei carabinieri, nei locali invasi dal fuoco e dal fumo, riuscendo a trarre in salvo tre persone anziane che vi erano rimaste imprigionate. Si prodigava, poi, nell'opera di spegnimento delle fiamme.

Brigadiere dei carabinieri Pietro Finanza, il 19 dicembre 1989 in Accadia (Foggia). — In occasione dell'incendio divampato in una abitazione si addentrava, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente a due subalterni, nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, traendo in salvo il proprietario, già gravemente ustionato e privo di sensi.

Carabiniere Raffaele Pagano, il 19 dicembre 1989 in Accadia (Foggia). — In occasione dell'incendio divampato in una abitazione si addentrava, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad un superiore ed un collega, nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, traendo in salvo il proprietario, già gravemente ustionato e privo di sensi.

Carabiniere Ciro Zaccaro, il 19 dicembre 1989 in Accadia (Foggia). — In occasione dell'incendio divampato in una abitazione si addentrava, con generoso slancio e cosciente sprezzo del pericolo, unitamente ad un superiore ed un collega, nei locali invasi dalle fiamme e dal fumo, traendo in salvo il proprietario, già gravemente ustionato e privo di sensi.

Maresciallo maggiore dei carabinieri Mario Falcone, il 13 gennaio 1990 in Sinalunga (Siena). — Accorso prontamente presso uno stabile devastato dall'esplosione di una bombola a gas, con coraggio e sprezzo del pericolo si addentrava tra le macerie, unitamente ad un sottufficiale subalterno, riuscendo a localizzare ed a trarre in salvo il proprietario, sepolto dai detriti e gravemente ferito.

Brigadiere dei carabinieri Giovanni Cavallo, il 13 gennaio 1990 in Sinalunga (Siena). — Accorso prontamente presso uno stabile devastato dall'esplosione di una bombola a gas, con coraggio e sprezzo del pericolo si addentrava tra le macerie, unitamente ad un sottufficiale superiore, riuscendo a localizzare ed a trarre in salvo il proprietario, sepolto dai detriti e gravemente ferito.

Carabiniere Massimo Maiorana, il 6 gennaio 1990 in Novafeltria (Pesaro). — Libero dal servizio, con grande determinazione e sprezzo del pericolo si introduceva, dopo averne forzata la finestra, in una abitazione satura di gas tossico, portando soccorso a due giovani donne, già in stato di incoscienza.

Brigadiere Augusto Zaccaria, il 25 giugno 1980 in Torrimpietra (Roma). — Libero dal servizio, coinvolto con il proprio motoveicolo in un grave incidente stradale, con generoso altruismo interveniva benché contuso, in soccorso di due persone che erano rimaste imprigionate nella loro auto in fiamme, traendole in salvo.

Con decreto del Presidente della Repubblica 22 maggio 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno sono state conferite le seguenti ricompense al valor civile alle persone sottoindicate in riconoscimento delle azioni coraggiose di seguito a ciascuna riportate:

Medaglia d'argento

Al maresciallo capo della Guardia di finanza Giampietro De Zolt, il 3 maggio 1990 in Val Biois - Cencenighe Agordino (Belluno). — Libero dal servizio, non esitava a tuffarsi nelle impetuose acque di un torrente per soccorrere un uomo che vi si era gettato a scopo suicida. Raggiuntolo riusciva, dopo notevoli sforzi, a trarlo in salvo. Generoso esempio di grande altruismo e di alto senso del dovere.

Medaglia di bronzo

Al brigadiere della Guardia di finanza Francesco Reda, il 18 settembre 1989 in Martina Franca (Taranto). — Nel corso di un operazione anticontrabbando, mentre si apprestava, insieme a due subalterni, all'identificazione degli occupanti di un'autovettura, fatto segno ad improvvisa azione di fuoco da parte di uno di essi, reagiva con prontezza di riflessi e feriva il malvivente con l'arma in dotazione, permettendo così la sua cattura.

Al finanziere Salvatore D'Alterio, il 18 settembre 1989 in Martina Franca (Taranto). — Nel corso di un'operazione anticontrabbando, mentre si apprestava, insieme ad un superiore ed un collega, all'identificazione degli occupanti di un'autovettura, fatto segno ad un improvvisa azione di fuoco da parte di uno di essi, reagiva prontamente con l'arma in dotazione, contribuendo così alla cattura del malvivente.

Al finanziere Antonio Di Landa, il 18 settembre 1989 in Martina Franca (Taranto). — Nel corso di un'operazione anticontrabbando, mentre si apprestava, insieme ad un superiore ed un collega, all'identificazione degli occupanti di un'autovettura, fatto segno ad un improvvisa azione di fuoco da parte di uno di essi, reagiva prontamente con l'arma in dotazione, contribuendo così alla cattura del malvivente.

Al finanziere di mare Giuseppe Buscema, il 29 marzo 1990 in Siracusa. — Componente l'equipaggio di una motovedetta, con generoso slancio si tuffava in soccorso di una donna gettatasi in mare a scopo suicida. Raggiuntala riusciva, nonostante l'ostinata resistenza, a trarla in salvo.

All'appuntato di mare Guardia di finanza Ignazio Greco, il 26 giugno 1990 in Torre Canne (Brindisi). — Libero dal servizio, udite delle invocazioni di aiuto, non esitava, con generoso slancio, a tuffarsi in soccorso di una ragazza scomparsa tra i flutti. Nonostante le avverse condizioni del mare, riusciva a raggiungere la malcapitata, ormai esanime, ed a trarla in salvo.

Brigadiere Guardia di finanza Fabio Mannucci, il 5 agosto 1990 in Roseto degli Abruzzi (Teramo). — Libero dal servizio, udite delle invocazioni di aiuto, non esitava a tuffarsi in mare con generoso slancio, in soccorso di un giovane che si trovava in gravi difficoltà. Raggiuntolo, riusciva a trarlo in salvo a riva.

Finanziere di mare Nicola Margarito, il 19 agosto 1989 in Pescara. — Con generoso slancio e pronta determinazione si tuffava in mare, in soccorso di un uomo in procinto di scomparire tra i flutti. Raggiunto lo sventurato, ormai esanime, lo traeva a bordo di un'imbarcazione civile e gli praticava la respirazione artificiale, salvandolo così da sicura morte.

Con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1991, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite, rispettivamente, all'XI compagnia pompieri di Santiago «Pompa Italia» e al sig. Claudio Cattoni la medaglia di bronzo al valor civile e la medaglia d'oro al valor civile alla memoria con le seguenti motivazioni:

Compagnia di vigili del fuoco volontari, italiani e di origine italiana, interveniva nella coraggiosa opera di spegnimento di un incendio scoppiato in un vecchio edificio del centro della città, offrendo una luminosa testimonianza di nobili tradizioni, di grande solidarietà e di attaccamento al dovere. — Santiago del Cile 20 dicembre 1990.

Vigile del fuoco volontario, si prodigava con coraggioso slancio e consapevole sprezzo del pericolo nell'opera di spegnimento di un incendio scoppiato in un vecchio edificio della città. Nel generoso tentativo veniva, però, mortalmente ferito dalla caduta di un cornicione. Splendido esempio di elette virtù civiche e di altissimo senso del dovere. — Santiago del Cile 20 dicembre 1990.

91A2722

Ricompense al merito civile

Con decreto del Presidente della Repubblica del 19 aprile 1990, sulla proposta del Ministro dell'interno, sono state conferite le seguenti ricompense al merito civile alle seguenti persone sottoindicate in riconoscimento alle azioni coraggiose di seguito riportate:

Medaglia d'argento

Istruttore vigili urbani Franco Pietrograzia, il 21 luglio 1988 in Roma. — Libero dal servizio, non esitava a lanciarsi all'inseguimento di un malvivente che si era dato alla fuga a bordo di una vettura rubata. Raggiuntolo, riusciva ad immobilizzarlo fino all'arrivo delle forze dell'ordine. Splendito esempio di grande coraggio ed altissimo senso del dovere.

Corti dott. Piero, il 1983-1985 in Gulu (Uganda). — Direttore sanitario di un ospedale, nel corso di gravissimi incidenti e scontri a fuoco, con sprezzo del pericolo restava sul posto per continuare la propria attività e per difendere le attrezzature mediche da probabili saccheggi. Splendido esempio di grande abnegazione e di altissimo senso del dovere.

Medaglia di bronzo

Assistente della Polstato Carmelo Corigliano, il 7 luglio 1988 in Villa S. Giovanni (Reggio Calabria). — Coraggiosamente si introduceva in un appartamento in fiamme riuscendo a trarre in salvo una donna ed a portare all'esterno un contenitore di gas surriscaldato.

Sig. Pierpaolo Zanatto e sig.ra Maria Stocchero, il 13 giugno 1987 in Castelgomberto (Vicenza). — Richiamato da invocazioni di aiuto, non esitava ad introdursi in un appartamento in fiamme prodigandosi, unitamente ad altro animoso, a portare in salvo due persone invalide.

Maresciallo degli agenti di custodia Carmine Brienza, brigadiere degli agenti di custodia Vincenzo Pirrotta, agenti di custodia Giuseppe Perrotta e Pasquale Palmieri, l'8 aprile 1987 in Caltagirone (Catania). — Richiamato da invocazioni di aiuto, si introduceva coraggiosamente in un appartamento in fiamme, riuscendo, unitamente ad altri colleghi, a trarre in salvo una bambina e due persone anziane.

Con decreto 10 dicembre 1990 il Presidente della Repubblica ha disposto il conferimento della medaglia d'argento al merito civile al comune di Cesate con la seguente motivazione: Piccolo centro di appena tremila abitanti partecipava con oltre duecento suoi cittadini alle operazioni belliche, dando un notevole contributo di vite umane nella lotta partigiana e di liberazione. — Cesate 1940-1945.

91A2747

Conferimento di attestato di pubblica benemerenza al merito civile

Con decreto del Ministro dell'interno del 15 agosto 1990 è stato concesso l'attestato di pubblica benemerenza al merito civile al sig. Luca Ircando con la seguente motivazione: Con pronta determinazione e sprezzo del pericolo, non esitava a tuffarsi nelle fredde acque di un canale in soccorso di un bambino cadutovi accidentalmente, riuscendo a trarlo in salvo. — Venezia, 13 febbraio 1986.

91A2748

MINISTERO DELLE FINANZE

Provvedimenti concernenti la concessione di dilazione del versamento delle entrate ai titolari dei servizi di riscossione delle province di Lecce, Napoli, Rovigo e Salerno.

Con decreto ministeriale n. 1/4566 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Lecce è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di novembre 1991, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 8.929.820.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 8.934.742.778 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Lecce darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4793 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Napoli è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 4.329.077.357 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 4.359.950.492 iscritto a ruolo a nome di contribuenti vari.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Napoli darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4609 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito unico della provincia di Rovigo è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, a decorrere dalla scadenza della rata di aprile 1991, e fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 5.802.310.134 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 5.805.181.922 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Rovigo darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

Con decreto ministeriale n. 1/4273 del 29 aprile 1991 al titolare della concessione del servizio di riscossione dell'ambito *B* della provincia di Salerno è concessa dilazione, ai sensi del quarto comma dell'art. 62 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, fino alla scadenza della rata di aprile 1992, del versamento delle entrate per l'ammontare di L. 10.508.246.000 corrispondente, al netto dei compensi di riscossione, al carico di L. 10.516.792.240 iscritto a ruolo a nome dei contribuenti elencati nell'istanza.

Resta fermo per il concessionario l'obbligo di esperire tutti gli atti dovuti per la riscossione dell'anzidetto carico e di provvedere al versamento, entro quindici giorni, delle somme riscosse.

L'intendenza di finanza di Salerno darà attuazione, con apposito provvedimento, al predetto decreto e provvederà ad ogni ulteriore adempimento nonché alla revoca o riduzione della dilazione concessa in relazione alle riscossioni effettuate ed agli sgravi di imposta accordati al contribuente.

91A2774

MINISTERO DEL TESORO

Smarrimento di titoli nominativi di debito pubblico
(Legge 6 agosto 1966, n. 651)

(Unica pubblicazione) Elenco n. 6

È stata denunziata la perdita del certificato nominativo appresso indicato ed è stata fatta domanda di questa amministrazione affinché, previe le formalità prescritte dalla legge, vengano rilasciati i *corrispondenti nuovi certificati:*

Certificato nominativo del B.T.P. 9,25% - 1° gennaio 1992 - n. 644 di nominali L. 300.000 intestato a Boffa Massimo con vincolo ipotecato per cauzione.

ANNOTAZIONE:

Proviene dal B.T.P. 12,50% - 1° gennaio 1987 - n. 1743 ed è ipotecato per cauzione dovuta dal titolare quale agente di cambio presso la borsa valori di Milano.

Entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale*, chiunque dimostri di avervi interesse può ottenere la sospensione del pagamento degli interessi sui nuovi titoli osservando le formalità prescritte dalla suddetta legge.

91A2798

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Taranto

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio avv. Donato Pirro, con decreto ministeriale 18 giugno 1991 è stato revocato, con effetto dal 29 luglio 1991, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Taranto, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 28 aprile 1975.

91A2796

Revoca di accreditamento di notaio presso la direzione provinciale del Tesoro di Imperia

A seguito della dispensa dall'ufficio, per limiti di età, del notaio dott. Bartolomeo Re, con decreto ministeriale 18 giugno 1991 è stato revocato, con effetto dal 25 luglio 1991, l'accreditamento per le operazioni di debito pubblico da eseguire presso la direzione provinciale del Tesoro di Imperia, conferito al predetto notaio con decreto ministeriale 16 febbraio 1962.

91A2797

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 19 giugno 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Lazio.

91A2771

Costituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria

Con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro, in data 11 giugno 1991 è stato costituito il comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Calabria.

91A2772

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Rilascio alla società Audicont del dott. Ermanno Gamba & C. S.a.s., in Bergamo, dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende.

Con decreto interministeriale 17 giugno 1991 emanato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, la società Audicont del dott. Ermanno Gamba & C. S.a.s., con sede in Bergamo, è stata autorizzata all'esercizio dell'attività di organizzazione e revisione contabile di aziende di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966.

91A2804

MINISTERO DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA SCIENTIFICA E TECNOLOGICA

Autorizzazione all'Università di Napoli ad acquistare un immobile

Il prefetto di Napoli con decreto n. 100486/1.27.5 - A del 16 aprile 1991 ha autorizzato l'Università degli studi di Napoli ad acquistare un immobile sito in Napoli, via Tarsia, 31, da destinarsi all'attività istituzionale dell'Ateneo per L. 100.000.000.

91A2770

Autorizzazione all'Università di Padova ad acquistare un immobile

Il prefetto di Padova con decreto n. 2990/90 - Sett. II del 17 dicembre 1990, ha autorizzato l'Università degli studi di Padova ad acquistare un immobile della superficie di mq 520, sito in Padova, via Bartolomeo Cristofori, 6/*bis*, che verrà destinato dall'Università a deposito libri e zona di lettura della biblioteca centralizzata.

91A2769

COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL CREDITO ED IL RISPARMIO

Nomina del presidente del comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti S.p.a., in Agrigento, in amministrazione straordinaria

Nella riunione del 27 maggio 1991, tenuta dal comitato di sorveglianza della Banca di Girgenti, società per azioni, con sede in Agrigento — sottoposta ad amministrazione straordinaria con decreto della regione siciliana in data 18 maggio 1991 ai sensi dell'art. 57, lettera *a)*, del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni ed integrazioni — il prof. avv. Salvatore Maccarone è stato nominato presidente del comitato stesso ai sensi e per gli effetti dell'art. 58, secondo comma, del citato regio decreto-legge n. 375, ed successive modificazioni ed integrazioni.

91A2776

FRANCESCO NIGRO, *direttore*

FRANCESCO NOCITA, *redattore*
ALFONSO ANDRIANI, *vice redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S.

MODALITÀ PER LA VENDITA

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico:

— presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10;

— presso le Concessionarie speciali di:
BARI, Libreria Laterza S.p.a., via Sparano, 134 - BOLOGNA, Libreria Ceruti, piazza dei Tribunali, 5/F - FIRENZE, Libreria Pirola (Etruria S.a.s.), via Cavour, 46/r - GENOVA, Libreria Baldaro, via XII Ottobre, 172/r - MILANO, Libreria concessionaria «Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato» S.r.l., Galleria Vittorio Emanuele, 3 - NAPOLI, Libreria Italiana, via Chiaia, 5 - PALERMO, Libreria Flaccovio SF, via Ruggero Settimo, 37 - ROMA, Libreria Il Tritone, via del Tritone, 61/A - TORINO, Cartiere Miliani Fabriano - S.p.a., via Cavour, 17;

— presso le Librerie depositarie indicate nella pagina precedente.

Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Direzione Commerciale - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio inserzioni - Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie speciali possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO - 1991

Gli abbonamenti annuali hanno decorrenza dal 1° gennaio al 31 dicembre 1991
i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno 1991 e dal 1° luglio al 31 dicembre 1991

ALLA PARTE PRIMA - LEGISLATIVA

Ogni tipo di abbonamento comprende gli indici mensili

Tipo A - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari:

- annuale	L. 315.000
- semestrale	L. 170.000

Tipo B - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte costituzionale:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo C - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti delle Comunità europee:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo D - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata alle leggi ed ai regolamenti regionali:

- annuale	L. 56.000
- semestrale	L. 40.000

Tipo E - Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:

- annuale	L. 175.000
- semestrale	L. 95.000

Tipo F - Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i supplementi ordinari, e i fascicoli delle quattro serie speciali:

- annuale	L. 600.000
- semestrale	L. 330.000

Tipo G - Abbonamento cumulativo al tipo F e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 800.000

Tipo H - Abbonamento cumulativo al tipo A e alla Gazzetta Ufficiale parte II:

- annuale	L. 530.000

Integrando il versamento relativo al tipo di abbonamento della Gazzetta Ufficiale, *parte prima, prescelto con la somma di L. 70.000, si avrà diritto a ricevere l'Indice repertorio annuale cronologico per materie 1991.*

Prezzo di vendita di un fascicolo della *serie generale*	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo delle *serie speciali I, II e III*, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.200
Prezzo di vendita di un fascicolo della *IV serie speciale «Concorsi»*	L. 2.400
Supplementi ordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300
Supplementi straordinari per la vendita a fascicoli separati, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Bollettino delle estrazioni»

Abbonamento annuale	L. 110.000
Prezzo di vendita di un fascicolo ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

Supplemento straordinario «Conto riassuntivo del Tesoro»

Abbonamento annuale	L. 70.000
Prezzo di vendita di un fascicolo	L. 7.000

Gazzetta Ufficiale su MICROFICHES - 1991
(Serie generale - Supplementi ordinari - Serie speciali)

Abbonamento annuo mediante 52 spedizioni settimanali raccomandate	L. 1.300.000
Vendita singola: per ogni microfiches fino a 96 pagine cadauna	L. 1.500
per ogni 96 pagine successive	L. 1.500
Spese per imballaggio e spedizione raccomandata	L. 4.000

N.B. — Le microfiches sono disponibili dal 1° gennaio 1983. — Per l'estero i suddetti prezzi sono aumentati del 30%

ALLA PARTE SECONDA - INSERZIONI

Abbonamento annuale	L. 280.000
Abbonamento semestrale	L. 170.000
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione	L. 1.300

I prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, per l'estero, nonché quelli di vendita dei fascicoli delle annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, sono raddoppiati.

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato. L'invio dei fascicoli disguidati, che devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione, è subordinato alla trasmissione di una fascetta del relativo abbonamento.

Per informazioni o prenotazioni rivolgersi all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - Piazza G. Verdi, 10 - 00100 ROMA
abbonamenti ☎ (06) 85082149/85082221 - vendita pubblicazioni ☎ (06) 85082150/85082276 - inserzioni ☎ (06) 85082145/85082189

* 4 1 1 1 0 0 1 4 7 0 9 1 *

L. 1.200